

CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE

(Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5064

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ed. 10.2023

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA.....	5
Art. 1 – Adesione al PIP	5
Art. 2 – Diritto di recesso	5
Art. 3 – Scelte di investimento Fase di accumulo	5
Art. 4 – Soluzione Dinamica	6
Art. 5 – Soluzione Garantita	10
Art. 6 – Modalità di rivalutazione	10
Art. 7 – Modifica della forma di gestione	12
Art. 9 – Spese	13
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche.....	14
Art. 11 – Riscatti	17
Art. 12 – Anticipazioni.....	20
Art. 13 – Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	22
Art. 14 – Garanzie accessorie	23
Art. 15 – Foro Competente.....	30
Art. 16 – Norme finali	30
Art. 17 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	30
TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA	32
TABELLE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DELLE GARANZIE ACCESSORIE	33
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE PREVIDENZA”	78
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “RI.SPE.VI.”	81
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EV STRATEGIA INTERNAZIONALE.....	84
GLOSSARIO	88
QUESTIONARIO ANAMNESTICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE GARANZIE ACCESSORIE	91

PAGINA BIANCA

PREMESSA

“CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS - Piano individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione” (di seguito PIP) è una forma pensionistica complementare individuale, disciplinata ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 05/12/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Il PIP prevede due fasi:

- una fase di accumulo in cui tu versi i contributi accumulando il capitale, che costituirà la prestazione pensionistica;
- una fase di erogazione in cui noi ti paghiamo la prestazione pensionistica.

Art. 1 – Adesione al PIP

Per aderire al PIP devi sottoscrivere il modulo di adesione. La conclusione del contratto coincide con la data di adesione indicata nel modulo.

Compila il modulo di adesione in ogni sua parte; in particolare, indica la data di pensionamento, che corrisponde all’anno in cui andrai in pensione in base al tuo regime obbligatorio di appartenenza e che determina la durata del contratto.

I mezzi di pagamento e le relative date di acquisizione della valuta sono indicati nel modulo di adesione.

Trasferimento da altra forma pensionistica complementare

Puoi aderire al PIP anche trasferendo la tua posizione da altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento sarà effettivo quando riceveremo dalla tua forma pensionistica complementare di provenienza le necessarie informazioni e l’importo oggetto del trasferimento.

Art. 2 – Diritto di recesso

Hai la facoltà di recedere dal PIP entro 30 giorni dalla data della conclusione del contratto, che coincide con la data di adesione (data in cui hai sottoscritto il modulo di adesione) inviando una raccomandata a Generali Italia S.p.A.¹

Il recesso ha l’effetto di estinguere il contratto, liberando entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal PIP.

Rimborso

Per il rimborso dell’importo a te dovuto, indica nella richiesta di recesso il codice IBAN del conto corrente o ogni altro dato necessario per modalità di pagamento diverse.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso rimborseremo l’importo a te dovuto:

- per i contributi investiti nel Fondo Interno EV Strategia Internazionale (di seguito EV Strategia Internazionale), l’importo dovuto corrisponde al controvalore delle quote.
Il calcolo per determinare il controvalore delle quote è: numero delle quote attribuite alla tua posizione moltiplicato per il loro valore unitario (secondo le modalità dell’Art. 4.3);
- per i contributi investiti nella Gestione Assicurativa Interna Separata GESTIONE PREVIDENZA (di seguito GESTIONE PREVIDENZA), l’importo dovuto corrisponde ai contributi versati;
- per il premio delle garanzie accessorie Long Term Care, Dread Disease e Invalidità Totale e Permanente, l’importo dovuto corrisponde agli importi che hai versato per ciascuna garanzia.

Art. 3 – Scelte di investimento Fase di accumulo

Nella fase di accumulo puoi scegliere di investire i contributi che versi in una delle due forme di gestione previste dal PIP.

- **Soluzione Dinamica:** prevede la modifica nel tempo del profilo d’investimento, con una progressiva riduzione del rischio all’avvicinarsi della data del pensionamento. I contributi sono investiti in EV Strategia Internazionale e in GESTIONE PREVIDENZA secondo percentuali determinate in funzione degli anni mancanti alla data del tuo pensionamento (Tabella 1);
- **Soluzione Garantita:** prevede il consolidamento annuo dei risultati e un rendimento minimo garantito (Art. 6.1). I tuoi contributi sono investiti in GESTIONE PREVIDENZA.

EV Strategia Internazionale: la denominazione, la disciplina e le regole di determinazione del valore

¹ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

delle quote del Fondo sono contenute nel Regolamento del Fondo Interno.

GESTIONE PREVIDENZA: la denominazione, la disciplina e le regole di determinazione del rendimento sono contenute nel Regolamento della Gestione Assicurativa Interna Separata GESTIONE PREVIDENZA.

Per agevolare la tempestiva riconciliazione dei contributi provenienti dal datore di lavoro, se attiva almeno una fonte datoriale, sono abilitate alla ricezione di contributi anche le altre fonti datoriali, fermo restando che queste ultime saranno attivate solo se e quando Generali Italia S.p.A riceverà un bonifico riferibile alle stesse. Tali contributi saranno investiti nella opzione di investimento attiva al momento della riconciliazione del bonifico stesso.

Fase di erogazione

Nella fase di erogazione della prestazione pensionistica l’investimento è prestabilito: il capitale maturato sulla tua posizione individuale è investito nella Gestione Assicurativa Interna Separata RI.SPE.VI. (di seguito RI.SPE.VI.).

RI.SPE.VI.: la denominazione, disciplina e le regole di determinazione del rendimento di RI.SPE.VI. sono contenute nel Regolamento della Gestione Assicurativa Interna Separata RI.SPE.VI..

Art. 4 – Soluzione Dinamica

Dal 26/02/2024,

tutti i riferimenti alla “data di pensionamento” del presente articolo devono intendersi sostituiti con “67 anni”, in linea con l’età attualmente prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime ordinario.

Art. 4.1 – Descrizione di Soluzione Dinamica

Soluzione Dinamica è una forma di gestione di tipo “Life Cycle Style”: prevede la modifica nel tempo del profilo d’investimento, con una progressiva riduzione del rischio all’avvicinarsi della data del pensionamento.

I tuoi contributi sono investiti sia in GESTIONE PREVIDENZA sia in EV Strategia Internazionale. La Soluzione Dinamica prevede:

- per i contributi investiti in GESTIONE PREVIDENZA, il consolidamento annuo dei risultati conseguiti e un rendimento minimo garantito (Art. 6.1);
- per i contributi investiti in EV Strategia Internazionale, la valorizzazione degli investimenti in funzione del valore delle quote. Il valore unitario delle quote è pubblicato sul nostro sito.

Percentuali di investimento

I contributi sono investiti secondo percentuali determinate in funzione degli anni mancanti alla data del tuo pensionamento. Gli anni mancanti alla data del tuo pensionamento, al momento dell’adesione al PIP, sono pari alla differenza tra la data del tuo pensionamento e la data di adesione.

Le percentuali di investimento dei contributi versati in EV Strategia Internazionale e in GESTIONE PREVIDENZA sono indicate nella Tabella 1.

Tabella 1

Anni mancanti alla data di pensionamento		Percentuale di investimento in EV Strategia Internazionale	Percentuale di investimento in GESTIONE PREVIDENZA
Uguale o maggiore a 31		60%	40%
da 30	a 26	50%	50%
da 25	a 21	40%	60%
da 20	a 16	30%	70%
da 15	a 11	20%	80%
da 10	a 6	10%	90%
da 5	a 0	0%	100%

Riallocazione

Secondo una logica di passaggio progressivo da EV Strategia Internazionale a GESTIONE PREVIDENZA, alla data di pensionamento tutto il capitale maturato sarà investito in GESTIONE PREVIDENZA.

La Soluzione Dinamica prevede periodicamente la riallocazione automatica del capitale investito tra EV Strategia Internazionale e GESTIONE PREVIDENZA, per ridistribuire gli investimenti secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 sopra riportata.

Effettueremo la riallocazione della tua posizione individuale

- **fino al 25/02/2024:** all'anniversario della data di adesione al PIP,
- **dal 26/02/2024:** alla data di compleanno dell'aderente,

a scadenze di 5 anni stabilite: al 30°, 25°, 20°, 15°, 10° e 5° anno che precedono la data del tuo pensionamento. La prima riallocazione dalla data di adesione potrebbe avvenire dopo un numero di anni minore di 5.

Prima di effettuare la riallocazione deve essere calcolato il tuo capitale maturato in EV Strategia Internazionale e in GESTIONE PREVIDENZA.

Il calcolo del capitale è:

- per EV Strategia Internazionale: numero delle quote attribuite alla tua posizione individuale moltiplicato per il loro valore unitario.
- per GESTIONE PREVIDENZA: capitale acquisito con i contributi versati, rivalutato:
 - fino all'anniversario della data di adesione al PIP (fino al 25/02/24) o
 - fino alla data di compleanno dell'aderente (dal 26/02/2024).

Fino al 25/02/2024

Calcoleremo il capitale maturato e verificheremo le percentuali effettive del tuo investimento il mercoledì della settimana in cui cade l'anniversario della data di adesione al PIP. Il valore unitario delle quote di EV Strategia Internazionale, che prenderemo in considerazione, è quello rilevato il lunedì della settimana precedente o il primo giorno lavorativo successivo se il lunedì è festivo.

Dal 26/02/2024

Calcoleremo il capitale maturato e verificheremo le percentuali effettive dell'investimento alla data del compleanno dell'Aderente.

In particolare per le riallocazioni automatiche del programma Life Cycle:

- il numero delle quote da disinvestire è calcolato di norma con le quotazioni del giorno di valorizzazione della settimana precedente il compleanno dell'Aderente;
- il controvalore effettivo delle quote disinvestite e il corrispondente numero di quote acquistate è calcolato di norma con le quotazioni del giorno di valorizzazione della settimana successiva al compleanno dell'aderente.

Il giorno di valorizzazione coincide con il lunedì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo successivo.

Per le eventuali riallocazioni che, in funzione di particolari condizioni di mercato, sono effettuate in data diversa da quelle programmate, il giorno di riferimento è indicato in apposita appendice, oltre che nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo.

Dopo aver verificato le percentuali di investimento effettive in EV Strategia Internazionale e in GESTIONE PREVIDENZA, effettueremo la riallocazione se necessario. Non eseguiremo la riallocazione nel caso in cui le percentuali effettive del tuo investimento risultino maggiori o minori del 2% di quelle indicate nella Tabella 1 sopra riportata, per evitare disinvestimenti di importi trascurabili.

Eseguiremo la riallocazione con due modalità diverse a seconda che la percentuale di investimento effettiva in EV Strategia Internazionale risulti maggiore o minore di quella stabilita nella Tabella 1 sopra riportata:

- se la percentuale effettiva è maggiore, disinvestiremo il controvalore delle quote da EV Strategia Internazionale pari all'importo oggetto della riallocazione e al tempo stesso lo investiremo in GESTIONE PREVIDENZA;

ESEMPIO ILLUSTRATIVO

Capitale complessivamente investito in EV Strategia Internazionale e in GESTIONE PREVIDENZA:
10.000 euro

	% effettive di investimento alla data della riallocazione	% di investimento indicate nella Tabella per anni mancanti alla data di pensionamento da 25 a 21	
EV Strategia Internazionale	55% 5.500 euro	40% 4.000 euro	 – Importo oggetto della riallocazione: 5.500 euro – 4.000 euro = 1.500 euro – Disinvestimento da EV Strategia Internazionale
GESTIONE PREVIDENZA	45% 4.500 euro	60% 6.000 euro	

- se la percentuale effettiva è minore, non effettueremo alcun disinvestimento da GESTIONE PREVIDENZA. Per ripristinare comunque le percentuali di investimento previste dalla Tabella 1 investiremo in EV Strategia Internazionale i contributi successivamente versati, per un periodo massimo di 5 anni e per un importo massimo pari a quello oggetto della riallocazione. Raggiunte le percentuali previste dalla Tabella 1 nel periodo di 5 anni o, in ogni caso, dopo aver investito in EV Strategia Internazionale l'intero importo oggetto della riallocazione, investiremo l'eventuale eccedenza del contributo versato con cui è stata completata la riallocazione e tutti i contributi successivi secondo le percentuali previste dalla Tabella 1.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO

	% effettive di investimento alla data della riallocazione	% di investimento indicate nella Tabella per anni mancanti alla data di pensionamento da 25 a 21	
EV Strategia Internazionale	25% 2.500 euro	40% 4.000 euro	 – Importo oggetto della riallocazione: 4.000 euro – 2.500 euro = 1.500 euro – Investimento in EV Strategia Internazionale di tutti i contributi successivi fino a 1.500 euro e per un periodo massimo di 5 anni
GESTIONE PREVIDENZA	75% 7.500 euro	60% 6.000 euro	

Contributi aggiuntivi e trasferimento nella riallocazione

In ogni caso, nel periodo di riallocazione, investiremo gli eventuali contributi aggiuntivi, anche a titolo di reintegro (Art. 12), e gli importi derivanti da trasferimento secondo le percentuali indicate nella Tabella 1.

Riscatto e anticipazione nella riallocazione

Nel periodo di riallocazione sono previste regole particolari per le operazioni di riscatto parziale e di anticipazione (Art. 11 e Art. 12).

Art. 4.2 – Attribuzione delle quote

Con tutti i contributi che versi acquisteremo quote di EV Strategia Internazionale, secondo le percentuali indicate nella Tabella 1.

Numero e valore unitario delle quote

Il calcolo per determinare il numero delle quote da attribuire alla tua posizione individuale è: contributo versato o importo trasferito (nel caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare) diviso il valore unitario delle quote di EV Strategia Internazionale.

Il giorno in cui rileviamo il valore unitario delle quote dipende dal giorno di acquisizione della valuta del mezzo di pagamento.

Giorno di riferimento	Giorno di valorizzazione
dal lunedì al giovedì	il lunedì della settimana successiva
venerdì	il lunedì della seconda settimana successiva

Se il lunedì di valorizzazione delle quote è festivo, il valore delle quote sarà rilevato il primo giorno lavorativo seguente.

Dal 26/02/2024

Con l'intento di offrire soluzioni sempre adeguate ai nuovi contesti finanziari Generali Italia S.p.A. si riserva la facoltà di modificare quanto previsto dal programma Life Cycle e di adattare le scelte di investimento a particolari condizioni di mercato; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e sempre nel rispetto del profilo di rischio dell'aderente, Generali Italia S.p.A. potrà modificare i comparti, variare le percentuali di allocazione, la frequenza delle allocazioni stesse e il momento previsto per effettuarle (di norma il compleanno dell'aderente). Di tali modifiche Generali Italia S.p.A. dà comunicazione all'aderente.

Art. 4.3 – Disinvestimento delle quote

Alcune operazioni sul contratto comportano un disinvestimento delle quote di EV Strategia Internazionale.

Per effettuare il disinvestimento rileveremo il valore unitario delle quote in giorni diversi secondo il tipo di operazione.

Tipologia di operazioni che comportano il disinvestimento

Operazione	Giorno di valorizzazione delle quote
Recesso dal contratto	– richiesta pervenuta nella prima quindicina del mese: ultimo lunedì del mese – richiesta pervenuta nella seconda quindicina del mese: terz'ultimo lunedì del mese successivo
Modifica della forma di gestione	Primo lunedì della settimana successiva alla ricezione della richiesta a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario le operazioni avverranno il secondo lunedì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Se il lunedì di valorizzazione delle quote è festivo, il valore delle quote sarà rilevato il primo giorno lavorativo seguente.

Fino al 25/02/2024

– Riscatto parziale e totale – Anticipazione – Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	Primo lunedì successivo alla data di ricezione della richiesta completa di tutta la necessaria documentazione (Art. 8 per il Riscatto, “Documento sulle Anticipazioni” per le Anticipazioni, Art. 10 per il Trasferimento)
Riscatto per decesso	Primo lunedì successivo alla data di ricezione della denuncia di sinistro documentata con il certificato o autocertificazione di morte
Riallocazione	Primo lunedì successivo all'anniversario della data di adesione al PIP

Dal 26/02/2024

Per Riscatto parziale e totale, Anticipazione, Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, Riscatto per decesso, il giorno di valorizzazione è individuato in base al giorno di ricezione della richiesta completa di tutta la necessaria documentazione (Art. 8 per il Riscatto, “Documento sulle Anticipazioni” per le Anticipazioni, Art. 10 per il Trasferimento) come segue:

Giorno di ricezione della richiesta	Giorno di valorizzazione
dal lunedì al giovedì	il lunedì della settimana successiva
venerdì	il lunedì della seconda settimana successiva

Per la Riallocazione, il giorno di valorizzazione è il primo lunedì successivo all'anniversario del compleanno dell'Aderente.

Se il lunedì di valorizzazione delle quote è festivo, il valore delle quote sarà rilevato il primo giorno lavorativo seguente.

Art. 5 – Soluzione Garantita

I tuoi contributi sono investiti in una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata Gestione Assicurativa Interna Separata GESTIONE PREVIDENZA (di seguito GESTIONE PREVIDENZA), separata dalla gestione delle altre nostre attività.

Soluzione Garantita prevede il consolidamento annuo dei risultati e un rendimento minimo garantito (Art. 6.1).

Art. 6 – Modalità di rivalutazione

Nella fase di accumulo rivalutiamo il capitale investito in GESTIONE PREVIDENZA maturato sulla tua posizione individuale:

- **fino al 25/02/2024:** ad ogni anniversario della data di adesione,
- **dal 26/02/2024:** al 31 dicembre di ogni anno.

La rivalutazione è determinata in funzione del rendimento di GESTIONE PREVIDENZA.

Nella fase di erogazione rivalutiamo, ad ogni anniversario della data di conversione, le rate di rendita per tutto il periodo di pagamento. La rivalutazione è determinata in funzione del rendimento di RI.SPE.VI.

Art. 6.1 – Rivalutazione del capitale: Gestione Separata GESTIONE PREVIDENZA

Dal 26/02/2024,

tutti i riferimenti alla “data di adesione” del presente articolo devono intendersi sostituiti con il “31 dicembre” in quanto la rivalutazione delle posizioni avverrà annualmente a tale data al posto di quella di adesione.

La rivalutazione del 31/12/2024 sarà calcolata partendo dal capitale maturato al 31/12/2023 così come comunicato con il relativo Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo nel paragrafo “La tua posizione individuale”.

Rivalutazione annua del capitale

Il capitale investito in GESTIONE PREVIDENZA maturato sulla tua posizione individuale è rivalutato ad ogni anniversario della data di adesione.

Il calcolo della rivalutazione del capitale è:

- capitale maturato sulla tua posizione individuale al precedente anniversario della data di adesione più gli interessi calcolati su tale capitale a partire dallo stesso anniversario più
- ciascun capitale acquisito con tutti i contributi versati nell’anno (anche derivanti da trasferimento da altra forma pensionistica o reintegro) più gli interessi calcolati su tale capitale proporzionalmente alle frazioni di anno successive alla data di ciascun versamento.

Gli interessi sono calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione.

Rivalutazione del capitale in caso di riscatto, anticipazione, trasferimento, riscatto per decesso

In caso di riscatto, anticipazione, trasferimento o riscatto per decesso, il capitale maturato sulla tua posizione individuale è rivalutato

- **fino al 25/02/2024:** alla data in cui riceviamo la richiesta di riscatto, di anticipazione, di trasferimento o la denuncia di sinistro documentata con il certificato di morte.
- **dal 26/02/2024:** alla data in cui riceviamo la richiesta, corredata con la documentazione prevista, di riscatto, anticipazione, trasferimento, mentre in caso di morte alla data del decesso.

Il calcolo della rivalutazione del capitale è:

- capitale maturato sulla tua posizione individuale al precedente anniversario della data di adesione più gli interessi calcolati su tale capitale a partire dallo stesso anniversario fino

alla data di ricezione della richiesta di riscatto, di anticipazione, di trasferimento o della denuncia di sinistro

più

- ciascun capitale acquisito con i contributi versati nell'anno (anche derivanti da trasferimento da altra forma pensionistica complementare) più gli interessi calcolati su tale capitale proporzionalmente alle frazioni di anno successive alla data di ciascun versamento fino alla data di ricezione della richiesta di riscatto, di anticipazione, di trasferimento o della denuncia di sinistro.

Gli interessi sono calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione realizzato nei 12 mesi, che precedono di 3 mesi quello in cui cade la richiesta di riscatto, di anticipazione, di trasferimento o di denuncia del sinistro.

Tasso annuo di rivalutazione

Il tasso annuo di rivalutazione è la misura della rivalutazione del capitale maturato sulla tua posizione individuale durante la fase di accumulo; coincide con il rendimento annuo attribuito di GESTIONE PREVIDENZA.

Rendimento annuo attribuito

Entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di adesione dichiariamo il rendimento annuo attribuito di GESTIONE PREVIDENZA.

Ad ogni anniversario della data di adesione ti comunichiamo il rendimento annuo di GESTIONE PREVIDENZA attribuito alla tua posizione individuale.

Il calcolo del rendimento annuo attribuito è: rendimento medio meno la commissione di gestione. Il rendimento medio (punto 10 del Regolamento della Gestione assicurativa interna separata GESTIONE PREVIDENZA) è quello realizzato nei 12 mesi, che precedono di 3 mesi quello in cui cade l'anniversario della data di adesione considerato.

La commissione di gestione (Spese gravanti su GESTIONE PREVIDENZA, Art. 9) è pari al maggior valore tra il **20%** del rendimento medio di GESTIONE PREVIDENZA e **1,50 punti percentuali**.

Rendimento minimo garantito

Per i **contributi versati fino al 25/02/2024**, la misura annua di rivalutazione non può risultare inferiore:

- all'1,75%, per le adesioni fino al 28 novembre 2014;
- all'1%, per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018;
- allo 0%, per le adesioni dal 1° agosto 2018.

Per i **contributi versati dal 26/02/2024** e su quanto investito a seguito di riallocazione in gestione separata dopo tale data, è previsto un tasso minimo garantito pari allo 0% indipendentemente dalla data di adesione.

Art. 6.2 – Rivalutazione della rendita: RI.SPE.VI.

Rivalutazione della rendita

La rendita è rivalutata ad ogni anniversario della data di conversione per tutto il periodo di pagamento. La data di conversione è la data in cui, ricevuta la richiesta di conversione in rendita completa della documentazione prevista per il tipo di prestazione da te scelta, accertiamo la sussistenza del diritto al pagamento della prestazione.

Effettueremo la rivalutazione a partire dal secondo anno di pagamento.

Il calcolo della rendita annua rivalutata è: rendita annua per tasso annuo di rivalutazione.

Tasso annuo di rivalutazione

Il tasso annuo di rivalutazione è la misura di rivalutazione da attribuire alla rendita per tutto il periodo di pagamento.

È determinato in funzione del rendimento annuo attribuito di RI.SPE.VI.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 10.4, il calcolo del tasso annuo di rivalutazione è: per le adesioni fino al 28 novembre 2014, la differenza tra il rendimento annuo attribuito e il tasso tecnico dell'1,5%, scontata per un anno al tasso tecnico dell'1,5%; per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018, la differenza tra il rendimento annuo attribuito e il tasso tecnico dell'1%, scontata per un anno al tasso tecnico dell'1%; per le adesioni dal 1 agosto 2018 è pari al rendimento annuo attribuito, con un minimo dello 0,00%.

Rendimento annuo attribuito

Entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di conversione dichiariamo il rendimento annuo attribuito di RI.SPE.VI.

Ad ogni anniversario della data di conversione ti comunichiamo il rendimento annuo di RI.SPE.VI. attribuito alla tua posizione individuale.

Il calcolo del rendimento annuo attribuito è: rendimento medio meno la commissione di gestione. Il rendimento medio (punto 10 del Regolamento di RI.SPE.VI.) è quello realizzato nei 12 mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

La commissione di gestione (Spese gravanti su RI.SPE.VI., Art. 9) è pari al maggior valore tra il **20%** del rendimento medio di RI.SPE.VI. e **1,25 punti percentuali**.

Art. 7 – Modifica della forma di gestione

La forma di gestione che hai scelto, quando hai sottoscritto il PIP, può essere modificata dopo un anno dalla data di adesione. Puoi chiedere più volte la modifica della forma di gestione purché sia passato almeno un anno dalla precedente richiesta.

Da Soluzione Dinamica a Soluzione Garantita

Fermo restando quanto sopra previsto, puoi chiedere in qualsiasi momento il passaggio da Soluzione Dinamica a Soluzione Garantita.

A seguito della tua richiesta, disinvestiremo il controvalore delle quote da EV Strategia Internazionale il primo lunedì della settimana successiva alla ricezione della richiesta a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario le operazioni avverranno il secondo lunedì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e al tempo stesso lo investiremo in GESTIONE PREVIDENZA (Art. 4.3). Se il lunedì di valorizzazione delle quote è festivo, il valore delle quote sarà rilevato il primo giorno lavorativo seguente.

Investiremo in GESTIONE PREVIDENZA i contributi che verserai successivamente alla modifica.

Generali Italia S.p.A., ad avvenuta esecuzione della richiesta, te ne darà specifica informativa mediante comunicazione scritta.

Da Soluzione Garantita a Soluzione Dinamica

Fino al **25/02/2024**

Il passaggio da Soluzione Garantita a Soluzione Dinamica ha effetto in tempi diversi, come sotto specificato, in funzione della data in cui hai rivolto la richiesta alla Compagnia.

Data ricezione della richiesta	Data effetto della modifica
Entro 30 giorni dall'anniversario della data di adesione	Primo anniversario della data di adesione successivo alla data in cui hai rivolto la richiesta alla Compagnia.
Meno di 30 giorni prima dell'anniversario della data di adesione	Secondo anniversario della data di adesione successivo alla data in cui hai rivolto la richiesta alla Compagnia.

Dal **26/02/2024**

Il passaggio da Soluzione Garantita a Soluzione Dinamica ha effetto il primo lunedì della settimana successiva alla ricezione della richiesta

A seguito della tua richiesta disinvestiremo una parte del capitale maturato in GESTIONE PREVIDENZA e al tempo stesso la investiremo in EV Strategia Internazionale, secondo le percentuali di investimento indicate nella Tabella 1.

Il valore unitario delle quote di EV Strategia Internazionale, che prenderemo in considerazione, è quello rilevato:

- fino al 25/02/2024 il primo lunedì successivo alla data di effetto della modifica
- dal 26/02/2024 alla data di effetto della modifica

a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario le operazioni avverranno il secondo lunedì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia. Se il lunedì di valorizzazione delle quote è festivo, il valore delle quote sarà rilevato il primo giorno lavorativo seguente.

Investiremo in EV Strategia Internazionale e/o in GESTIONE PREVIDENZA secondo le percentuali

indicate nella Tabella 1 i contributi che verserai successivamente alla modifica.

Generali Italia S.p.A., ad avvenuta esecuzione della richiesta, te ne darà specifica informativa mediante comunicazione scritta.

Art. 8 – Modifica della data di pensionamento

Soluzione Dinamica

Se hai scelto Soluzione Dinamica, al momento in cui modifichi la data di pensionamento non effettueremo alcuna riallocazione, secondo le percentuali di investimento indicate nella Tabella 1, in funzione degli anni mancanti alla nuova data. Effettueremo la riallocazione alle scadenze stabilite di 5 anni (Art. 4.1).

Investiremo i contributi che verserai successivamente alla modifica in EV Strategia Internazionale e/o in GESTIONE PREVIDENZA, secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 in funzione degli anni mancanti alla nuova data del tuo pensionamento.

Se per effetto della richiesta di anticipo la durata residua del contratto risulta inferiore a 5 anni, alla nuova data di pensionamento effettueremo il disinvestimento da EV Strategia Internazionale (Art. 4.3).

Soluzione Garantita

Se hai scelto Soluzione Garantita, la modifica della data di pensionamento non ha effetti sulle modalità di investimento dei tuoi contributi e di rivalutazione della tua posizione individuale.

Art. 9 – Spese

Spese relative alla fase di accumulo

Il PIP prevede a tuo carico le spese di seguito indicate.

Tipo di Spesa	Spesa	Addebito
Spese gravanti su EV Strategia Internazionale	Commissione annua di gestione pari all' 1,50% . È calcolata sul patrimonio netto del fondo ogni settimana con la stessa periodicità del calcolo del valore della quota ed è prelevata ogni 3 mesi.	Spese indirettamente a tuo carico
Spese gravanti su GESTIONE PREVIDENZA	Commissione annua di gestione pari al maggior valore tra il 20% del rendimento medio di GESTIONE PREVIDENZA e 1,50 punti percentuali . È prelevata annualmente in fase di rivalutazione.	Spese indirettamente a tuo carico

Spese in cifra fissa relative all'esercizio di prerogative individuali

Tipo di Spesa	Spesa	Addebito
Spese di modifica della forma di gestione	Cifra fissa di 60 euro prelevata per ogni richiesta. La prima richiesta è gratuita.	Spese a tuo carico
Spese di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare	Cifra fissa di 60 euro prelevata sull'intero importo da trasferire ad altra forma pensionistica complementare.	Spese a tuo carico

Spese relative alla fase di erogazione della rendita

Tipo di Spesa	Spesa	Addebito
Spese di pagamento della rendita vitalizia	Cifra pari all' 1% prelevata da ciascuna rata di rendita, a titolo di spese di pagamento della rendita. È previsto un minimo di 10 euro .	Spese a tuo carico
Spese gravanti su RI.SPE.VI.	Commissione annua di gestione pari al maggior valore tra il 20% del rendimento medio di RI.SPE.VI. e 1,25 punti percentuali . È prelevata annualmente in fase di rivalutazione.	Spese indirettamente a tuo carico

Il tuo PIP non prevede:

- spese di adesione;
- spese relative alla fase di accumulo, in cifra fissa o in percentuale sui contributi versati;
- spese relative alla richiesta di riscatto totale e parziale, anticipazione, modifica della data di pensionamento, trasferimento da altra forma pensionistica complementare e per le prestazioni erogate in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

Art. 10.1 – Descrizione delle prestazioni pensionistiche

La prestazione pensionistica prevista dal PIP è una rendita vitalizia rivalutabile e/o un capitale nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

Hai diritto al pagamento della prestazione pensionistica alla data del tuo pensionamento, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno 5 anni. Puoi decidere anche di proseguire il versamento dei contributi oltre la data di pensionamento. La data del tuo pensionamento coincide con la data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dal tuo regime obbligatorio di appartenenza, e corrisponde alla scadenza del contratto, salvo tue diverse indicazioni.

In alternativa alle prestazioni pensionistiche sopra specificate, puoi scegliere tra:

- una rendita vitalizia reversibile;
- una rendita certa fino all'85° anno di età e poi vitalizia;
- una rendita vitalizia con controassicurazione.

Richiesta della rendita dopo la scadenza del contratto

Maturati i requisiti per il pensionamento, puoi scegliere liberamente quando richiedere il pagamento della prestazione pensionistica.

Nel caso tu richieda il pagamento della rendita dopo la scadenza del contratto, prendiamo a riferimento la data di conversione in rendita e il suo anniversario per tutte le operazioni sulla rendita (es. il calcolo della rata, la rivalutazione, il termine per il pagamento).

Art. 10.2 – Prestazioni in rendita

La tua posizione individuale maturata alla data del tuo pensionamento è convertita in una rendita. La rendita è un importo che ti pagheremo periodicamente, a tua scelta in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La prima rata di rendita ti verrà quindi pagata un mese, un trimestre, un semestre, o un anno dopo la conversione.

Durante il periodo del pagamento della prestazione, non puoi riscattare la rendita e non puoi modificare la periodicità del pagamento delle rate da te scelta.

Le rate di rendita sono rivalutate ad ogni anniversario della data di conversione per tutto il periodo di pagamento (Art. 6.2).

Importo della rendita

L'importo della rata di rendita è determinato in base al capitale maturato sulla tua posizione individuale alla data di conversione e a un coefficiente di conversione. Il coefficiente di conversione è diverso per tipologia di rendita (Tabelle 10, 11, 12 per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014; Tabelle 13, 14, 15 per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018; Tabelle 28, 29, 30, per le adesioni dal 01 agosto 2018) ed è distinto per età e periodicità del pagamento delle rate. Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, il coefficiente di conversione è distinto anche per sesso (Tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9). Ad esclusione della rendita certa si fa riferimento all'età corretta, che invecchia o ringiovanisce la tua età assicurativa alla data di pensionamento (Tabella Età corretta per le adesioni fino al 20 dicembre 2012; Tabella Età corretta per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014; Tabella Età corretta per le adesioni dal 29 novembre 2014).

Rendita vitalizia rivalutabile

La rendita vitalizia rivalutabile è un importo che ti pagheremo per tutta la durata della tua vita. La rendita è rivalutata ogni anno all'anniversario della data di conversione.

Il calcolo dell'importo iniziale della rendita vitalizia rivalutabile è: capitale maturato sulla tua posizione individuale alla data di conversione diviso per il coefficiente di conversione determinato in funzione della tua età “corretta” e della periodicità del pagamento delle rate.

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, il coefficiente di conversione è determinato anche in funzione del tuo sesso.

I coefficienti di conversione sono indicati nelle Tabelle 4 e 5 per le adesioni fino al 20 dicembre 2012; nella Tabella 10, per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014; nella Tabella 13 per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018; nella Tabella 28, per le adesioni dal 01 agosto 2018.

L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Rendita vitalizia reversibile

La rendita vitalizia reversibile è un importo che ti pagheremo per tutta la durata della tua vita e che, dopo il tuo decesso, pagheremo alla persona da te indicata fino a quando questa sarà in vita. Con la richiesta di rendita vitalizia reversibile devi indicare anche la persona alla quale pagheremo la rendita dopo il tuo decesso e la percentuale di reversibilità, che può essere pari al 100%, al 75% o al 50% dell'importo a te pagato. La persona da te indicata e la percentuale di reversibilità non possono essere modificate durante il periodo del pagamento della rendita.

Il calcolo dell'importo iniziale della rendita reversibile è: capitale maturato sulla tua posizione individuale alla data di conversione diviso per il coefficiente di conversione determinato in funzione della tua età "corretta", dell'età "corretta" della persona da te indicata, della periodicità del pagamento delle rate e della percentuale di reversibilità.

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, il coefficiente di conversione è determinato anche in funzione del tuo sesso e del sesso della persona da te indicata.

Le possibili combinazioni dei dati sopra indicati determinano un numero elevato di coefficienti di conversione, che per tale motivo non sono riportati in una tabella. Ti invieremo, qualora tu ne faccia richiesta, il coefficiente di conversione personalizzato in base ai tuoi dati e a quelli della persona da te indicata.

Rendita certa

La rendita certa fino all'85° anno di età e poi vitalizia è un importo che ti pagheremo per tutta la durata della tua vita. In caso di tuo decesso prima degli 85 anni di età, pagheremo tale importo alla persona o alle persone da te indicate fino all'anno in cui avresti raggiunto 85 anni, calcolati secondo le regole dell'età assicurativa.

Con la richiesta di rendita certa devi indicare anche la persona o le persone alle quali pagheremo la rendita dopo il tuo decesso.

Il calcolo dell'importo iniziale della rendita certa è: capitale maturato sulla tua posizione individuale alla data di conversione diviso per il coefficiente di conversione determinato in funzione del tuo anno di nascita, età e della periodicità del pagamento delle rate.

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, il coefficiente di conversione è determinato anche in funzione del tuo sesso.

I coefficienti di conversione sono indicati nelle Tabelle 6 e 7 per le adesioni fino al 20 dicembre 2012; nella Tabella 11, per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28

novembre 2014; nella Tabella 14 per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio

2018; nella Tabella 29 per le adesioni dal 01 agosto 2018.

L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Rendita con controassicurazione al 100%

La rendita con controassicurazione al 100% è un importo che ti pagheremo per tutta la durata della tua vita. In caso di tuo decesso, pagheremo alla persona o alle persone da te indicate un capitale. Con la richiesta di rendita con controassicurazione al 100% devi indicare anche la persona o le persone alle quali pagheremo subito il capitale dopo il tuo decesso.

Il calcolo dell'importo iniziale della rendita con controassicurazione al 100% è: capitale maturato sulla tua posizione individuale alla data di conversione diviso per il coefficiente di conversione determinato in funzione della tua età "corretta" e della periodicità del pagamento delle rate.

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, il coefficiente di conversione è determinato anche in funzione del tuo sesso.

L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Il capitale che pagheremo dopo il tuo decesso è pari alla differenza, se positiva, tra il capitale maturato sulla tua posizione individuale che è stato convertito in rendita e l'importo che si ottiene moltiplicando la prima rata di rendita dovuta per il numero complessivo delle rate pagate fino alla data del decesso.

Il capitale è rivalutato nella proporzione che esiste tra l'ultima rendita rivalutata precedente la

data del decesso e il valore iniziale della rendita.

I coefficienti di conversione sono indicati nelle Tabelle 8 e 9, per le adesioni fino al 20 dicembre 2012; nella Tabella 12, per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014; nella Tabella 15 per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018; nella Tabella 30, per le adesioni dal 01 agosto 2018).

Art. 10.3 – Prestazione in capitale

Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, ti pagheremo in tutto o in parte il capitale maturato sulla tua posizione individuale al termine della fase di accumulo (data di richiesta di accesso alla prestazione stessa).

Puoi chiedere, insieme al pagamento della rendita, il pagamento del capitale fino ad un massimo del 50% della tua posizione individuale.

In questo caso determiniamo l'importo della rendita applicando i coefficienti di conversione alla parte restante di capitale non oggetto della tua richiesta.

Puoi chiedere il pagamento dell'intero capitale maturato sulla tua posizione individuale in due casi:

1. se la rendita vitalizia annua senza reversibilità derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale è inferiore al 50% dell'assegno sociale (Art. 3, comma 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335);
2. se attesti di essere stato iscritto alla data dal 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza aver riscattato totalmente la tua posizione individuale.

Con la richiesta di pagamento del capitale devi indicare la percentuale del capitale maturato che vuoi che ti sia pagata.

Richiesta del capitale dopo la scadenza del contratto

Nel caso tu richieda il pagamento del capitale dopo la scadenza del contratto, prendiamo sempre a riferimento la data in cui, ricevuta la tua richiesta, accertiamo la sussistenza del diritto al pagamento e il suo anniversario per tutte le operazioni sul capitale (es. il calcolo del capitale, la rivalutazione, termine per il pagamento).

Art. 10.4 – Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita

Modifica

I coefficienti di conversione sono determinati considerando il tasso tecnico dell'1,5% e come base demografica la tavola IPS55 M/F IMPEGNI DIFFERITI distinta per età, sesso e anno di nascita, per le adesioni fino al 20 dicembre 2012; la tavola IPS55 F IMPEGNI DIFFERITI distinta per età e anno di nascita per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014. Per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018, i coefficienti di conversione sono determinati considerando il tasso tecnico dell'1,00% e come base demografica la tavola A62D (100% femmine) - impegni differiti distinta per anno di nascita. Per le adesioni dal 01 agosto 2018, i coefficienti di conversione sono determinati considerando il tasso tecnico dello 0,00% e come base demografica la Tavola A62D (100% femmine) - impegni differiti distinta per anno di nascita. I coefficienti di conversione possono essere modificati nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS.

Effetti della modifica

Le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano nel caso in cui tu abbia già aderito al PIP alla data di introduzione delle modifiche e chiedi il pagamento della prestazione pensionistica nei 3 anni successivi a tale data.

I nuovi coefficienti di conversione saranno applicati sulla tua posizione individuale solo per la parte corrispondente ai contributi versati dopo la data di entrata in vigore della modifica.

Comunicazione della modifica

Ti invieremo una comunicazione scritta con i nuovi coefficienti e l'indicazione delle modifiche entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche.

A seguito della modifica dei coefficienti di conversione, puoi trasferire la tua posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

In questo caso non sono previste spese di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare (Art. 13).

Art. 10.5 – Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)

Se sei un iscritto titolare di reddito di lavoro prossimo alla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio e non puoi ancora accedere alla prestazione pensionistica complementare, in presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi chiedere che la prestazione ti sia erogata in modo frazionato in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).

Puoi chiedere la RITA con un anticipo massimo di cinque o dieci anni rispetto alla data in cui maturerai l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio; in particolare, per ottenere la RITA è necessario che tu:

- abbia cessato l'attività lavorativa;
- raggiunga l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- abbia maturato, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure, in alternativa, è necessario che tu:

- abbia cessato l'attività lavorativa;
- successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, rimanga inoccupato per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- raggiunga l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel tuo regime obbligatorio entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente;
- abbia maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Per accedere alla RITA, quindi, dovrai fornire la documentazione idonea a comprovare la cessazione dell'attività lavorativa e, in caso, lo status di inoccupazione per il periodo previsto, nonché quella che attesti il possesso dei requisiti relativi al tuo regime obbligatorio.

Alla RITA puoi destinare l'intero importo della posizione individuale o una sua porzione e l'importo che avrai impegnato a tale titolo ti sarà erogato in rate trimestrali, fino al momento in cui avrai maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal tuo regime obbligatorio.

La porzione del montante destinato alla RITA continuerà ad essere mantenuto in gestione e l'importo delle rate da erogare sarà ricalcolato tempo per tempo, tenendo conto dell'incremento o della diminuzione del montante stesso derivante dalla gestione.

Salvo tua diversa indicazione, il montante destinato alla RITA sarà allocato nella gestione interna separata “Gestione Previdenza” e per l'erogazione non ti saranno applicate spese per i relativi oneri amministrativi. Durante l'erogazione della RITA potrai, comunque, riallocare il montante residuo in altre proposte di investimento.

Ricorda che puoi revocare la RITA in qualsiasi momento e che, se eserciti la facoltà di trasferimento della tua posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, il trasferimento riguarderà l'intera tua posizione e, quindi, anche la parte destinata alla RITA, con conseguente revoca della stessa.

Art. 11 – Riscatti

In casi di particolare delicatezza e rilevanza relativi alla tua vita lavorativa, previsti dalla normativa, puoi chiedere il pagamento totale o parziale del capitale maturato sulla tua posizione individuale prima della data di pensionamento.

Art. 11.1 – Riscatto totale

Il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione al PIP. Provvederemo, infatti, a disinvestire il capitale maturato sulla tua posizione individuale collegato a GESTIONE PREVIDENZA e, nel caso di Soluzione Dinamica, a disinvestire anche il controvalore delle quote di EV Strategia Internazionale.

Casi previsti

Il riscatto totale del capitale maturato sulla tua posizione individuale è previsto in caso di:

1. tua invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In tale situazione ricorda che puoi anche interrompere il versamento dei contributi e proseguire la partecipazione al PIP;
2. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. In tale situazione ricorda che puoi anche interrompere il versamento dei

contributi e proseguire la partecipazione al PIP;

3. perdita dello status di lavoratore durante la partecipazione al PIP, per cessazione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 252 del 05/12/2005;
4. tuo decesso avvenuto prima della richiesta di pagamento delle prestazioni pensionistiche, ovvero nel corso dell'erogazione della RITA.

Nei casi di invalidità permanente e di cessazione dell'attività lavorativa non puoi chiedere il riscatto totale se tali eventi si verificano nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Valore di riscatto

Il valore di riscatto totale, al lordo delle tasse, è calcolato con modalità diverse secondo la forma di gestione.

Soluzione Garantita

	Valore di riscatto
GESTIONE PREVIDENZA	Capitale acquisito con tutti i contributi versati, comprensivo delle rivalutazioni già maturate ed ulteriormente rivalutato per il periodo di tempo compreso tra ▪ fino al 25/02/2024: l'ultimo anniversario della data di adesione ▪ dal 26/02/2024: l'ultima data (31 dicembre) di rivalutazione annuale e la data di ricezione della richiesta di riscatto (Art. 6.1)

Soluzione Dinamica

	Valore di riscatto
GESTIONE PREVIDENZA	Capitale acquisito con tutti i contributi versati, comprensivo delle rivalutazioni già maturate ed ulteriormente rivalutato per il periodo di tempo compreso tra ▪ fino al 25/02/2024: l'ultimo anniversario della data di adesione ▪ dal 26/02/2024: l'ultima data (31 dicembre) di rivalutazione annuale e la data di ricezione della richiesta di riscatto (Art. 6.1).
EV Strategia Internazionale	Controvalore delle quote di EV Strategia Internazionale attribuite alla tua posizione individuale, calcolato secondo quanto indicato dall'Art. 4.3.

Art. 11.2 – Riscatto parziale

Casi previsti

Il riscatto parziale comporta la riduzione del capitale maturato sulla tua posizione individuale. Di conseguenza diminuiscono anche le prestazioni che ti pagheremo successivamente.

Il riscatto parziale fino al 50% della tua posizione individuale maturata è previsto in caso di:

1. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
2. ricorso da parte del tuo datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria o ordinaria.

Valore di riscatto

Il valore di riscatto parziale è pari all'importo da te richiesto al lordo delle tasse.

Eseguiamo un disinvestimento per tale importo con modalità diverse secondo la forma di gestione.

Soluzione Garantita

	Modalità di liquidazione
GESTIONE PREVIDENZA	Liquidazione dal capitale maturato sulla tua posizione individuale di un importo pari al valore di riscatto parziale richiesto.

Soluzione Dinamica

	Modalità di liquidazione
EV Strategia Internazionale	Disinvestimento dal Fondo di un numero di quote il cui controvalore (Art. 4.3) rispetta il rapporto tra valore di riscatto parziale richiesto e il capitale complessivamente investito.
GESTIONE PREVIDENZA	Liquidazione dal capitale maturato sulla tua posizione individuale di un importo che rispetta il rapporto tra valore di riscatto parziale richiesto e il capitale complessivamente investito.

Eseguiamo il disinvestimento con una modalità diversa, nel caso tu richieda il riscatto nel periodo della riallocazione (Art. 4.1) necessario per aumentare la percentuale d'investimento in EV Strategia Internazionale che risulti minore rispetto a quella indicata nella Tabella 1.

In questo caso disinvestiremo l'importo da te richiesto dal capitale maturato sulla tua posizione individuale investito in GESTIONE PREVIDENZA, fino al raggiungimento della relativa percentuale di investimento indicata nella Tabella 1.

In ogni caso non disinvestiremo un importo superiore a quello oggetto della riallocazione. Se l'importo da te richiesto sarà superiore all'importo oggetto della riallocazione, disinvestiremo la parte eccedente secondo le modalità sopra indicate.

Art. 11.3 – Modalità di riscatto

Richiesta di informazioni sul valore di riscatto

Puoi chiedere informazioni sul valore di riscatto totale o parziale contattando o scrivendo a:

Generali Italia S.p.A.
Servizio Clienti
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Telefono 848 800 721
e-mail info.clienti.Vita@generali.com

Documenti da inviare

Con la richiesta di riscatto invia i documenti indicati nella Tabella 2. Ci riserviamo la facoltà di chiedere ogni altro eventuale documento necessario per il pagamento del valore di riscatto.

Tabella 2

Tipo di riscatto	Casi previsti	Documenti
Riscatto totale	Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo	Attestazione rilasciata dall'ente previdenziale di riferimento che dichiara lo stato di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Riscatto totale	Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi	Documentazione attestante la disoccupazione/inoccupazione dell'iscritto al momento della richiesta: autocertificazione attestante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la condizione di non occupazione, unitamente a documento dal quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Riscatto parziale	Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi	Documentazione attestante la disoccupazione/inoccupazione dell'iscritto al momento della richiesta: autocertificazione attestante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la condizione di non occupazione, unitamente a documento dal quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Riscatto parziale	Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria	Documentazione dalla quale risulti la cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione guadagni (o per mobilità); oppure dalla quale risulti che vi sia cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi.
Riscatto per decesso	Successione legittima o testamentaria	Fotocopia fronte retro del documento di identità dei beneficiari e copia dei loro codici fiscali Certificato di morte dell'iscritto o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'iscritto sottoscritta da un erede Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti: ▪ se l'iscritto ha lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato ▪ l'elenco degli eredi legittimi e testamentari dell'iscritto, se gli aventi diritto sono gli eredi Copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.
	Beneficiari "figli nati e nascituri" o "coniuge" e se il rapporto di parentela non è specificato nel testamento o nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Certificato o autocertificazione di stato di famiglia dell'iscritto
	Beneficiario incapace di agire	Originale o copia autentica del decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore all'incasso delle somme spettanti all'incapace
	Beneficiario persona giuridica	Documento comprovante generalità e poteri del rappresentante legale

Termine per il pagamento

Al ricevimento della documentazione completa, verificati i requisiti, eseguiremo il pagamento del valore di riscatto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricezione di tale documentazione.

Art. 12 – Anticipazioni

In presenza di casi di particolare rilevanza attinenti la tua vita personale o per tue esigenze, previsti dalla normativa, puoi chiedere, prima della data di pensionamento, pagamenti parziali del capitale maturato sulla tua posizione individuale.

Il pagamento di anticipazioni comporta la riduzione del capitale maturato sulla tua posizione individuale. Di conseguenza diminuiscono anche le prestazioni che ti pagheremo successivamente. In qualsiasi momento puoi versare contributi aggiuntivi a titolo di reintegro degli importi ricevuti come anticipazioni.

Casi previsti

Puoi chiedere le anticipazioni della tua posizione individuale maturata nei casi indicati nella Tabella 3.

Tabella 3

Casi previsti	Quando	Importo dell'anticipazione
Spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti la tua persona, il tuo coniuge o i tuoi figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.	In qualsiasi momento	Importo non superiore al 75% del capitale maturato sulla tua posizione individuale
– Acquisto della prima casa di abitazione per te o per i tuoi figli. – Realizzazione sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.	Dopo 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche	Importo non superiore al 75% del capitale maturato sulla tua posizione individuale
Ulteriori tue esigenze personali	Dopo 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari	Non superiore al 30% del capitale maturato sulla tua posizione individuale

Concorrono a determinare il periodo minimo di 8 anni per il diritto alla richiesta di anticipazioni, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari da te maturati (anche diverse da CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS) e per i quali non hai richiesto il riscatto totale della tua posizione individuale.

Valore di anticipazione

Il valore di anticipazione è pari all'importo da te richiesto al lordo delle tasse.

Eseguiamo un disinvestimento per tale importo con modalità diverse secondo la forma di gestione.

Soluzione Garantita

	Modalità di liquidazione
GESTIONE PREVIDENZA	Liquidazione dal capitale maturato sulla tua posizione individuale di un importo pari al valore di anticipazione.

Soluzione Dinamica

	Modalità di liquidazione
EV Strategia Internazionale	Disinvestimento dal Fondo di un numero di quote il cui controvalore (Art. 4.3) rispetta il rapporto tra valore di anticipazione e il capitale complessivamente investito.
GESTIONE PREVIDENZA	Liquidazione dal capitale maturato sulla tua posizione individuale di un importo che rispetta il rapporto tra valore di anticipazione e il capitale complessivamente investito.

Eseguiamo il disinvestimento con una modalità diversa, nel caso tu richieda un'anticipazione nel periodo della riallocazione (Art. 4.1) necessario per aumentare la percentuale d'investimento in EV Strategia Internazionale che risulti minore rispetto a quella indicata nella Tabella 1. In questo caso disinvestiremo l'importo da te richiesto dal capitale maturato sulla tua posizione individuale investito in GESTIONE PREVIDENZA, fino al raggiungimento della relativa percentuale di investimento indicata nella Tabella 1.

In ogni caso non disinvestiremo un importo superiore a quello oggetto della riallocazione. Se l'importo da te richiesto fosse superiore all'importo oggetto della riallocazione, disinvestiremo la parte eccedente secondo le modalità sopra indicate.

Limiti di importo

Il totale delle somme che ti paghiamo per tutte le eventuali anticipazioni non può superare il 75% della tua posizione individuale maturata, incrementata delle eventuali anticipazioni pagate e non reintegrate.

Richiesta di informazioni

Puoi chiedere informazioni sul valore di anticipazione contattando o scrivendo a:

Generali Italia S.p.A.
Servizio Clienti
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Telefono 848 800 721
e-mail info.clienti.Vita@generali.com

Documenti da inviare

Con la richiesta di anticipazione invia tutti i documenti indicati nel “Documento sulle anticipazioni” pubblicato sui nostri siti internet. Puoi richiedere tale documento anche a:

Generali Italia S.p.A.
Servizio Clienti
Telefono 848 800 721
e-mail info.clienti.Vita@generali.com

Ci riserviamo la facoltà di chiedere ogni altro eventuale documento necessario per il pagamento del valore di anticipazione.

Termine per il pagamento

Per le anticipazioni Generali Italia S.p.A. esegue tempestivamente il pagamento del valore di anticipazione e comunque non oltre il termine massimo di **6 mesi** decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Generali Italia S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

Art. 13 – Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare comporta la cessazione della partecipazione al PIP e consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica senza interruzioni.

Il trasferimento della posizione individuale non è soggetto a tassazione.

Casi previsti

Dopo 2 anni di partecipazione al PIP, puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare.

Puoi richiedere il trasferimento, prima di tale termine in caso di:

- svolgimento di una nuova attività lavorativa, che comporta l'accesso a una nuova forma pensionistica complementare. In tale situazione ricorda che puoi anche interrompere il versamento dei contributi e proseguire la partecipazione al PIP senza effettuare il trasferimento della tua posizione;
- volontà di avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita offerte da altra forma pensionistica complementare, avendo già maturato i requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica;
- applicazione di modifiche significative del Regolamento del PIP (es. peggioramento delle condizioni economiche, modifiche delle caratteristiche del PIP Regolamento Parte VI).

Documenti da inviare

Con la richiesta di trasferimento invia i seguenti documenti:

- richiesta di trasferimento da te sottoscritta;
- attestazione della tua iscrizione alla nuova forma pensionistica complementare;
- istruzioni da parte della nuova forma pensionistica complementare per il trasferimento dell'importo.

Termine per il trasferimento

Generali Italia S.p.A. provvede, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore della posizione individuale maturato alla data della richiesta di trasferimento. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Generali Italia S.p.A. richiede

gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 14 – Garanzie accessorie

Puoi acquistare una o più delle seguenti garanzie accessorie facoltative:

- Long Term Care (Art. 14.2);
- Dread Disease (Art. 14.3);
- Invalidità Totale e Permanente (Art. 14.4).

Art. 14.1.1 – Operatività delle garanzie accessorie

Puoi acquistare le garanzie accessorie, in qualità di assicurato, solo in abbinamento al PIP, sia in fase di adesione sia nel corso della durata contrattuale.

Adesione alle garanzie

Le caratteristiche delle garanzie accessorie sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto tempo per tempo in vigore.

Le garanzie sono efficaci e decorrono a condizione che:

- tu abbia pagato i premi;
- il tuo stato di salute ed il tuo stile di vita rientrino nelle condizioni di assicurabilità (Questionario anamnestico);
- la tua età anagrafica, alla data di decorrenza, sia compresa tra i 20 e i 55 anni.

Le garanzie accessorie decorrono dalla data di adesione al PIP oppure **(solo fino al 25/02/2024)** dall’anniversario della data di adesione nel caso di acquisto nel corso della durata contrattuale. Per acquistare le garanzie accessorie devi:

- al momento dell’adesione al PIP, compilare la relativa sezione del modulo di adesione e sottoscrivere la dichiarazione sulla tua condizione di assicurabilità, dopo aver risposto alle domande del Questionario anamnestico;
- nel corso della durata contrattuale **(solo fino al 25/02/2024)**, inviare la richiesta entro 60 giorni dall’anniversario della data di adesione

Questionario Anamnestico

Ciascuna garanzia accessoria prevede un Questionario anamnestico specifico, allegato alle Condizioni Generali di Contratto. Nel Questionario anamnestico sono indicati i parametri relativi alla condizione di assicurabilità.

In qualità di Assicurato rientri nella condizione di assicurabilità nel caso in cui tu abbia dato risposta negativa ad ogni domanda e non abbia omesso alcuna risposta.

Per il pagamento della prestazione, valuteremo la dichiarazione sulla tua condizione di assicurabilità, che hai sottoscritto al momento dell’attivazione delle garanzie accessorie dopo aver compilato il Questionario anamnestico.

Limiti

In ogni caso ciascuna garanzia è sottoposta ai limiti previsti dalla Clausola di carenza e il periodo di franchigia (Art. 14.1.2).

Art. 14.1.2 – Clausola di carenza e periodo di franchigia Carenza

Ciascuna garanzia accessoria prevede un periodo di carenza, durante il quale la copertura assicurativa non è operante.

Garanzia	Periodo di carenza
Long Term Care	Per infortunio: nessuna carenza Per malattia: – 12 mesi dalla decorrenza – 36 mesi dalla decorrenza se la non autosufficienza sia conseguenza di patologie nervose o mentali dovute a causa organica (ad esempio: morbo di Alzheimer o di Parkinson)
Dread Disease	6 mesi dalla decorrenza
Invalidità Totale Permanente	6 mesi dalla decorrenza

Il periodo di carenza si applica anche nel caso di acquisto della garanzia accessoria in corso di contratto e nel caso di riattivazione a seguito di interruzione del pagamento dei premi (Art. 14.1.4).

Eventi accidentali

A seconda della garanzia accessoria, il periodo di carenza non si applica in caso di sopravvenuta non autosufficienza (Long Term Care), o di malattia (Dread Disease), o di invalidità (Invalidità Totale Permanente) causate da eventi accidentali.

Rapporto visita medica

Il periodo di carenza non opera nel caso in cui ti sia sottoposto a visita medica ed abbia prodotto il "Rapporto di visita medica" e i referti degli esami in esso indicati.

La copertura assicurativa è subordinata alla nostra verifica della completezza della documentazione sanitaria che hai inviato e della sua corrispondenza con le dichiarazioni contenute nel "Rapporto di visita medica". Ci riserviamo la facoltà di rifiutare l'assunzione del rischio, e quindi di non accettare la tua richiesta di acquisto delle garanzie accessorie, se dal confronto emergono incongruenze e/o fattori di rischio relativi al tuo stato di salute.

Ti comunicheremo per iscritto l'eventuale mancata assunzione del rischio entro 30 giorni da quando riceveremo la documentazione completa.

Puoi recedere dalla garanzia accessoria per mancata assunzione del rischio solo nel caso tu abbia acquistato le garanzie accessorie al momento dell'adesione al PIP. Hai la facoltà di recedere entro 30 giorni dal ricevimento della nostra comunicazione di mancata assunzione del rischio.

Il recesso ha effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della tua richiesta.

Franchigia

Ciascuna garanzia accessoria prevede un periodo di franchigia, in quanto ai fini del pagamento delle prestazioni è necessario che il tuo stato di salute sia stabilizzato.

Ti pagheremo, pertanto, la prestazione assicurata nel caso in cui il sinistro sia coperto, trascorso il periodo di franchigia indicato nella Tabella. Il periodo di franchigia decorre dalla prima diagnosi medica che certifica:

- perdita stabilizzata dell'autosufficienza (Long Term Care);
- malattie o particolari situazioni sanitarie che comportano un grado di invalidità permanente superiore a 5% (Dread Disease);
- malattie organiche o lesioni fisiche che comportano una invalidità permanente pari o superiore al 66% (Invalidità Totale e Permanente).

Garanzia	Periodo di carenza
Long Term Care	3 mesi
Dread Disease	1 mese
Invalidità Totale Permanente	3 mesi

Art. 14.1.3 – Cause di esclusione

Ciascuna garanzia accessoria è operante qualunque sia la causa del sinistro (come definito agli Artt. 14.2.1., 14.3.1. e 14.4.1.) senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti della tua professione, ad eccezione dei casi in cui il sinistro sia causato da:

- a) tua attività dolosa;
- b) tua partecipazione attiva ad atti dolosi;
- c) tua partecipazione attiva ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione di carattere militare;
- d) tua partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- e) alcoolismo o dipendenza da droghe, a meno che le droghe consumate non siano prescritte da un medico abilitato alla professione;
- f) tuo volontario rifiuto o negligenza, imprudenza e imperizia nell'osservare prescrizioni mediche;
- g) contaminazione radioattiva o nucleare;
- h) tuo tentato suicidio, lesioni o malattie provocate intenzionalmente;
- i) incidente di volo, se viaggi a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggi in qualità di membro dell'equipaggio;
- j) tuo esercizio delle seguenti attività sportive: automobilismo, motociclismo, moto nautica, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, speleologia senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, arti marziali, lotta

- nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey, kay rafting, immersione con autorespiratore, sport aerei (paracadutismo, deltaplano, parapendio, vela);
- k) tue affezioni o incidenti verificatisi in data precedente la data di adesione al contratto;
- l) tuoi problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica, ad esempio schizofrenia o depressione.

Art. 14.1.4 – Interruzione del pagamento dei premi e gli effetti

Fino al 25/02/2024

Puoi interrompere il pagamento dei premi relativi alla garanzia accessoria.

Dopo 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata la garanzia accessoria si estingue e ne cessano tutti gli effetti (Art. 14.1.5). In questo caso, puoi attivare nuovamente la garanzia accessoria nei limiti e secondo le modalità previste per l'acquisto delle garanzie accessorie nel corso della sottoscrizione del contratto (Art. 14.1.1).

Dal 26/02/2024

Per le assicurazioni complementari non è prevista la possibilità di cessare il versamento dei relativi premi se non interrompendo il piano di versamento di previdenza complementare.

Se l'aderente sospende la contribuzione volontaria, le assicurazioni accessorie sono interrotte. Il periodo di interruzione inizia decorso un anno solare dall'ultimo contributo volontario; non sono conseguentemente dovute le prestazioni accessorie per eventi verificatisi a partire da tale data.

Riattivazione delle assicurazioni accessorie

L'eventuale ripresa della contribuzione volontaria determina automaticamente la riattivazione delle assicurazioni a partire dalla data del versamento; se l'interruzione è superiore a 24 mesi, Generali Italia S.p.A. può non riattivare l'assicurazione accessoria o chiedere un premio maggiore, che l'aderente può rifiutare.

In tali casi le assicurazioni accessorie si estinguono e rimane in vigore esclusivamente il piano di accumulo previdenziale.

Le assicurazioni accessorie non sono riattivabili se, nel periodo di interruzione della contribuzione, si è verificato l'evento coperto.

Art. 14.1.5 – Estinzione della garanzia

Ciascuna garanzia accessoria si estingue e ne cessano tutti gli effetti in caso di:

- mancato pagamento dei premi (Art. 14.1.4);
- tua espressa rinuncia;
- tuo decesso;
- pagamento delle prestazioni per le garanzie Dread Disease e Invalidità Totale e Permanente.

Dal 26/02/2024

E' possibile interrompere il pagamento dei premi relativi alle coperture accessorie solo interrompendo il piano di versamento di previdenza complementare. In caso di trasferimento le eventuali coperture accessorie collegate alla posizione previdenziale si estinguono contestualmente.

Art. 14.1.6 – Dichiarazioni rilevanti per la determinazione del rischio

Hai l'obbligo di comunicarci le circostanze, a te note, rilevanti per la determinazione del rischio (Art. 14.1.1).

Dichiarazioni inesatte o reticenti

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze a fronte delle quali avremmo rifiutato l'assunzione del rischio, è nostro diritto:

• quando esiste dolo o colpa grave:

- impugnare la garanzia accessoria entro e non oltre 3 mesi dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza. Entro tale termine ti

- comunicheremo la nostra volontà di annullare la garanzia accessoria;
- trattenere l'ultimo premio versato relativo al periodo in corso.

• **quando non esiste dolo o colpa grave:**

- recedere dalla garanzia accessoria entro e non oltre 3 mesi dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza. Entro tale termine ti comunicheremo la nostra volontà di recedere dalla garanzia accessoria;
- trattenere, in caso di sopravvenuta non autosufficienza, malattia e invalidità totale permanente, l'ultimo premio versato se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato per il recesso.

L'indicazione non corretta della tua età, che concorre a determinare l'importo del premio delle garanzie accessorie, comporta la rettifica dell'eventuale prestazione in base alla tua età reale.

Art. 14.1.7 – Premi versati a fronte delle garanzie accessorie

L'importo del premio delle garanzie accessorie è determinato in funzione della tua età e, se hai aderito prima del 21 dicembre 2012, anche del tuo sesso.

Il premio delle garanzie accessorie è annuo. Il pagamento può avere periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile e deve coincidere con quella relativa al versamento dei tuoi contributi. In caso di acquisto di più garanzie accessorie la periodicità di pagamento deve essere la stessa. Il premio così calcolato garantisce il pagamento della prestazione nel caso in cui la non autosufficienza, la malattia o l'invalidità totale permanente sopraggiunga nel corso dell'anno, del semestre, del trimestre o del mese in relazione alla rateazione di pagamento del premio prescelta.

Dal 26/02/2024

Le assicurazioni accessorie sono prestate a fronte di un premio annuo prelevato dal contributo volontario qualora quest'ultimo sia capiente. Il contributo volontario per essere capiente deve essere di importo superiore, rispetto al premio relativo alle assicurazioni accessorie, di almeno €20 al momento dell'attivazione delle assicurazioni accessorie stesse e di almeno €1 per i contributi volontari successivi al primo.

Se il contributo volontario è versato con frequenza inferiore all'anno, Generali Italia S.p.A. preleva:

- dalla prima rata l'intero premio annuo per le coperture accessorie
- da ogni successivo contributo volontario un premio di importo proporzionale al periodo che intercorre tra la data di versamento del nuovo contributo volontario e la data del versamento del precedente contributo volontario. In questo modo, se la frequenza del contributo volontario è inferiore all'anno, le coperture accessorie sono garantite sempre per un periodo di un anno a decorrere dal versamento dell'ultimo contributo volontario.

Esempio

In caso di rateazione mensile del contributo volontario, se il primo contributo volontario è corrisposto il 1° gennaio 2025 sono prelevati € 150 per le coperture accessorie, le relative assicurazioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2025. Al versamento del successivo contributo volontario, il 1° febbraio 2025, sarà prelevato un importo pari a € 12,50 (calcolato dividendo il premio annuale di €150 per 12, considerata la rateazione mensile scelta), e l'assicurazione sarà in vigore sino al 31 gennaio 2026.

Nell'annualità in cui l'aderente compie 67 anni, momento in cui le assicurazioni accessorie Dread Disease, Invalidità Totale e Permanente e Long Term Care si estinguono, i relativi premi prelevati sono riproporzionati.

Coefficienti per determinare il premio annuo

Per determinare l'importo del premio delle garanzie accessorie si applicano i coefficienti indicati nelle Tabelle seguenti:

Garanzia	Tabelle
Long Term Care	per le adesioni fino al 20 dicembre 2012: 16, 17, 18, 19 per le adesioni dal 21 dicembre 2012: 22, 23, 24, 25
Dread Disease	per le adesioni fino al 20 dicembre 2012: 20 per le adesioni dal 21 dicembre 2012: 26
Invalidità Totale Permanente	per le adesioni fino al 20 dicembre 2012: 21 per le adesioni dal 21 dicembre 2012: 27

Ti garantiamo tali coefficienti per 5 anni dalla data di adesione al PIP.

Modifica dei coefficienti e recesso

Possiamo modificare i coefficienti ad intervalli di tempo non inferiori a 5 anni, in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività.
Ti comunicheremo tempestivamente l’eventuale modifica. Entro 30 giorni dal ricevimento della nostra comunicazione, puoi recedere dalle garanzie accessorie.

Art. 14.1.8 - Pagamento delle prestazioni

Denuncia del sinistro

Devi fare una denuncia di sinistro entro 60 giorni dalla data in cui sono state accertate le condizioni di salute, che ti danno diritto al pagamento dell’eventuale prestazione. Prendiamo in considerazione la data in cui è avvenuto il sinistro per valutare l’operatività della garanzia.
Invia una dichiarazione dettagliata del tuo stato di salute con la documentazione indicata all’Art. 14.1.9.
Entro 10 giorni lavorativi da quando riceviamo la denuncia di sinistro, ti invieremo un questionario specifico che deve essere compilato dal medico curante.
Ci riserviamo il diritto di chiedere tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro e di accertare il tuo stato di salute con medici di nostra fiducia.

Tempistiche

Pagheremo l’importo eventualmente dovuto entro 30 giorni da quando riceviamo la documentazione completa; oltre questo termine e a partire dallo stesso ti sono dovuti gli interessi moratori.

Art. 14.1.9 – Documentazione richiesta per i pagamenti delle prestazioni

Invia, con la denuncia di sinistro, i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza del tuo diritto alla prestazione ed a individuare l’avente diritto al pagamento.

I documenti necessari sono indicati nella seguente tabella:

Long Term Care	Dread Disease	Invalidità Totale e Permanente
Richiesta da te firmata	Richiesta da te firmata	Richiesta da te firmata
Diagnosi medica che attesti la sopravvenuta non autosufficienza	Diagnosi medica che attesti l'insorgenza delle malattie o delle particolari situazioni sanitarie	Diagnosi medica che attesti la sopravvenuta malattia organica o lesione fisica
Questionario da noi redatto, che deve essere compilato e sottoscritto a opera del tuo medico curante	Questionario da noi redatto, che deve essere compilato e sottoscritto a opera del tuo medico curante	Questionario da noi redatto, che deve essere compilato e sottoscritto a opera del tuo medico curante
Autocertificazione della tua esistenza in vita che ci devi inviare ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita vitalizia		

Art. 14.2 – Garanzia accessoria Long Term Care

Art. 14.2.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia Long Term Care prevede il pagamento a tuo favore di una rendita vitalizia mensile posticipata nel caso di perdita stabilizzata dell’autosufficienza.
Al momento dell’acquisto della garanzia scegli tra:

- una rendita vitalizia mensile costante. L’importo da te scelto al momento dell’acquisto della garanzia rimane fisso;
- una rendita vitalizia mensile rivalutabile annualmente del 2% annuo composto. L’importo da te scelto al momento dell’acquisto della garanzia cresce nel tempo. Rivalutiamo ogni anno l’importo della rendita a partire dalla data di decorrenza della garanzia fino alla data dell’eventuale sinistro. Durante il periodo di pagamento della rendita l’importo è costante.

Al momento del pagamento della rendita puoi chiedere che ti sia pagato un capitale:

- non superiore al 30% del valore della rendita;

- pari al 100% del valore della rendita se l'importo annuo è inferiore al 50% dell'assegno sociale (Art. 3, comma 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Importo della rendita

Puoi scegliere l'importo della rendita vitalizia tra un massimo di 1.000 euro mensili ad un minimo di 300 euro mensili. L'importo della rendita indicato nel modulo di adesione non può essere modificato nel periodo in cui la garanzia è operante.

Perdita dell'autosufficienza

Le prestazioni per la perdita totale di autosufficienza sono erogate in caso di un'invalidità fisica totale e presumibilmente permanente che non permetta all'Assicurato di svolgere almeno 3 dei 4 atti "elementari" della vita quotidiana necessitando pertanto dell'assistenza di una terza persona oppure di un deficit cognitivo, ovvero di un deterioramento o una perdita delle facoltà mentali dovuti a causa organica identificabile e dimostrata dal peggioramento della capacità dell'Assicurato di pensare, percepire, ragionare e ricordare, comprovate da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (determinato in base alla documentazione clinica e ai test neuropsicologici standard, tipo Mini Mental State Examination), che comportino l'impossibilità totale di compiere almeno 3 dei 4 atti "elementari" della vita quotidiana anche con l'impiego di ausili specifici e che determinino la necessità di assistenza e supervisione costanti di un'altra persona.

Le attività elementari della vita quotidiana sono definite come:

- **lavarsi o mantenere una corretta igiene personale:** capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo utilizzando impianti di messa a norma (lavabo, doccia o vasca da bagno) la parte superiore e inferiore del corpo così da mantenere, in maniera del tutto spontanea, anche in caso di incontinenza, un livello soddisfacente di igiene personale, senza l'assistenza di una terza persona.
- **vestirsi:** capacità di vestirsi e svestirsi, allacciare e slacciare in modo appropriato ogni tipo di indumento dalla testa ai piedi, compresi indumenti speciali o protesi adatte alla disabilità dell'Assicurato senza l'assistenza di una terza persona. Resta inteso che qualora l'Assicurato necessiti di aiuto solo per mettere o togliere le calze, calzini o scarpe non è considerato del tutto incapace di vestirsi.
- **nutrirsi:** capacità di bere e di mangiare autonomamente il cibo preparato e servito da altri senza l'assistenza di una terza persona. Resta inteso che se le esigenze di aiuto sono relative al solo taglio di alimenti, l'Assicurato non si ritiene totalmente incapace di mangiare.
- **spostarsi:** capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l'aiuto di ausili specifici, senza l'assistenza di una terza persona.

Art. 14.2.2. – Durata della garanzia

Fino al 25/02/2024

La garanzia opera per tutta la durata della fase di accumulo del PIP.

Inoltre, al termine della fase di accumulo, puoi pagare un premio in un'unica soluzione per garantirti, per tutta la durata della tua vita, il diritto di ricevere la rendita vitalizia mensile in qualsiasi momento sopraggiunga la non autosufficienza.

Dal 26/02/2024

La scadenza dell'assicurazione accessoria coincide con il 67° compleanno dell'aderente; alla scadenza l'assicurazione accessoria si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

Ti ricordiamo che abbiamo la facoltà di recedere dalla garanzia accessoria solo nei casi previsti dall'Art. 14.1.6.

Art. 14.3 – Garanzia accessoria Dread Disease

Art. 14.3.1. – Oggetto della garanzia

Capitale

La garanzia Dread Disease prevede il pagamento a tuo favore di un capitale nel caso di sopravvenute malattie o particolari situazioni sanitarie, che comportano un tuo grado di invalidità permanente superiore al 5%.

Massimali

Il capitale massimo assicurabile è pari a 60.000 euro e quello minimo è pari a 10.000 euro. L'importo del capitale indicato nel modulo di adesione non può essere modificato nel periodo in cui la garanzia è operante.

Malattie e particolari situazioni sanitarie

Le malattie o particolari situazioni sanitarie, che comportano un grado di invalidità permanente superiore al 5%, sono:

Infarto miocardico

Diagnosi definitiva di infarto miocardico acuto: necrosi (morte) di una parte del muscolo cardiaco dovuta ad ostruzione dell'afflusso di sangue.

La diagnosi deve essere confermata dall'innalzamento e/o caduta dei biomarker cardiaci (Troponina I, Troponina T o CK-MB) con almeno un livello al di sopra del 99° percentile del limite superiore di riferimento, più uno dei seguenti parametri:

- segni e sintomi cardiaci acuti che indicano un attacco di cuore;
- nuove alterazioni elettrocardiografiche seriali, in concomitanza con uno dei seguenti parametri: sopraslivellamento o sottoslivellamento del tratto ST, inversione dell'onda T, onde Q patologiche o blocco di branca sinistra.

Sono escluse altre sindromi coronariche acute, compresa l'angina pectoris instabile.

Chirurgia Cardiovascolare

Intervento di cardiocirurgia in campo aperto per correggere la stenosi o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante un innesto di bypass.

Sono escluse l'angioplastica transluminale coronarica percutanea (PTCA) e tutte le altre tecniche che prevedono l'innesto di un catetere nell'arteria o le procedure con laser.

Ictus cerebrale

Necrosi del tessuto cerebrale dovuta a un afflusso insufficiente di sangue o di emorragia che ha come conseguenza tutte le seguenti condizioni:

- comparsa di nuovi sintomi neurologici compatibili con un ictus;
- insorgenza di nuovi deficit neurologici obiettivabili all'esame clinico che persistono in modo continuativo per almeno 60 giorni dopo la diagnosi di ictus;
- nuovi riscontri alla TAC o RMI, se eseguiti, compatibili con la diagnosi clinica.

La definizione non comprende:

- attacco ischemico transitorio (TIA);
- lesioni da trauma al tessuto cerebrale o ai vasi sanguigni;
- emorragia secondaria in una lesione cerebrale preesistente;
- una anomalia riscontrata nel cervello o con altre tecniche di imaging in assenza di sintomi clinici e segni neurologici correlati.

Tumore

Diagnosi di un tumore maligno caratterizzato da una crescita incontrollata e da una diffusione di cellule maligne con invasione dei tessuti sani.

La diagnosi di cancro deve essere confermata da referto istopatologico.

Il cancro comprende: la leucemia, i linfomi maligni, compresi i linfomi cutanei, la malattia di Hodgkin, le neoplasie maligne del midollo osseo ed i sarcomi.

Sono esclusi dalla definizione:

- "Carcinoma in situ", o tumore "in situ", displasia e tutte le forme premaligne;
- tumore della prostata, salvo che non sia progredita almeno alla categoria T2N0M0 della classificazione TNM;
- qualsiasi tumore cutaneo primario diverso dal melanoma maligno che si sia diffuso oltre l'epidermide (lo strato superficiale della pelle);
- carcinoma papillare della ghiandola tiroide confinato all'organo;
- tutti i tumori ed i cancri in presenza di infezione da HIV.

Trapianto d'organo

Il sottoporsi a un trapianto come ricevente di uno dei seguenti organi umani interi: cuore, polmone, fegato, rene o pancreas.

Questa definizione non comprende il trapianto di altri organi, parti di organi, tessuti o cellule. Trapianto completo di uno dei suddetti organi che devono essere di origine umana. Il trapianto parziale o l'impiego di cellule staminali non è compreso in questa definizione. Non sono compresi i donatori di organi.

Insufficienza renale

Malattia renale cronica (insufficienza renale) all'ultimo stadio che richiede emodialisi regolare. La malattia renale cronica (CKD) di stadio 5 o insufficienza renale è definita da una velocità di filtrazione glomerulare (GFR) inferiore a 15ml/min/1,73m².

Non tutti i soggetti con CKD, stadio 5 saranno sottoposti in dialisi, ma praticamente tutti i pazienti con una GFR inferiore a 10ml/min/1,73 m² sono già in dialisi.

Art. 14.3.2 – Durata della garanzia

La garanzia può essere prestata fino al tuo 65° anno di età e decade automaticamente al raggiungimento di tale età.

Se raggiungi il 65° anno dopo il pagamento del premio, la garanzia resta in vigore fino alla scadenza del periodo di copertura per il quale il premio è stato versato.

Dal 26/02/2024

La scadenza dell'assicurazione accessoria coincide con il 67° compleanno dell'aderente; alla scadenza l'assicurazione accessoria si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

Art. 14.4 – Garanzia accessoria Invalidità Totale e Permanente

Art. 14.4.1 – Oggetto della garanzia

Capitale

La garanzia Invalidità Totale e Permanente prevede il pagamento a tuo favore di un capitale nel caso di sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 66%.

La malattia organica o lesione fisica deve essere indipendente dalla tua volontà, oggettivamente accertabile e comportare, presumibilmente, la perdita totale e permanente della capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla tua professione o mestiere.

Massimali

Il capitale massimo assicurabile è pari a 60.000 euro e quello minimo è pari a 10.000 euro. L'importo del capitale indicato nel modulo di adesione non può essere modificato nel periodo in cui la garanzia è operante.

Art. 14.4.2 – Durata della garanzia

La garanzia può essere prestata fino al tuo 65° anno di età e decade automaticamente al raggiungimento di tale età.

Se raggiungi il 65° anno dopo il pagamento del premio, la garanzia resta in vigore fino alla scadenza del periodo di copertura per il quale il premio è stato versato.

Dal 26/02/2024

La scadenza dell'assicurazione accessoria coincide con il 67° compleanno dell'aderente; alla scadenza l'assicurazione accessoria si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

Art. 15 – Foro Competente

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del tuo luogo di residenza o di domicilio elettivo o di quello dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

Art. 17 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Il presente contratto non è in alcun modo operante e Generali Italia S.p.A. non è tenuta a pagare alcuna prestazione se il fatto di considerare operante il contratto o di pagare una prestazione espone Generali

Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita riportano i coefficienti utilizzati per calcolare l'importo della prestazione in rendita a partire dal capitale maturato sulla posizione individuale.

	Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012	Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014	Per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018	Per le adesioni dal 01 agosto 2018
rendita vitalizia rivalutabile - maschi	Tabella 4	Tabella 10	Tabella 13	Tabella 28
rendita vitalizia rivalutabile - femmine	Tabella 5			
rendita certa fino all'85° anno di età e poi vitalizia - maschi	Tabella 6	Tabella 11	Tabella 14	Tabella 29
rendita certa fino all'85° anno di età e poi vitalizia - femmine	Tabella 7			
rendita vitalizia con controassicurazione al 100% - maschi	Tabella 8	Tabella 12	Tabella 15	Tabella 30
rendita vitalizia con controassicurazione al 100% - femmine	Tabella 9			

TABELLA ETÀ CORRETTA per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA ETÀ CORRETTA per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

TABELLA ETÀ CORRETTA per le adesioni dal 29 novembre 2014

Rendita vitalizia reversibile:

Tabella non presente dato l'elevato numero dei coefficienti di conversione determinato dalle possibili combinazioni dei dati necessari per il calcolo. Invieremo su richiesta i coefficienti di conversione personalizzati.

TABELLE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DELLE GARANZIE ACCESSORIE

	Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012	Per le adesioni dal 21 dicembre 2012
Long Term Care - premio annuo - rendita vitalizia costante	Tabella 16	Tabella 22
Long Term Care - premio unico - rendita vitalizia costante	Tabella 17	Tabella 23
Long Term Care - premio annuo rivalutabile - rendita vitalizia rivalutabile	Tabella 18	Tabella 24
Long Term Care - premio unico - rendita vitalizia rivalutabile	Tabella 19	Tabella 25
Dread Disease - premio annuo	Tabella 20	Tabella 26
Invalidità Totale Permanente - premio annuo	Tabella 21	Tabella 27

TABELLA 4

RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

MASCHI

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	30,584368	30,834368	30,959368	31,042701
44	30,068030	30,318030	30,443030	30,526363
45	29,545364	29,795364	29,920364	30,003697
46	29,016077	29,266077	29,391077	29,474410
47	28,479744	28,729744	28,854744	28,938077
48	27,936864	28,186864	28,311864	28,395197
49	27,387379	27,637379	27,762379	27,845712
50	26,831201	27,081201	27,206201	27,289534
51	26,268550	26,518550	26,643550	26,726883
52	25,699664	25,949664	26,074664	26,157997
53	25,124900	25,374900	25,499900	25,583233
54	24,544715	24,794715	24,919715	25,003048
55	23,959357	24,209357	24,334357	24,417690
56	23,368782	23,618782	23,743782	23,827115
57	22,772976	23,022976	23,147976	23,231309
58	22,171738	22,421738	22,546738	22,630071
59	21,565274	21,815274	21,940274	22,023607
60	20,954239	21,204239	21,329239	21,412572
61	20,340060	20,590060	20,715060	20,798393
62	19,724813	19,974813	20,099813	20,183146
63	19,108780	19,358780	19,483780	19,567113
64	18,491994	18,741994	18,866994	18,950327
65	17,875038	18,125038	18,250038	18,333371
66	17,258906	17,508906	17,633906	17,717239
67	16,644174	16,894174	17,019174	17,102507
68	16,031124	16,281124	16,406124	16,489457
69	15,420390	15,670390	15,795390	15,878723
70	14,813098	15,063098	15,188098	15,271431
71	14,210402	14,460402	14,585402	14,668735
72	13,612003	13,862003	13,987003	14,070336
73	13,016842	13,266842	13,391842	13,475175
74	12,424373	12,674373	12,799373	12,882706
75	11,835148	12,085148	12,210148	12,293481
76	11,250194	11,500194	11,625194	11,708527
77	10,674602	10,924602	11,049602	11,132935
78	10,113254	10,363254	10,488254	10,571587
79	9,571182	9,821182	9,946182	10,029515
80	9,049342	9,299342	9,424342	9,507675
81	8,545294	8,795294	8,920294	9,003627
82	8,056352	8,306352	8,431352	8,514685

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita ed al sesso secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, pag. 64.

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 5

RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

FEMMINE

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	32,679139	32,929139	33,054139	33,137472
44	32,190802	32,440802	32,565802	32,649136
45	31,696091	31,946091	32,071091	32,154424
46	31,195572	31,445572	31,570572	31,653905
47	30,689047	30,939047	31,064047	31,147380
48	30,176453	30,426453	30,551453	30,634786
49	29,657522	29,907522	30,032522	30,115855
50	29,132062	29,382062	29,507062	29,590395
51	28,600029	28,850029	28,975029	29,058362
52	28,061458	28,311458	28,436458	28,519791
53	27,516554	27,766554	27,891554	27,974887
54	26,965373	27,215373	27,340373	27,423706
55	26,407647	26,657647	26,782647	26,865980
56	25,843078	26,093078	26,218078	26,301411
57	25,271354	25,521354	25,646354	25,729687
58	24,692174	24,942174	25,067174	25,150507
59	24,105552	24,355552	24,480552	24,563885
60	23,511792	23,761792	23,886792	23,970125
61	22,911197	23,161197	23,286197	23,369530
62	22,305315	22,555315	22,680315	22,763648
63	21,695199	21,945199	22,070199	22,153532
64	21,080643	21,330643	21,455643	21,538976
65	20,461222	20,711222	20,836222	20,919555
66	19,841025	20,091025	20,216025	20,299358
67	19,215274	19,465274	19,590274	19,673607
68	18,585576	18,835576	18,960576	19,043909
69	17,952547	18,202547	18,327547	18,410880
70	17,317142	17,567142	17,692142	17,775475
71	16,680694	16,930694	17,055694	17,139027
72	16,042982	16,292982	16,417982	16,501315
73	15,401387	15,651387	15,776387	15,859720
74	14,755269	15,005269	15,130269	15,213602
75	14,107390	14,357390	14,482390	14,565723
76	13,458329	13,708329	13,833329	13,916662
77	12,811261	13,061261	13,186261	13,269594
78	12,168787	12,418787	12,543787	12,627120
79	11,534808	11,784808	11,909808	11,993141
80	10,911832	11,161832	11,286832	11,370165
81	10,300994	10,550994	10,675994	10,759327
82	9,701922	9,951922	10,076922	10,160255

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita ed al sesso secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, pag. 64.

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 6

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

MASCHI

L'importo della rendita annua si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE ANNUALE				
	Nato oltre il 1970	Dal 1961 al 1970	Dal 1948 al 1960	Dal 1939 al 1947	Dal 1928 al 1938
45	32,653246	32,353715			
46	32,145273	31,841154			
47	31,629885	31,321079			
48	31,106966	30,793360	30,495391		
49	30,576382	30,257946	29,955365		
50	30,038091	29,714740	29,407461		
51	29,491999	29,163643	28,851604		
52	28,938008	28,604584	28,287724		
53	28,376054	28,037501	27,715765		
54	27,806084	27,462347	27,135686		
55	27,228062	26,879096	26,547435		
56	26,641973	26,287703	25,950934		
57	26,047786	25,688099	25,346110		
58	25,445438	25,080221	24,732877		
59	24,834877	24,463987	24,111199		
60	24,216026	23,839375	23,481104		
61	23,588879	23,206439	22,842744	22,499359	
62	22,953518	22,565374	22,196398	21,847876	
63	22,310183	21,916521	21,542142	21,188316	
64	21,659284	21,259988	20,880040	20,520812	
65	21,000962	20,595869	20,210268	19,845593	
66	20,335347	19,924391	19,533116	19,162880	
67	19,662714	19,245908	18,848865	18,472896	
68	18,983491	18,560764	18,157797	17,775982	
69	18,298090	17,869307	17,460332	17,072644	
70	17,606931	17,172043	16,757081	16,363504	15,992481
71	16,910610	16,469699	16,048793	15,649009	15,271422
72	16,209981	15,763158	15,336010	14,929525	14,544982
73	15,506071	15,053069	14,619186	14,205621	13,813973
74	14,799643	14,339976	13,899003	13,478276	13,079513
75	14,091343	13,624692	13,176628	12,748828	12,344070
76	13,382119	12,908581	12,453638	12,020202	11,610690
77	12,673551	12,193484	11,733457	11,295997	10,883266
78	11,967764	11,483364	11,020290	10,580806	10,165280
79	11,269302	10,783083	10,319495	9,878743	9,459747
80	10,583734	10,09883	9,635876	9,193371	8,770228

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 6

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

MASCHI

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita semestrale si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE SEMESTRALE				
	Nato oltre il 1970	Dal 1961 al 1970	Dal 1948 al 1960	Dal 1939 al 1947	Dal 1928 al 1938
45	32,855727	32,551604			
46	32,347115	32,038337			
47	31,831086	31,517551			
48	31,307521	30,989116	30,686030		
49	30,776288	30,452983	30,145209		
50	30,237347	29,909055	29,596506		
51	29,690604	29,357234	29,039849		
52	29,135961	28,797451	28,475168		
53	28,573358	28,229647	27,902411		
54	28,002742	27,653776	27,321539		
55	27,424081	27,069815	26,732502		
56	26,837364	26,477724	26,135225		
57	26,242561	25,877434	25,529638		
58	25,639614	25,268885	24,915655		
59	25,028471	24,651997	24,293243		
60	24,409059	24,026751	23,662437		
61	23,781375	23,393209	23,023401	22,673619	
62	23,145507	22,751576	22,376429	22,021443	
63	22,501710	22,102212	21,721604	21,361247	
64	21,850410	21,445231	21,058997	20,693176	
65	21,191759	20,780739	20,388798	20,017474	
66	20,525895	20,108972	19,711314	19,334376	
67	19,853107	19,430304	19,026840	18,644122	
68	19,173842	18,745095	18,335675	17,947069	
69	18,488531	18,053713	17,638259	17,243753	
70	17,797613	17,356685	16,935236	16,534827	16,156613
71	17,101707	16,654769	16,227384	15,820759	15,435948
72	16,401702	15,948886	15,515275	15,101940	14,710142
73	15,698664	15,239713	14,799383	14,378966	13,980049
74	14,993387	14,527818	14,080426	13,652864	13,246841
75	14,286542	13,814049	13,359616	12,925030	12,513103
76	13,579116	13,099824	12,638600	12,198515	11,782017
77	12,872745	12,387054	11,920934	11,477070	11,057651
78	12,169630	11,679848	11,210988	10,765478	10,343646
79	11,474470	10,983246	10,514329	10,068026	9,643153
80	10,793026	10,303659	9,835946	9,388428	8,959896

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 6

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

MASCHI

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita trimestrale si ottiene dividendo l'importo della rendita per 4.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE TRIMESTRALE				
	Nato oltre il 1970	Dal 1961 al 1970	Dal 1948 al 1960	Dal 1939 al 1947	Dal 1928 al 1938
45	32,956968	32,650549			
46	32,448036	32,136928			
47	31,931686	31,615787			
48	31,407799	31,086993	30,781349		
49	30,876241	30,550501	30,240131		
50	30,336975	30,006212	29,691029		
51	29,789906	29,454030	29,133972		
52	29,234938	28,893885	28,568890		
53	28,672010	28,325720	27,995733		
54	28,101072	27,749490	27,414465		
55	27,522091	27,165175	26,825036		
56	26,935059	26,572734	26,227371		
57	26,339949	25,972101	25,621402		
58	25,736702	25,363217	25,007043		
59	25,125268	24,746001	24,384265		
60	24,505575	24,120439	23,753104		
61	23,877622	23,486594	23,113730	22,760749	
62	23,241502	22,844677	22,466444	22,108226	
63	22,597474	22,195057	21,811334	21,447713	
64	21,945973	21,537853	21,148476	20,779358	
65	21,287158	20,873173	20,478064	20,103414	
66	20,621169	20,201262	19,800413	19,420124	
67	19,948303	19,522502	19,115827	18,729734	
68	19,269018	18,837261	18,424614	18,032613	
69	18,583752	18,145916	17,727223	17,329308	
70	17,892953	17,449006	17,024313	16,620488	16,238679
71	17,197256	16,747305	16,316680	15,906634	15,518211
72	16,497562	16,041750	15,604907	15,188148	14,792722
73	15,794961	15,333035	14,889482	14,465639	14,063087
74	15,090259	14,621739	14,171137	13,740158	13,330506
75	14,384142	13,908727	13,451110	13,013132	12,597619
76	13,677614	13,195445	12,731081	12,287672	11,867680
77	12,972341	12,483839	12,014672	11,567607	11,144843
78	12,270563	11,778090	11,306337	10,857814	10,432829
79	11,577054	11,083327	10,611746	10,162667	9,734856
80	10,897673	10,406074	9,935981	9,485956	9,054729

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 6

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

MASCHI

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita mensile si ottiene dividendo l'importo della rendita per 12.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE MENSILE				
	Nato oltre il 1970	Dal 1961 al 1970	Dal 1948 al 1960	Dal 1939 al 1947	Dal 1928 al 1938
45	33,024462	32,716512			
46	32,515317	32,202656			
47	31,998752	31,681277			
48	31,474650	31,152245	30,844895		
49	30,942876	30,615513	30,303412		
50	30,403393	30,070984	29,754044		
51	29,856107	29,518560	29,196720		
52	29,300922	28,958175	28,631372		
53	28,737778	28,389768	28,057948		
54	28,166624	27,813300	27,476416		
55	27,587431	27,228748	26,886725		
56	27,000189	26,636074	26,288801		
57	26,404874	26,035213	25,682578		
58	25,801427	25,426105	25,067969		
59	25,189799	24,808671	24,444946		
60	24,569919	24,182898	23,813549		
61	23,941787	23,548850	23,173949	22,818835	
62	23,305498	22,906745	22,526454	22,166081	
63	22,661316	22,256954	21,871155	21,505356	
64	22,009682	21,599601	21,208128	20,836812	
65	21,350757	20,934796	20,537574	20,160708	
66	20,684685	20,262789	19,859813	19,477290	
67	20,011768	19,583967	19,175152	18,786809	
68	19,332468	18,898705	18,483906	18,089642	
69	18,647232	18,207385	17,786533	17,386345	
70	17,956514	17,510553	17,083698	16,677595	16,293390
71	17,260955	16,808995	16,376211	15,963885	15,573053
72	16,561469	16,103660	15,664662	15,245620	14,847775
73	15,859159	15,395249	14,949548	14,523421	14,118445
74	15,154841	14,684353	14,231611	13,798354	13,386282
75	14,449208	13,971846	13,512106	13,071866	12,653963
76	13,743280	13,259192	12,792734	12,347110	11,924789
77	13,038739	12,548363	12,077164	11,627965	11,202972
78	12,337851	11,843585	11,369903	10,919372	10,492284
79	11,645444	11,150048	10,676690	10,225762	9,795992
80	10,967437	10,474350	10,002671	9,550975	9,117952

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 7

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

FEMMINE

L'importo della rendita annua si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE ANNUALE				
	Nato oltre il 1972	Dal 1963 al 1972	Dal 1950 al 1962	Dal 1941 al 1949	Dal 1928 al 1940
45	33,926773	33,562594			
46	33,438310	33,068573	32,708276		
47	32,942723	32,567411	32,201638		
48	32,440002	32,059003	31,687659		
49	31,930043	31,543259	31,166224		
50	31,412760	31,020065	30,637225		
51	30,888036	30,489313	30,100572		
52	30,355766	29,950915	29,556183		
53	29,815864	29,404796	29,004004		
54	29,268260	28,850907	28,443963		
55	28,712912	28,289182	27,875945		
56	28,149763	27,719509	27,299832		
57	27,578700	27,141768	26,715498		
58	26,999605	26,555836	26,122820		
59	26,412353	25,961588	25,521723	25,095002	
60	25,816821	25,358958	24,912188	24,478773	
61	25,212949	24,747937	24,294203	23,854233	
62	24,600744	24,128531	23,668005	23,221527	
63	23,980229	23,501024	23,033778	22,580613	
64	23,351733	22,865639	22,391493	21,931413	
65	22,715526	22,222360	21,741079	21,274744	
66	22,071604	21,571127	21,083483	20,609724	
67	21,419916	20,913021	20,417724	19,936739	
68	20,761687	20,246956	19,744257	19,256024	18,785149
69	20,095723	19,573466	19,063370	18,567949	18,090167
70	19,422634	18,892891	18,375505	17,873060	17,388120
71	18,742820	18,205746	17,681299	17,171592	16,678632
72	18,056874	17,512771	16,981041	16,463138	15,961800
73	17,365640	16,814307	16,274289	15,747831	15,238724
74	16,669517	16,109880	15,561216	15,026954	14,510081
75	15,967994	15,399701	14,843299	14,301303	13,777555
76	15,261327	14,685454	14,121464	13,572831	13,043016
77	14,551416	13,968203	13,397947	12,843700	12,309267
78	13,839468	13,250483	12,675224	12,117143	11,579210
79	13,128336	12,535103	11,956985	11,396506	10,855827
80	12,421177	11,826236	11,247049	10,685226	10,142066

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 7

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

FEMMINE

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita semestrale si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE SEMESTRALE				
	Nato oltre il 1972	Dal 1963 al 1972	Dal 1950 al 1962	Dal 1941 al 1949	Dal 1928 al 1940
45	34,148962	33,781523			
46	33,660155	33,287110	32,923060		
47	33,164223	32,785559	32,415979		
48	32,661161	32,276763	31,901559		
49	32,150864	31,760634	31,379684		
50	31,633246	31,237057	30,850247		
51	31,108191	30,705926	30,313157		
52	30,575595	30,167152	29,768336		
53	30,035371	29,620662	29,215730		
54	29,487450	29,066408	28,655268		
55	28,931795	28,504327	28,086836		
56	28,368348	27,934307	27,510316		
57	27,796998	27,356227	26,925582		
58	27,217625	26,769965	26,332512		
59	26,630106	26,175396	25,731032	25,299298	
60	26,034317	25,572455	25,121125	24,682631	
61	25,430201	24,961138	24,502785	24,057676	
62	24,817768	24,341456	23,876259	23,424590	
63	24,197046	23,713701	23,241744	22,783333	
64	23,568376	23,078111	22,599210	22,133830	
65	22,932040	22,434671	21,948591	21,476929	
66	22,288036	21,783324	21,290867	20,811724	
67	21,636317	21,125187	20,625032	20,138619	
68	20,978146	20,459148	19,951559	19,457860	18,980849
69	20,312299	19,785758	19,270751	18,769838	18,285890
70	19,639407	19,105373	18,583065	18,075120	17,583988
71	18,959886	18,418528	17,889167	17,373954	16,874759
72	18,274349	17,725989	17,189357	16,665926	16,158307
73	17,583666	17,028110	16,483187	15,951177	15,435781
74	16,888254	16,324408	15,770837	15,231040	14,707887
75	16,187590	15,615107	15,053838	14,506343	13,976374
76	15,481943	14,901945	14,333149	13,779110	13,243187
77	14,773269	14,186019	13,611081	13,051581	12,511236
78	14,062813	13,469946	12,890193	12,327104	11,783534
79	13,353510	12,756621	12,174298	11,609142	11,063177
80	12,648609	12,050345	11,467337	10,901254	10,353225

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 7

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

FEMMINE

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita trimestrale si ottiene dividendo l'importo della rendita per 4.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE TRIMESTRALE				
	Nato oltre il 1972	Dal 1963 al 1972	Dal 1950 al 1962	Dal 1941 al 1949	Dal 1928 al 1940
45	34,260057	33,890987			
46	33,771077	33,396379	33,030452		
47	33,274973	32,894633	32,523150		
48	32,771740	32,385643	32,008509		
49	32,261274	31,869322	31,486414		
50	31,743489	31,345554	30,956758		
51	31,218269	30,814233	30,419450		
52	30,685509	30,275271	29,874413		
53	30,145124	29,728595	29,321593		
54	29,597046	29,174159	28,760920		
55	29,041237	28,611900	28,192282		
56	28,477641	28,041706	27,615558		
57	27,906146	27,463457	27,030625		
58	27,326635	26,877030	26,437358		
59	26,738982	26,282301	25,835686	25,401447	
60	26,143065	25,679204	25,225593	24,784559	
61	25,538827	25,067739	24,607076	24,159397	
62	24,926281	24,447918	23,980387	23,526121	
63	24,305454	23,820040	23,345726	22,884693	
64	23,676698	23,184347	22,703068	22,235038	
65	23,040296	22,540826	22,052347	21,578021	
66	22,396251	21,889423	21,394560	20,912724	
67	21,744518	21,231271	20,728686	20,239558	
68	21,086375	20,565244	20,055210	19,558779	
69	20,420586	19,891904	19,374441	18,870782	18,383752
70	19,747794	19,211615	18,686845	18,176150	17,681922
71	19,068419	18,524919	17,993101	17,475135	16,972822
72	18,383086	17,832597	17,293516	16,767320	16,256561
73	17,692679	17,135011	16,587635	16,052850	15,534310
74	16,997622	16,431672	15,875648	15,333083	14,806789
75	16,297388	15,722811	15,159107	14,608863	14,075784
76	15,592251	15,010190	14,438991	13,882249	13,343272
77	14,884196	14,294927	13,717648	13,155521	12,612221
78	14,174485	13,579678	12,997678	12,432084	11,885696
79	13,466097	12,867380	12,282954	11,715460	11,166852
80	12,762325	12,162400	11,577481	11,009268	10,458804

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 7

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

FEMMINE

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita mensile si ottiene dividendo l'importo della rendita per 12.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE MENSILE				
	Nato oltre il 1972	Dal 1963 al 1972	Dal 1950 al 1962	Dal 1941 al 1949	Dal 1928 al 1940
45	34,334120	33,963964			
46	33,845025	33,469225	33,102046		
47	33,348806	32,967348	32,594597		
48	32,845460	32,458229	32,079809		
49	32,334881	31,941780	31,557567		
50	31,816984	31,417885	31,027765		
51	31,291654	30,886437	30,490312		
52	30,758785	30,347350	29,945131		
53	30,218293	29,800550	29,392168		
54	29,670109	29,245993	28,831355		
55	29,114198	28,683615	28,262579		
56	28,550503	28,113305	27,685719		
57	27,978912	27,534943	27,100653		
58	27,399308	26,948406	26,507255		
59	26,811566	26,353570	25,905456	25,469545	
60	26,215564	25,750370	25,295239	24,852512	
61	25,611245	25,138807	24,676603	24,227211	
62	24,998622	24,518893	24,049805	23,593809	
63	24,377727	23,890932	23,415048	22,952266	
64	23,748912	23,255171	22,772307	22,302510	
65	23,112467	22,611597	22,121518	21,645416	
66	22,468395	21,960155	21,463688	20,980057	
67	21,816651	21,301993	20,797789	20,306852	
68	21,158528	20,635974	20,124311	19,626058	
69	20,492778	19,962668	19,443567	18,938078	18,448993
70	19,820051	19,282442	18,756032	18,243503	17,747211
71	19,140774	18,595847	18,062391	17,542589	17,038197
72	18,455577	17,903670	17,362955	16,834916	16,322064
73	17,765355	17,206278	16,657268	16,120632	15,599996
74	17,070534	16,503182	15,945521	15,401112	14,872724
75	16,370587	15,794613	15,229287	14,677210	14,142057
76	15,665790	15,082354	14,509553	13,951009	13,409996
77	14,958147	14,367533	13,788693	13,224815	12,679544
78	14,248933	13,652833	13,069335	12,502071	11,953804
79	13,541155	12,941220	12,355392	11,786338	11,235968
80	12,838135	12,237103	11,650910	11,081277	10,529191

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 8

RENDITA CON CONTROASSICURAZIONE AL 100%

MASCHI

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione. L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	31,580613	31,830613	31,955613	32,034125
44	31,112785	31,362785	31,487785	31,571119
45	30,642520	30,892520	31,012821	31,096155
46	30,167039	30,417039	30,542039	30,625372
47	29,688812	29,938812	30,059072	30,142405
48	29,206118	29,456118	29,581118	29,664451
49	28,720529	28,970529	29,090548	29,173881
50	28,231241	28,481241	28,606241	28,689574
51	27,739103	27,989103	28,108695	28,192028
52	27,243972	27,493972	27,618972	27,702305
53	26,746203	26,996203	27,115173	27,198506
54	26,245964	26,495964	26,620964	26,704298
55	25,743460	25,993460	26,111557	26,194891
56	25,238765	25,488765	25,613765	25,697098
57	24,732404	24,982404	25,099348	25,182682
58	24,223855	24,473855	24,598855	24,682189
59	23,714514	23,964514	24,079943	24,163276
60	23,202702	23,452702	23,577702	23,661035
61	22,691270	22,941270	23,054528	23,137861
62	22,176831	22,426831	22,551831	22,635165
63	21,664447	21,914447	22,025142	22,108475
64	21,148048	21,398048	21,523048	21,606381
65	20,635683	20,885683	20,993220	21,076553
66	20,117962	20,367962	20,492962	20,576295
67	19,606723	19,856723	19,981723	20,043951
68	19,088397	19,338397	19,463397	19,546730
69	18,579350	18,829350	18,954350	19,012352
70	18,061182	18,311182	18,436182	18,519515
71	17,555465	17,805465	17,930465	17,983550
72	17,038338	17,288338	17,413338	17,496671
73	16,537345	16,787345	16,912345	16,995679
74	16,022747	16,272747	16,397747	16,481081
75	15,528042	15,778042	15,903042	15,986376
76	15,017972	15,267972	15,392972	15,476305
77	14,531214	14,781214	14,906214	14,989547
78	14,027797	14,277797	14,402797	14,486130
79	13,549874	13,799874	13,924874	13,958546
80	13,054625	13,304625	13,429625	13,512958
81	12,584770	12,834770	12,959770	12,991130
82	12,098916	12,348916	12,473916	12,557250

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita ed al sesso secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, pag. 64.

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 9

RENDITA CON CONTROASSICURAZIONE AL 100%

FEMMINE

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione. L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	33,455874	33,705874	33,830874	33,914208
44	32,997838	33,247822	33,372822	33,456156
45	32,536685	32,786685	32,911685	32,995018
46	32,068938	32,318938	32,443938	32,527271
47	31,597917	31,847917	31,972917	32,052132
48	31,120707	31,370707	31,495707	31,579040
49	30,640123	30,890123	31,010773	31,094106
50	30,153753	30,403753	30,528753	30,612087
51	29,664031	29,914031	30,034285	30,117619
52	29,168827	29,418827	29,543827	29,627160
53	28,670447	28,920447	29,040027	29,123360
54	28,166700	28,416700	28,541700	28,625033
55	27,660217	27,910217	28,028754	28,112087
56	27,148196	27,398196	27,523196	27,606530
57	26,634256	26,884256	27,001033	27,084366
58	26,114288	26,364288	26,489288	26,572622
59	25,593946	25,843946	25,968946	26,041678
60	25,066510	25,316510	25,441510	25,524844
61	24,540847	24,790847	24,915847	24,999181
62	24,006278	24,256278	24,381278	24,464611
63	23,476623	23,726623	23,851623	23,934956
64	22,937499	23,185229	23,310229	23,393562
65	22,402968	22,652968	22,777968	22,861301
66	21,860808	22,104961	22,229961	22,313294
67	21,321569	21,571569	21,696569	21,779903
68	20,777833	21,017050	21,142050	21,225383
69	20,234385	20,484385	20,609385	20,692719
70	19,690866	19,940866	20,048743	20,132076
71	19,143644	19,393644	19,518644	19,601977
72	18,602043	18,852043	18,977043	19,035009
73	18,051490	18,301490	18,426490	18,509823
74	17,514224	17,764224	17,889224	17,972557
75	16,964184	17,211498	17,336498	17,419831
76	16,431463	16,681463	16,806463	16,889796
77	15,887729	16,128081	16,253081	16,336415
78	15,358353	15,608353	15,733353	15,816687
79	14,823494	15,056120	15,181120	15,264454
80	14,299612	14,549612	14,674612	14,757945
81	13,775829	14,000682	14,125682	14,209016
82	13,259872	13,509872	13,634872	13,718206

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita ed al sesso secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, pag. 64.

TABELLA 10

RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	32,67914	32,92914	33,05414	33,13747
44	32,19080	32,44080	32,56580	32,64913
45	31,69609	31,94609	32,07109	32,15442
46	31,19557	31,44557	31,57057	31,65390
47	30,68905	30,93905	31,06405	31,14738
48	30,17645	30,42645	30,55145	30,63478
49	29,65752	29,90752	30,03252	30,11585
50	29,13206	29,38206	29,50706	29,59039
51	28,60003	28,85003	28,97503	29,05836
52	28,06146	28,31146	28,43646	28,51979
53	27,51655	27,76655	27,89155	27,97488
54	26,96537	27,21537	27,34037	27,42370
55	26,40765	26,65765	26,78265	26,86598
56	25,84308	26,09308	26,21808	26,30141
57	25,27135	25,52135	25,64635	25,72968
58	24,69217	24,94217	25,06717	25,15050
59	24,10555	24,35555	24,48055	24,56388
60	23,51179	23,76179	23,88679	23,97012
61	22,91120	23,16120	23,28620	23,36953
62	22,30532	22,55532	22,68032	22,76365
63	21,69520	21,94520	22,07020	22,15353
64	21,08064	21,33064	21,45564	21,53897
65	20,46122	20,71122	20,83622	20,91955
66	19,84103	20,09103	20,21603	20,29936
67	19,21527	19,46527	19,59027	19,67360
68	18,58558	18,83558	18,96058	19,04391
69	17,95255	18,20255	18,32755	18,41088
70	17,31714	17,56714	17,69214	17,77547
71	16,68069	16,93069	17,05569	17,13902
72	16,04298	16,29298	16,41798	16,50131
73	15,40139	15,65139	15,77639	15,85972
74	14,75527	15,00527	15,13027	15,21360
75	14,10739	14,35739	14,48239	14,56572
76	13,45833	13,70833	13,83333	13,91666
77	12,81126	13,06126	13,18626	13,26959
78	12,16879	12,41879	12,54379	12,62712
79	11,53481	11,78481	11,90981	11,99314
80	10,91183	11,16183	11,28683	11,37016
81	10,30099	10,55099	10,67599	10,75932
82	9,70192	9,95192	10,07692	10,16025

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014, pag. 65.

TABELLA 11

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

L'importo della rendita annua si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE ANNUALE				
	Nato oltre il 1972	Dal 1963 al 1972	Dal 1950 al 1962	Dal 1941 al 1949	Dal 1928 al 1940
45	33,92677	33,56259			
46	33,43831	33,06857	32,70828		
47	32,94272	32,56741	32,20164		
48	32,44000	32,05900	31,68766		
49	31,93004	31,54326	31,16622		
50	31,41276	31,02006	30,63722		
51	30,88804	30,48931	30,10057		
52	30,35577	29,95091	29,55618		
53	29,81586	29,40480	29,00400		
54	29,26826	28,85091	28,44396		
55	28,71291	28,28918	27,87595		
56	28,14976	27,71951	27,29983		
57	27,57870	27,14177	26,71550		
58	26,99960	26,55584	26,12282		
59	26,41235	25,96159	25,52172	25,09500	
60	25,81682	25,35896	24,91219	24,47877	
61	25,21295	24,74794	24,29420	23,85423	
62	24,60074	24,12853	23,66800	23,22153	
63	23,98023	23,50102	23,03378	22,58061	
64	23,35173	22,86564	22,39149	21,93141	
65	22,71553	22,22236	21,74108	21,27474	
66	22,07160	21,57113	21,08348	20,60972	
67	21,41992	20,91302	20,41772	19,93674	
68	20,76169	20,24696	19,74426	19,25602	18,78515
69	20,09572	19,57347	19,06337	18,56795	18,09017
70	19,42263	18,89289	18,37550	17,87306	17,38812
71	18,74282	18,20575	17,68130	17,17159	16,67863
72	18,05687	17,51277	16,98104	16,46314	15,96180
73	17,36564	16,81431	16,27429	15,74783	15,23872
74	16,66952	16,10988	15,56122	15,02695	14,51008
75	15,96799	15,39970	14,84330	14,30130	13,77756
76	15,26133	14,68545	14,12146	13,57283	13,04302
77	14,55142	13,96820	13,39795	12,84370	12,30927
78	13,83947	13,25048	12,67522	12,11714	11,57921
79	13,12834	12,53510	11,95699	11,39651	10,85583
80	12,42118	11,82624	11,24705	10,68523	10,14207

TABELLA 11

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita semestrale si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE SEMESTRALE				
	Nato oltre il 1972	Dal 1963 al 1972	Dal 1950 al 1962	Dal 1941 al 1949	Dal 1928 al 1940
45	34,28896	33,92478			
46	33,79843	33,42869	33,06839		
47	33,30074	32,92543	32,55966		
48	32,79589	32,41489	32,04355		
49	32,28377	31,89699	31,51995		
50	31,76429	31,37160	30,98876		
51	31,23734	30,83862	30,44988		
52	30,70281	30,29796	29,90323		
53	30,16062	29,74955	29,34876		
54	29,61068	29,19333	28,78639		
55	29,05297	28,62924	28,21600		
56	28,48742	28,05717	27,63749		
57	27,91393	27,47699	27,05072		
58	27,33236	26,88859	26,45557		
59	26,74260	26,29183	25,85197	25,42525	
60	26,14452	25,68666	25,23989	24,80647	
61	25,53806	25,07305	24,61932	24,17935	
62	24,92323	24,45102	23,99050	23,54402	
63	24,30006	23,82085	23,35361	22,90044	
64	23,66886	23,18276	22,70862	22,24854	
65	23,02991	22,53674	22,05546	21,58913	
66	22,38320	21,88272	21,39508	20,92132	
67	21,72869	21,22179	20,72650	20,24551	
68	21,06759	20,55286	20,05016	19,56193	19,09105
69	20,39872	19,87646	19,36636	18,87094	18,39316
70	19,72267	19,19293	18,67554	18,17310	17,68816
71	19,03986	18,50278	17,97834	17,46863	16,97567
72	18,35087	17,80676	17,27503	16,75713	16,25579
73	17,65654	17,10521	16,56519	16,03873	15,52963
74	16,95728	16,39765	15,84898	15,31472	14,79785
75	16,25258	15,68428	15,12788	14,58589	14,06214
76	15,54268	14,96681	14,40282	13,85418	13,32437
77	14,82949	14,24628	13,67602	13,12177	12,58734
78	14,11421	13,52523	12,94997	12,39189	11,85395
79	13,39970	12,80647	12,22835	11,66787	11,12719
80	12,68911	12,09417	11,51498	10,95316	10,41000

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

TABELLA 11

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita trimestrale si ottiene dividendo l'importo della rendita per 4.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE TRIMESTRALE				
	Nato oltre il 1972	Dal 1963 al 1972	Dal 1950 al 1962	Dal 1941 al 1949	Dal 1928 al 1940
45	31,52740	31,23876			
46	31,13188	30,83739	30,54956		
47	30,72864	30,42824	30,13458		
48	30,31758	30,01113	29,71153		
49	29,89855	29,58592	29,28025		
50	29,47144	29,15247	28,84056		
51	29,03606	28,71060	28,39232		
52	28,59226	28,26018	27,93541		
53	28,13989	27,80106	27,46968		
54	27,67884	27,33313	26,99501		
55	27,20898	26,85626	26,51123		
56	26,73019	26,37029	26,01817		
57	26,24232	25,87503	25,51562		
58	25,74517	25,37030	25,00340		
59	25,23856	24,85592	24,48138	24,11697	
60	24,72232	24,33173	23,94946	23,57751	
61	24,19630	23,79767	23,40752	23,02810	
62	23,66043	23,25365	22,85572	22,46881	
63	23,11465	22,69983	22,29412	21,89950	
64	22,55918	22,13634	21,72263	21,32002	
65	21,99417	21,56309	21,14111	20,73103	
66	21,41955	20,97995	20,55032	20,13168	
67	20,83521	20,38781	19,94930	19,52222	
68	20,24217	19,78564	19,33842	18,90278	18,48147
69	19,63929	19,17385	18,71784	18,27365	17,84408
70	19,02708	18,55267	18,08791	17,63524	17,19711
71	18,40580	17,92252	17,44915	16,98772	16,54017
72	17,77598	17,28402	16,80176	16,33063	15,87328
73	17,13832	16,63744	16,14530	15,66408	15,19740
74	16,49317	15,98229	15,47987	14,98917	14,51309
75	15,84002	15,31876	14,80681	14,30662	13,82191
76	15,17908	14,64834	14,12694	13,61824	13,12559
77	14,51208	13,97206	13,44239	12,92606	12,42682
78	13,84018	13,29228	12,75549	12,23321	11,72839
79	13,16611	12,61174	12,06984	11,54295	11,03326
80	12,49293	11,93450	11,38921	10,85872	10,34440

TABELLA 11

RENDITA CERTA FINO ALL'85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all'anno di nascita e all'età alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita mensile si ottiene dividendo l'importo della rendita per 12.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE MENSILE				
	Nato oltre il 1972	Dal 1963 al 1972	Dal 1950 al 1962	Dal 1941 al 1949	Dal 1928 al 1940
45	34,59078	34,22660			
46	34,09852	33,72879	33,36849		
47	33,59909	33,22378	32,85801		
48	33,09247	32,71147	32,34012		
49	32,57854	32,19176	31,81472		
50	32,05724	31,66454	31,28170		
51	31,52843	31,12971	30,74097		
52	30,99202	30,58717	30,19243		
53	30,44791	30,03684	29,63605		
54	29,89604	29,47868	29,07174		
55	29,33635	28,91262	28,49939		
56	28,76881	28,33855	27,91888		
57	28,19328	27,75635	27,33008		
58	27,60965	27,16588	26,73287		
59	27,01780	26,56704	26,12717	25,70045	
60	26,41760	25,95974	25,51297	25,07955	
61	25,80899	25,34398	24,89025	24,45027	
62	25,19198	24,71976	24,25924	23,81276	
63	24,56658	24,08738	23,62013	23,16696	
64	23,93313	23,44704	22,97289	22,51281	
65	23,29189	22,79873	22,31745	21,85111	
66	22,64287	22,14239	21,65475	21,18099	
67	21,98600	21,47910	20,98381	20,50282	
68	21,32251	20,80778	20,30508	19,81685	19,34597
69	20,65121	20,12895	19,61886	19,12343	18,64565
70	19,97270	19,44296	18,92557	18,42313	17,93819
71	19,28739	18,75032	18,22587	17,71616	17,22320
72	18,59586	18,05176	17,52003	17,00213	16,50079
73	17,89896	17,34763	16,80761	16,28115	15,77205
74	17,19709	16,63745	16,08879	15,55453	15,03765
75	16,48973	15,92144	15,36503	14,82304	14,29929
76	15,77714	15,20127	14,63728	14,08864	13,55883
77	15,06122	14,47800	13,90775	13,35350	12,81907
78	14,34316	13,75418	13,17892	12,62084	12,08291
79	13,62584	13,03260	12,45449	11,89401	11,35333
80	12,91239	12,31745	11,73826	11,17644	10,63328

TABELLA 12

RENDITA VITALIZIA CON CONTROASSICURAZIONE AL 100%

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione. L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	33,41162	33,67894	33,81294	33,90257
44	32,95029	33,21933	33,35385	33,44353
45	32,48395	32,75314	32,88826	32,97859
46	32,01193	32,28311	32,41870	32,50910
47	31,53494	31,80628	31,94250	32,03366
48	31,05215	31,32581	31,46265	31,55388
49	30,56462	30,83847	30,97573	31,06786
50	30,07091	30,34749	30,48579	30,57800
51	29,57307	29,84987	29,98827	30,08124
52	29,06825	29,34826	29,48827	29,58162
53	28,56044	28,84070	28,98084	29,07427
54	28,04476	28,32826	28,47026	28,56494
55	27,52684	27,81112	27,95327	28,04804
56	27,00133	27,28739	27,43170	27,52791
57	26,47202	26,76097	26,90547	27,00180
58	25,93698	26,22629	26,37220	26,47020
59	25,39552	25,68990	25,83711	25,93527
60	24,85142	25,14625	25,29370	25,39200
61	24,29890	24,59772	24,74815	24,84844
62	23,74485	24,04617	24,19687	24,29735
63	23,18459	23,48640	23,63913	23,74189
64	22,61799	22,92673	23,08116	23,18413
65	22,05074	22,36005	22,51477	22,61793
66	21,47555	21,78806	21,94676	22,05259
67	20,89798	21,21589	21,37492	21,48096
68	20,31669	20,63516	20,79447	20,90222
69	19,72676	20,05288	20,21687	20,32624
70	19,13960	19,46805	19,63238	19,74197
71	18,54598	18,87495	19,04178	19,15492
72	17,94558	18,28532	18,45533	18,56873
73	17,34938	17,68976	17,86010	17,97371
74	16,74417	17,08532	17,26187	17,37964
75	16,13556	16,48915	16,66615	16,78423
76	15,53087	15,88515	16,06249	16,18079
77	14,91897	15,27702	15,46156	15,58468
78	14,30961	14,67885	14,86375	14,98712
79	13,70585	14,07526	14,26024	14,38365
80	13,09672	13,47638	13,66953	13,79844
81	12,50179	12,88702	13,08001	13,20881
82	11,90745	12,29138	12,48964	12,62446

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014, pag. 65.

TABELLA 13

RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	37,76478	38,01728	38,14353	38,22770
44	37,15463	37,40713	37,53338	37,61754
45	36,53970	36,79220	36,91845	37,00262
46	35,91986	36,17236	36,29861	36,38278
47	35,29533	35,54783	35,67408	35,75825
48	34,66649	34,91899	35,04524	35,12941
49	34,03352	34,28602	34,41227	34,49643
50	33,39597	33,64847	33,77472	33,85889
51	32,75388	33,00638	33,13263	33,21679
52	32,10727	32,35977	32,48602	32,57019
53	31,45625	31,70875	31,83500	31,91916
54	30,80073	31,05323	31,17948	31,26364
55	30,14058	30,39308	30,51933	30,60350
56	29,47577	29,72827	29,85452	29,93869
57	28,80606	29,05856	29,18481	29,26898
58	28,13121	28,38371	28,50996	28,59412
59	27,45086	27,70336	27,82961	27,91378
60	26,76560	27,01810	27,14435	27,22851
61	26,07548	26,32798	26,45423	26,53840
62	25,38035	25,63285	25,75910	25,84327
63	24,68036	24,93286	25,05911	25,14328
64	23,97589	24,22839	24,35464	24,43880
65	23,26703	23,51953	23,64578	23,72994
66	22,55404	22,80654	22,93279	23,01695
67	21,83753	22,09003	22,21628	22,30045
68	21,11753	21,37003	21,49628	21,58045
69	20,39444	20,64694	20,77319	20,85735
70	19,66880	19,92130	20,04755	20,13172
71	18,94134	19,19384	19,32009	19,40425
72	18,21245	18,46495	18,59120	18,67537
73	17,48321	17,73571	17,86196	17,94613
74	16,75472	17,00722	17,13347	17,21763
75	16,02749	16,27999	16,40624	16,49040
76	15,30221	15,55471	15,68096	15,76512
77	14,57962	14,83212	14,95837	15,04254
78	13,86051	14,11301	14,23926	14,32343
79	13,14849	13,40099	13,52724	13,61141
80	12,44659	12,69909	12,82534	12,90951
81	11,75742	12,00992	12,13617	12,22034
82	11,08599	11,33849	11,46474	11,54891

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni dal 29 novembre 2014, pag. 65.

Per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018

TABELLA 14

RENDITA CERTA FINO ALL' 85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE

L' importo della rendita annua si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficienterelativo all' anno di nascita e all' età alla data di conversione in rendita.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE ANNUALE										
	Dal 1930 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1957	Dal 1958 al 1966	Dal 1967 al 1976	Dal 1977 al 1986	Dal 1987 al 1996	Dal 1997 al 2007	Dal 2008 al 2018	Dal 2019 al 2020	Dal 2021 in poi
45	36,6906	37,1247	37,5767	38,0439	38,5240	39,0149	39,5145	40,0211	40,5329	41,0484	41,5665
46	36,0506	36,4891	36,9457	37,4177	37,9027	38,3985	38,9031	39,4148	39,9319	40,4526	40,9758
47	35,4044	35,8475	36,3087	36,7855	37,2753	37,7762	38,2859	38,8027	39,3250	39,8510	40,3795
48	34,7521	35,1998	35,6658	36,1473	36,6421	37,1480	37,6629	38,1849	38,7123	39,2436	39,7775
49	34,0936	34,5460	35,0167	35,5032	36,0030	36,5139	37,0340	37,5612	38,0939	38,6305	39,1697
50	33,4289	33,8860	34,3616	34,8530	35,3579	35,8739	36,3992	36,9317	37,4697	38,0116	38,5561
51	32,7579	33,2198	33,7003	34,1968	34,7068	35,2281	35,7585	36,2963	36,8397	37,3870	37,9369
52	32,0807	32,5473	33,0329	33,5344	34,0497	34,5763	35,1120	35,6551	36,2038	36,7566	37,3120
53	31,3970	31,8686	32,3592	32,8660	33,3865	33,9184	34,4596	35,0081	35,5622	36,1204	36,6812
54	30,7069	31,1836	31,6794	32,1914	32,7173	33,2546	33,8012	34,3552	34,9149	35,4784	36,0447
55	30,0104	30,4922	30,9932	31,5107	32,0419	32,5847	33,1369	33,6964	34,2616	34,8308	35,4025
56	29,3072	29,7943	30,3008	30,8237	31,3605	31,9089	32,4666	33,0318	33,6026	34,1774	34,7547
57	28,5976	29,0900	29,6019	30,1304	30,6729	31,2269	31,7903	32,3612	32,9377	33,5182	34,1012
58	27,8815	28,3792	28,8966	29,4308	29,9790	30,5389	31,1081	31,6847	32,2670	32,8531	33,4419
59	27,1588	27,6619	28,1849	28,7248	29,2789	29,8447	30,4198	31,0023	31,5904	32,1824	32,7769
60	26,4295	26,9381	27,4668	28,0125	28,5725	29,1443	29,7254	30,3139	30,9079	31,5058	32,1062
61	25,6938	26,2079	26,7423	27,2939	27,8598	28,4376	29,0249	29,6195	30,2196	30,8234	31,4297
62	24,9516	25,4713	26,0115	26,5689	27,1409	27,7247	28,3181	28,9190	29,5253	30,1353	30,7476
63	24,2029	24,7283	25,2743	25,8377	26,4157	27,0058	27,6053	28,2124	28,8251	29,4413	30,0597
64	23,4481	23,9791	24,5309	25,1003	25,6844	26,2806	26,8865	27,4998	28,1187	28,7414	29,3661
65	22,6870	23,2238	23,7814	24,3568	24,9471	25,5495	26,1616	26,7813	27,4065	28,0354	28,6666
66	21,9199	22,4624	23,0260	23,6073	24,2037	24,8124	25,4308	26,0569	26,6885	27,3237	27,9612
67	21,1469	21,6952	22,2647	22,8521	23,4546	24,0695	24,6942	25,3266	25,9647	26,6063	27,2501
68	20,3684	20,9224	21,4978	22,0913	22,6999	23,3209	23,9520	24,5907	25,2351	25,8833	26,5335
69	19,5845	20,1443	20,7255	21,3250	21,9398	22,5671	23,2043	23,8494	24,5001	25,1546	25,8113
70	18,7960	19,3613	19,9484	20,5538	21,1746	21,8080	22,4515	23,1027	23,7598	24,4206	25,0836
71	18,0032	18,5739	19,1667	19,7779	20,4046	21,0441	21,6937	22,3511	23,0144	23,6815	24,3509
72	17,2067	17,7829	18,3810	18,9978	19,6304	20,2757	20,9313	21,5949	22,2643	22,9375	23,6131
73	16,4072	16,9887	17,5922	18,2143	18,8524	19,5035	20,1648	20,8343	21,5098	22,1891	22,8706
74	15,6055	16,1922	16,8009	17,4283	18,0714	18,7279	19,3949	20,0700	20,7512	21,4364	22,1240
75	14,8027	15,3944	16,0081	16,6404	17,2885	17,9499	18,6220	19,3026	19,9893	20,6801	21,3734
76	14,0009	14,5964	15,2147	15,8517	16,5045	17,1705	17,8473	18,5328	19,2247	19,9208	20,6195
77	13,2028	13,8007	14,4222	15,0635	15,7205	16,3908	17,0719	17,7616	18,4581	19,1591	19,8629
78	12,4112	13,0102	13,6334	14,2771	14,9379	15,6120	16,2969	16,9904	17,6908	18,3961	19,1045
79	11,6308	12,2284	12,8515	13,4959	14,1584	14,8356	15,5236	16,2204	16,9242	17,6329	18,3451
80	10,8645	11,4605	12,0805	12,7235	13,3854	14,0633	14,7538	15,4532	16,1596	16,8711	17,5862

Per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018

TABELLA 14

RENDITA CERTA FINO ALL' 85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE

L' importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all' anno di nascita e all' età alla data di conversione in rendita.

L' importo di una rata di rendita semestrale si ottiene dividendo l' importo della rendita per 2.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE SEMESTRALE										
	Dal 1930 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1957	Dal 1958 al 1966	Dal 1967 al 1976	Dal 1977 al 1986	Dal 1987 al 1996	Dal 1997 al 2007	Dal 2008 al 2018	Dal 2019 al 2020	Dal 2021 in poi
45	37,0258	37,4599	37,9119	38,3791	38,8592	39,3501	39,8497	40,3563	40,8681	41,3836	41,9017
46	36,3841	36,8226	37,2792	37,7512	38,2362	38,7320	39,2366	39,7483	40,2654	40,7861	41,3093
47	35,7362	36,1793	36,6405	37,1173	37,6072	38,1080	38,6177	39,1345	39,6568	40,1828	40,7113
48	35,0822	35,5299	35,9958	36,4774	36,9722	37,4781	37,9930	38,5149	39,0424	39,5737	40,1076
49	34,4220	34,8743	35,3450	35,8315	36,3313	36,8422	37,3623	37,8895	38,4223	38,9588	39,4980
50	33,7555	34,2125	34,6881	35,1796	35,6845	36,2005	36,7257	37,2582	37,7963	38,3382	38,8827
51	33,0827	33,5445	34,0251	34,5216	35,0316	35,5529	36,0833	36,6211	37,1645	37,7118	38,2617
52	32,4036	32,8703	33,3558	33,8575	34,3727	34,8992	35,4350	35,9781	36,5268	37,0796	37,6350
53	31,7182	32,1898	32,6804	33,1872	33,7077	34,2396	34,7808	35,3293	35,8834	36,4415	37,0024
54	31,0263	31,5029	31,9987	32,5108	33,0366	33,5739	34,1206	34,6746	35,2342	35,7978	36,3641
55	30,3279	30,8097	31,3107	31,8282	32,3594	32,9022	33,4544	34,0139	34,5791	35,1483	35,7200
56	29,6229	30,1100	30,6164	31,1393	31,6761	32,2245	32,7822	33,3474	33,9182	34,4930	35,0704
57	28,9114	29,4037	29,9157	30,4442	30,9866	31,5407	32,1041	32,6749	33,2514	33,8319	34,4149
58	28,1933	28,6910	29,2084	29,7427	30,2909	30,8507	31,4199	31,9965	32,5788	33,1650	33,7537
59	27,4687	27,9718	28,4948	29,0347	29,5888	30,1546	30,7297	31,3122	31,9003	32,4923	33,0868
60	26,7375	27,2461	27,7748	28,3205	28,8805	29,4522	30,0334	30,6219	31,2159	31,8138	32,4141
61	25,9998	26,5139	27,0484	27,5999	28,1658	28,7436	29,3309	29,9255	30,5256	31,1295	31,7358
62	25,2556	25,7753	26,3155	26,8730	27,4449	28,0287	28,6222	29,2230	29,8294	30,4393	31,0516
63	24,5049	25,0304	25,5763	26,1397	26,7178	27,3078	27,9073	28,5144	29,1271	29,7433	30,3617
64	23,7480	24,2791	24,8309	25,4003	25,9844	26,5806	27,1865	27,7998	28,4187	29,0414	29,6661
65	22,9849	23,5217	24,0794	24,6548	25,2450	25,8474	26,4596	27,0793	27,7045	28,3334	28,9646
66	22,2157	22,7583	23,3219	23,9032	24,4996	25,1083	25,7267	26,3528	26,9844	27,6196	28,2571
67	21,4407	21,9890	22,5585	23,1459	23,7484	24,3633	24,9881	25,6204	26,2585	26,9001	27,5440
68	20,6601	21,2140	21,7895	22,3830	22,9916	23,6126	24,2437	24,8824	25,5268	26,1750	26,8252
69	19,8741	20,4339	21,0151	21,6146	22,2294	22,8566	23,4939	24,1389	24,7897	25,4442	26,1009
70	19,0834	19,6487	20,2358	20,8412	21,4620	22,0954	22,7389	23,3901	24,0472	24,7081	25,3711
71	18,2884	18,8592	19,4519	20,0631	20,6899	21,3293	21,9789	22,6364	23,2996	23,9668	24,6361
72	17,4897	18,0659	18,6641	19,2809	19,9134	20,5588	21,2144	21,8779	22,5473	23,2206	23,8961
73	16,6880	17,2696	17,8730	18,4952	19,1332	19,7843	20,4457	21,1152	21,7906	22,4699	23,1514
74	15,8841	16,4708	17,0795	17,7069	18,3501	19,0065	19,6735	20,3486	21,0298	21,7150	22,4026
75	15,0790	15,6708	16,2844	16,9167	17,5649	18,2262	18,8984	19,5789	20,2656	20,9565	21,6498
76	14,2750	14,8704	15,4888	16,1258	16,7786	17,4446	18,1214	18,8068	19,4987	20,1948	20,8936
77	13,4745	14,0724	14,6939	15,3352	15,9923	16,6626	17,3437	18,0334	18,7299	19,4309	20,1347
78	12,6806	13,2797	13,9028	14,5465	15,2074	15,8814	16,5663	17,2599	17,9602	18,6655	19,3739
79	11,8979	12,4955	13,1186	13,7630	14,4254	15,1027	15,7907	16,4876	17,1913	17,9000	18,6122
80	11,1293	11,7252	12,3452	12,9882	13,6502	14,3280	15,0185	15,7179	16,4243	17,1358	17,8509

Per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018

TABELLA 14

RENDITA CERTA FINO ALL' 85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE

L' importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relati-vo all' anno di nascita e all' età alla data di conversione in rendita.

L' importo di una rata di rendita trimestrale si ottiene dividendo l' importo della rendita per 4.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE TRIMESTRALE										
	Dal 1930 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1957	Dal 1958 al 1966	Dal 1967 al 1976	Dal 1977 al 1986	Dal 1987 al 1996	Dal 1997 al 2007	Dal 2008 al 2018	Dal 2019 al 2020	Dal 2021 in poi
45	37,1934	37,6276	38,0796	38,5468	39,0269	39,5177	40,0174	40,5240	41,0358	41,5513	42,0693
46	36,5509	36,9894	37,4460	37,9180	38,4030	38,8988	39,4034	39,9151	40,4322	40,9529	41,4761
47	35,9022	36,3453	36,8065	37,2832	37,7731	38,2740	38,7837	39,3005	39,8227	40,3488	40,8773
48	35,2473	35,6950	36,1609	36,6425	37,1373	37,6432	38,1580	38,6800	39,2075	39,7388	40,2727
49	34,5862	35,0385	35,5093	35,9957	36,4955	37,0065	37,5265	38,0538	38,5865	39,1231	39,6622
50	33,9188	34,3759	34,8515	35,3429	35,8478	36,3639	36,8891	37,4216	37,9596	38,5015	39,0461
51	33,2452	33,7070	34,1875	34,6840	35,1940	35,7153	36,2457	36,7835	37,3269	37,8743	38,4242
52	32,5652	33,0319	33,5174	34,0190	34,5342	35,0608	35,5966	36,1396	36,6884	37,2411	37,7965
53	31,8788	32,3504	32,8411	33,3478	33,8683	34,4003	34,9414	35,4899	36,0440	36,6022	37,1630
54	31,1860	31,6627	32,1584	32,6705	33,1963	33,7337	34,2803	34,8343	35,3939	35,9575	36,5238
55	30,4866	30,9685	31,4695	31,9870	32,5182	33,0610	33,6132	34,1727	34,7379	35,3071	35,8788
56	29,7807	30,2678	30,7743	31,2972	31,8340	32,3824	32,9401	33,5052	34,0761	34,6509	35,2282
57	29,0683	29,5606	30,0726	30,6011	31,1435	31,6976	32,2610	32,8318	33,4083	33,9888	34,5719
58	28,3493	28,8470	29,3644	29,8986	30,4468	31,0067	31,5759	32,1525	32,7348	33,3209	33,9097
59	27,6237	28,1268	28,6498	29,1897	29,7438	30,3096	30,8847	31,4672	32,0553	32,6473	33,2418
60	26,8915	27,4001	27,9288	28,4745	29,0345	29,6063	30,1874	30,7759	31,3699	31,9678	32,5682
61	26,1528	26,6670	27,2014	27,7529	28,3188	28,8966	29,4839	30,0785	30,6786	31,2825	31,8888
62	25,4076	25,9274	26,4675	27,0250	27,5970	28,1808	28,7742	29,3751	29,9814	30,5914	31,2037
63	24,6560	25,1814	25,7274	26,2908	26,8688	27,4588	28,0584	28,6655	29,2781	29,8943	30,5128
64	23,8981	24,4291	24,9810	25,5503	26,1344	26,7307	27,3365	27,9498	28,5687	29,1914	29,8161
65	23,1339	23,6707	24,2284	24,8038	25,3940	25,9964	26,6086	27,2283	27,8535	28,4824	29,1136
66	22,3637	22,9062	23,4698	24,0512	24,6476	25,2562	25,8747	26,5007	27,1324	27,7676	28,4051
67	21,5876	22,1359	22,7054	23,2929	23,8953	24,5102	25,1350	25,7673	26,4054	27,0471	27,6909
68	20,8059	21,3599	21,9353	22,5288	23,1375	23,7585	24,3896	25,0283	25,6727	26,3208	26,9711
69	20,0189	20,5787	21,1599	21,7594	22,3742	23,0015	23,6387	24,2837	24,9345	25,5890	26,2457
70	19,2271	19,7925	20,3795	20,9849	21,6057	22,2392	22,8826	23,5339	24,1909	24,8518	25,5148
71	18,4311	19,0018	19,5945	20,2058	20,8325	21,4720	22,1216	22,7791	23,4423	24,1094	24,7787
72	17,6313	18,2075	18,8056	19,4225	20,0550	20,7003	21,3559	22,0195	22,6889	23,3621	24,0377
73	16,8285	17,4100	18,0135	18,6356	19,2737	19,9248	20,5861	21,2556	21,9311	22,6103	23,2919
74	16,0235	16,6102	17,2188	17,8462	18,4894	19,1458	19,8128	20,4879	21,1692	21,8544	22,5419
75	15,2172	15,8089	16,4226	17,0549	17,7031	18,3644	19,0366	19,7171	20,4038	21,0947	21,7880
76	14,4120	15,0075	15,6258	16,2628	16,9157	17,5817	18,2584	18,9439	19,6358	20,3319	21,0306
77	13,6104	14,2083	14,8299	15,4711	16,1282	16,7985	17,4796	18,1693	18,8658	19,5668	20,2706
78	12,8154	13,4144	14,0376	14,6813	15,3421	16,0162	16,7010	17,3946	18,0950	18,8003	19,5087
79	12,0315	12,6290	13,2522	13,8965	14,5590	15,2362	15,9243	16,6211	17,3248	18,0335	18,7458
80	11,2616	11,8576	12,4776	13,1206	13,7825	14,4604	15,1509	15,8502	16,5566	17,2682	17,9833

Per le adesioni dal 29 novembre 2014 al 31 luglio 2018

TABELLA 14

RENDITA CERTA FINO ALL' 85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE

L' importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relati-vo all' anno di nascita e all' età alla data di conversione in rendita.

L' importo di una rata di rendita mensile si ottiene dividendo l' importo della rendita per 12.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita RATEAZIONE MENSILE										
	Dal 1930 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1957	Dal 1958 al 1966	Dal 1967 al 1976	Dal 1977 al 1986	Dal 1987 al 1996	Dal 1997 al 2007	Dal 2008 al 2018	Dal 2019 al 2020	Dal 2021 in poi
45	37,3052	37,7394	38,1913	38,6586	39,1387	39,6295	40,1292	40,6357	41,1476	41,6631	42,1811
46	36,6621	37,1007	37,5572	38,0292	38,5142	39,0100	39,5147	40,0263	40,5434	41,0641	41,5873
47	36,0128	36,4559	36,9171	37,3939	37,8838	38,3846	38,8943	39,4111	39,9334	40,4594	40,9879
48	35,3574	35,8051	36,2710	36,7525	37,2474	37,7533	38,2681	38,7901	39,3176	39,8489	40,3827
49	34,6957	35,1480	35,6188	36,1052	36,6050	37,1160	37,6360	38,1632	38,6960	39,2325	39,7717
50	34,0277	34,4848	34,9604	35,4518	35,9567	36,4727	36,9980	37,5305	38,0685	38,6105	39,1550
51	33,3535	33,8153	34,2958	34,7923	35,3024	35,8236	36,3540	36,8918	37,4352	37,9826	38,5325
52	32,6729	33,1396	33,6251	34,1267	34,6419	35,1685	35,7043	36,2473	36,7961	37,3488	37,9042
53	31,9859	32,4575	32,9481	33,4549	33,9754	34,5074	35,0485	35,5970	36,1511	36,7093	37,2701
54	31,2925	31,7691	32,2649	32,7770	33,3028	33,8402	34,3868	34,9408	35,5004	36,0640	36,6303
55	30,5925	31,0744	31,5754	32,0928	32,6241	33,1669	33,7191	34,2786	34,8438	35,4130	35,9847
56	29,8860	30,3731	30,8795	31,4024	31,9392	32,4876	33,0453	33,6105	34,1813	34,7561	35,3335
57	29,1729	29,6653	30,1772	30,7057	31,2481	31,8022	32,3656	32,9365	33,5130	34,0934	34,6765
58	28,4533	28,9509	29,4684	30,0026	30,5508	31,1106	31,6798	32,2565	32,8388	33,4249	34,0137
59	27,7270	28,2302	28,7532	29,2931	29,8472	30,4129	30,9880	31,5705	32,1586	32,7506	33,3451
60	26,9942	27,5028	28,0315	28,5772	29,1372	29,7090	30,2901	30,8786	31,4726	32,0705	32,6708
61	26,2548	26,7690	27,3034	27,8550	28,4209	28,9986	29,5860	30,1806	30,7807	31,3845	31,9908
62	25,5090	26,0287	26,5689	27,1264	27,6983	28,2822	28,8756	29,4765	30,0828	30,6927	31,3050
63	24,7567	25,2821	25,8281	26,3915	26,9695	27,5595	28,1591	28,7662	29,3788	29,9951	30,6135
64	23,9981	24,5292	25,0810	25,6504	26,2345	26,8307	27,4366	28,0499	28,6688	29,2914	29,9161
65	23,2333	23,7701	24,3277	24,9031	25,4934	26,0958	26,7079	27,3276	27,9528	28,5817	29,2129
66	22,4624	23,0049	23,5685	24,1499	24,7463	25,3549	25,9733	26,5994	27,2310	27,8663	28,5037
67	21,6856	22,2339	22,8034	23,3908	23,9933	24,6082	25,2329	25,8653	26,5034	27,1450	27,7889
68	20,9032	21,4572	22,0326	22,6261	23,2347	23,8558	24,4868	25,1256	25,7700	26,4181	27,0683
69	20,1155	20,6752	21,2565	21,8560	22,4707	23,0980	23,7352	24,3803	25,0310	25,6855	26,3422
70	19,3229	19,8883	20,4754	21,0808	21,7016	22,3350	22,9785	23,6297	24,2868	24,9476	25,6106
71	18,5262	19,0969	19,6897	20,3009	20,9276	21,5671	22,2167	22,8742	23,5374	24,2045	24,8738
72	17,7257	18,3019	18,9000	19,5168	20,1494	20,7947	21,4503	22,1139	22,7833	23,4565	24,1320
73	16,9221	17,5036	18,1071	18,7293	19,3673	20,0184	20,6798	21,3493	22,0247	22,7040	23,3855
74	16,1163	16,7031	17,3117	17,9391	18,5823	19,2387	19,9057	20,5808	21,2621	21,9473	22,6348
75	15,3093	15,9011	16,5147	17,1471	17,7952	18,4566	19,1287	19,8093	20,4959	21,1868	21,8801
76	14,5034	15,0988	15,7172	16,3542	17,0070	17,6730	18,3498	19,0353	19,7272	20,4232	21,1220
77	13,7010	14,2989	14,9205	15,5617	16,2188	16,8891	17,5702	18,2599	18,9564	19,6574	20,3612
78	12,9052	13,5042	14,1274	14,7711	15,4319	16,1060	16,7909	17,4844	18,1848	18,8901	19,5985
79	12,1205	12,7181	13,3413	13,9856	14,6480	15,3253	16,0133	16,7102	17,4139	18,1225	18,8348
80	11,3499	11,9458	12,5658	13,2088	13,8708	14,5486	15,2391	15,9385	16,6449	17,3564	18,0716

RENDITA VITALIZIA CON CONTROASSICURAZIONE AL 100%

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione. L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	38,89782	39,17677	39,31759	39,41148
44	38,32016	38,60201	38,74295	38,83690
45	37,73926	38,02132	38,16236	38,25642
46	37,15234	37,43693	37,57978	37,67501
47	36,56338	36,84930	36,99226	37,08758
48	35,96945	36,25559	36,39939	36,49610
49	35,36993	35,66030	35,80551	35,90232
50	34,76946	35,06010	35,20544	35,30233
51	34,16273	34,45374	34,60153	34,70007
52	33,55166	33,84753	33,99548	34,09413
53	32,93882	33,23499	33,38309	33,48184
54	32,31956	32,61715	32,76813	32,86880
55	31,69683	31,99910	32,15026	32,25105
56	31,07190	31,37452	31,52586	31,62676
57	30,44034	30,74477	30,89946	31,00261
58	29,80537	30,11512	30,27004	30,37333
59	29,16852	29,47871	29,63385	29,73729
60	28,52492	28,83607	28,99514	29,10122
61	27,87675	28,19536	28,35472	28,46099
62	27,22872	27,54788	27,70753	27,81398
63	26,57389	26,89359	27,05555	27,16511
64	25,91224	26,24052	26,40517	26,51497
65	25,25328	25,58312	25,74813	25,85817
66	24,58854	24,91907	25,08442	25,19538
67	23,91720	24,25212	24,42307	24,53709
68	23,24417	23,58672	23,75813	23,87245
69	22,57160	22,91502	23,08687	23,20148
70	21,89284	22,23709	22,41166	22,53064
71	21,20800	21,56264	21,74160	21,86097
72	20,52785	20,88649	21,06600	21,18574
73	19,84542	20,20507	20,38509	20,50517
74	19,15803	19,51897	19,70652	19,83166
75	18,46727	18,84314	19,03136	19,15694
76	17,78637	18,16341	18,35222	18,47819
77	17,10187	17,47990	17,66920	17,79815
78	16,41388	16,79992	16,99778	17,12984
79	15,73313	16,12930	16,32779	16,46026
80	15,06137	15,45837	15,65726	15,79000
81	14,39006	14,78799	14,99616	15,13515
82	13,72626	14,14210	14,35058	14,48976

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni dal 29 novembre 2014, pag. 65.

TABELLA 28

RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione in rendita.

L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	48,10441	48,35691	48,48316	48,56733
44	47,12241	47,37491	47,50116	47,58533
45	46,14195	46,39445	46,52070	46,60487
46	45,16292	45,41542	45,54167	45,62583
47	44,18562	44,43812	44,56437	44,64854
48	43,21059	43,46309	43,58934	43,67350
49	42,23805	42,49055	42,61680	42,70097
50	41,26752	41,52002	41,64627	41,73044
51	40,29904	40,55154	40,67779	40,76196
52	39,33272	39,58522	39,71147	39,79564
53	38,36871	38,62121	38,74746	38,83162
54	37,40692	37,65942	37,78567	37,86983
55	36,44722	36,69972	36,82597	36,91014
56	35,48964	35,74214	35,86839	35,95256
57	34,53393	34,78643	34,91268	34,99685
58	33,57981	33,83231	33,95856	34,04273
59	32,62695	32,87945	33,00570	33,08987
60	31,67605	31,92855	32,05480	32,13897
61	30,72725	30,97975	31,10600	31,19017
62	29,78039	30,03289	30,15914	30,24330
63	28,83569	29,08819	29,21444	29,29861
64	27,89361	28,14611	28,27236	28,35653
65	26,95432	27,20682	27,33307	27,41724
66	26,01813	26,27063	26,39688	26,48104
67	25,08573	25,33823	25,46448	25,54865
68	24,15721	24,40971	24,53596	24,62013
69	23,23298	23,48548	23,61173	23,69590
70	22,31368	22,56618	22,69243	22,77659
71	21,40011	21,65261	21,77886	21,86303
72	20,49268	20,74518	20,87143	20,95559
73	19,59257	19,84507	19,97132	20,05548
74	18,70094	18,95344	19,07969	19,16385
75	17,81827	18,07077	18,19702	18,28119
76	16,94524	17,19774	17,32399	17,40816
77	16,08259	16,33509	16,46134	16,54551
78	15,23106	15,48356	15,60981	15,69398
79	14,39446	14,64696	14,77321	14,85738
80	13,57589	13,82839	13,95464	14,03881
81	12,77796	13,03046	13,15671	13,24088
82	12,00576	12,25826	12,38451	12,46868

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni dal 29 novembre 2014, pag. 65.

TABELLA 29

RENDITA CERTA FINO ALL' 85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE

L' importo della rendita annua si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficienterelativo all' anno di nascita e all' età alla data di conversione in rendita.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita - RATEAZIONE ANNUALE										
	Dal 1930 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1957	Dal 1958 al 1966	Dal 1967 al 1976	Dal 1977 al 1986	Dal 1987 al 1996	Dal 1997 al 2007	Dal 2008 al 2018	Dal 2019 al 2020	Dal 2021 in poi
45	50,0039	49,7020	49,4340	49,1962	48,9854	48,7985	48,6326	48,4851	48,3536	48,2359	48,1301
46	48,9974	48,6960	48,4284	48,1911	47,9808	47,7944	47,6290	47,4820	47,3512	47,2340	47,1287
47	47,9912	47,6902	47,4231	47,1863	46,9765	46,7907	46,6259	46,4795	46,3492	46,2326	46,1280
48	46,9852	46,6847	46,4182	46,1820	45,9728	45,7875	45,6233	45,4776	45,3479	45,2320	45,1280
49	45,9796	45,6797	45,4138	45,1781	44,9696	44,7850	44,6214	44,4764	44,3474	44,2322	44,1289
50	44,9744	44,6752	44,4099	44,1749	43,9670	43,7832	43,6203	43,4760	43,3478	43,2334	43,1309
51	43,9697	43,6710	43,4064	43,1722	42,9651	42,7820	42,6200	42,4765	42,3491	42,2355	42,1338
52	42,9653	42,6674	42,4035	42,1701	41,9638	41,7815	41,6203	41,4777	41,3512	41,2385	41,1378
53	41,9613	41,6642	41,4012	41,1686	40,9631	40,7818	40,6215	40,4798	40,3543	40,2426	40,1428
54	40,9579	40,6616	40,3994	40,1677	39,9632	39,7828	39,6236	39,4829	39,3584	39,2477	39,1490
55	39,9549	39,6595	39,3983	39,1676	38,9641	38,7847	38,6265	38,4870	38,3636	38,2540	38,1565
56	38,9525	38,6580	38,3978	38,1682	37,9658	37,7875	37,6305	37,4921	37,3699	37,2616	37,1652
57	37,9506	37,6571	37,3980	37,1695	36,9682	36,7912	36,6354	36,4982	36,3773	36,2703	36,1753
58	36,9492	36,6569	36,3989	36,1715	35,9715	35,7957	35,6412	35,5054	35,3859	35,2802	35,1866
59	35,9483	35,6572	35,4004	35,1743	34,9756	34,8012	34,6481	34,5136	34,3955	34,2914	34,1992
60	34,9479	34,6580	34,4025	34,1778	33,9804	33,8074	33,6558	33,5229	33,4063	33,3036	33,2130
61	33,9482	33,6595	33,4054	33,1821	32,9862	32,8148	32,6646	32,5333	32,4183	32,3173	32,2284
62	32,9491	32,6619	32,4092	32,1874	31,9931	31,8233	31,6748	31,5452	31,4319	31,3327	31,2456
63	31,9508	31,6650	31,4139	31,1937	31,0011	30,8330	30,6863	30,5585	30,4471	30,3497	30,2645
64	30,9533	30,6691	30,4197	30,2012	30,0104	29,8441	29,6993	29,5734	29,4640	29,3686	29,2854
65	29,9567	29,6743	29,4266	29,2100	29,0211	28,8568	28,7141	28,5903	28,4830	28,3898	28,3087
66	28,9612	28,6806	28,4349	28,2203	28,0335	27,8713	27,7308	27,6092	27,5042	27,4133	27,3346
67	27,9669	27,6883	27,4447	27,2322	27,0477	26,8879	26,7497	26,6306	26,5280	26,4397	26,3635
68	26,9740	26,6976	26,4563	26,2462	26,0642	25,9068	25,7713	25,6548	25,5550	25,4693	25,3960
69	25,9828	25,7087	25,4699	25,2624	25,0830	24,9285	24,7958	24,6822	24,5853	24,5027	24,4324
70	24,9933	24,7219	24,4857	24,2812	24,1047	23,9532	23,8236	23,7132	23,6196	23,5403	23,4733
71	24,0059	23,7374	23,5043	23,3029	23,1297	22,9815	22,8554	22,7485	22,6584	22,5827	22,5194
72	23,0211	22,7558	22,5260	22,3281	22,1585	22,0141	21,8918	21,7888	21,7027	21,6310	21,5719
73	22,0392	21,7774	21,5514	21,3574	21,1918	21,0515	20,9334	20,8348	20,7532	20,6860	20,6314
74	21,0607	20,8029	20,5811	20,3915	20,2305	20,0948	19,9815	19,8878	19,8111	19,7490	19,6995
75	20,0864	19,8332	19,6161	19,4314	19,2756	19,1452	19,0373	18,9491	18,8781	18,8217	18,7780
76	19,1169	18,8688	18,6572	18,4781	18,3280	18,2037	18,1019	18,0200	17,9554	17,9055	17,8684
77	18,1529	17,9107	17,7052	17,5325	17,3891	17,2715	17,1768	17,1020	17,0446	17,0021	16,9724
78	17,1954	16,9598	16,7613	16,5959	16,4600	16,3502	16,2634	16,1968	16,1477	16,1136	16,0924
79	16,2453	16,0174	15,8269	15,6698	15,5425	15,4416	15,3639	15,3065	15,2669	15,2424	15,2311
80	15,3053	15,0863	14,9051	14,7577	14,6405	14,5499	14,4828	14,4363	14,4077	14,3945	14,3945

TABELLA 29

RENDITA CERTA FINO ALL' 85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE

L' importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relati-vo all' anno di nascita e all' età alla data di conversione in rendita.

L' importo di una rata di rendita semestrale si ottiene dividendo l' importo della rendita per 2.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita – RATEAZIONE SEMESTRALE										
	Dal 1930 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1957	Dal 1958 al 1966	Dal 1967 al 1976	Dal 1977 al 1986	Dal 1987 al 1996	Dal 1997 al 2007	Dal 2008 al 2018	Dal 2019 al 2020	Dal 2021 in poi
45	50,2564	49,9545	49,6865	49,4487	49,2379	49,0510	48,8851	48,7376	48,6061	48,4884	48,3826
46	49,2499	48,9485	48,6809	48,4436	48,2333	48,0469	47,8815	47,7345	47,6036	47,4865	47,3812
47	48,2436	47,9427	47,6756	47,4388	47,2290	47,0432	46,8784	46,7320	46,6017	46,4852	46,3805
48	47,2377	46,9372	46,6707	46,4345	46,2253	46,0400	45,8758	45,7301	45,6004	45,4845	45,3805
49	46,2321	45,9322	45,6663	45,4306	45,2221	45,0375	44,8739	44,7289	44,5999	44,4847	44,3814
50	45,2269	44,9277	44,6623	44,4274	44,2195	44,0357	43,8728	43,7285	43,6003	43,4859	43,3834
51	44,2222	43,9235	43,6589	43,4247	43,2176	43,0345	42,8725	42,7290	42,6016	42,4880	42,3863
52	43,2178	42,9199	42,6560	42,4226	42,2163	42,0340	41,8728	41,7302	41,6037	41,4910	41,3903
53	42,2138	41,9167	41,6537	41,4211	41,2156	41,0343	40,8740	40,7323	40,6068	40,4951	40,3953
54	41,2104	40,9141	40,6519	40,4202	40,2157	40,0353	39,8761	39,7354	39,6109	39,5002	39,4015
55	40,2074	39,9120	39,6508	39,4201	39,2166	39,0372	38,8791	38,7395	38,6161	38,5065	38,4090
56	39,2050	38,9105	38,6503	38,4207	38,2183	38,0400	37,8830	37,7446	37,6224	37,5141	37,4177
57	38,2031	37,9096	37,6505	37,4220	37,2207	37,0437	36,8879	36,7507	36,6298	36,5228	36,4278
58	37,2017	36,9094	36,6514	36,4240	36,2240	36,0482	35,8937	35,7579	35,6384	35,5327	35,4391
59	36,2008	35,9096	35,6529	35,4268	35,2281	35,0537	34,9006	34,7661	34,6480	34,5439	34,4517
60	35,2004	34,9105	34,6550	34,4303	34,2329	34,0599	33,9083	33,7754	33,6588	33,5561	33,4655
61	34,2007	33,9120	33,6579	33,4346	33,2388	33,0673	32,9171	32,7858	32,6708	32,5698	32,4809
62	33,2016	32,9144	32,6617	32,4399	32,2456	32,0758	31,9273	31,7977	31,6845	31,5852	31,4981
63	32,2033	31,9175	31,6664	31,4463	31,2536	31,0855	30,9388	30,8110	30,6996	30,6022	30,5170
64	31,2058	30,9216	30,6722	30,4537	30,2629	30,0966	29,9518	29,8259	29,7165	29,6211	29,5379
65	30,2092	29,9268	29,6791	29,4625	29,2736	29,1093	28,9666	28,8428	28,7355	28,6423	28,5612
66	29,2137	28,9331	28,6874	28,4728	28,2860	28,1238	27,9833	27,8617	27,7567	27,6658	27,5871
67	28,2194	27,9408	27,6971	27,4847	27,3002	27,1404	27,0022	26,8831	26,7805	26,6922	26,6160
68	27,2265	26,9501	26,7088	26,4987	26,3167	26,1593	26,0238	25,9073	25,8075	25,7219	25,6485
69	26,2353	25,9612	25,7224	25,5149	25,3355	25,1810	25,0483	24,9347	24,8378	24,7552	24,6849
70	25,2458	24,9744	24,7382	24,5337	24,3572	24,2057	24,0761	23,9657	23,8721	23,7928	23,7258
71	24,2584	23,9899	23,7568	23,5554	23,3822	23,2340	23,1079	23,0010	22,9109	22,8352	22,7720
72	23,2736	23,0083	22,7785	22,5806	22,4110	22,2666	22,1443	22,0413	21,9552	21,8835	21,8244
73	22,2917	22,0299	21,8039	21,6099	21,4443	21,3040	21,1859	21,0873	21,0057	20,9385	20,8839
74	21,3132	21,0554	20,8336	20,6440	20,4830	20,3473	20,2340	20,1403	20,0636	20,0015	19,9520
75	20,3389	20,0857	19,8686	19,6839	19,5281	19,3977	19,2898	19,2016	19,1306	19,0742	19,0305
76	19,3694	19,1213	18,9097	18,7306	18,5805	18,4562	18,3544	18,2725	18,2079	18,1580	18,1209
77	18,4054	18,1632	17,9577	17,7850	17,6415	17,5240	17,4293	17,3545	17,2971	17,2546	17,2249
78	17,4479	17,2123	17,0138	16,8484	16,7125	16,6027	16,5159	16,4493	16,4002	16,3661	16,3450
79	16,4978	16,2699	16,0794	15,9223	15,7950	15,6941	15,6164	15,5590	15,5194	15,4949	15,4836
80	15,5578	15,3388	15,1576	15,0102	14,8930	14,8024	14,7353	14,6888	14,6602	14,6470	14,6470

Per le adesioni dal 01 agosto 2018

TABELLA 29

RENDITA CERTA FINO ALL' 85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE

L' importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all' anno di nascita e all' età alla data di conversione in rendita.

L' importo di una rata di rendita trimestrale si ottiene dividendo l' importo della rendita per 4.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita – RATEAZIONE TRIMESTRALE										
	Dal 1930 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1957	Dal 1958 al 1966	Dal 1967 al 1976	Dal 1977 al 1986	Dal 1987 al 1996	Dal 1997 al 2007	Dal 2008 al 2018	Dal 2019 al 2020	Dal 2021 in poi
45	50,3827	50,0808	49,8128	49,5750	49,3641	49,1772	49,0113	48,8638	48,7324	48,6147	48,5088
46	49,3762	49,0747	48,8072	48,5698	48,3595	48,1731	48,0077	47,8608	47,7299	47,6127	47,5075
47	48,3699	48,0689	47,8019	47,5651	47,3553	47,1694	47,0046	46,8583	46,7280	46,6114	46,5067
48	47,3639	47,0635	46,7969	46,5607	46,3515	46,1663	46,0021	45,8563	45,7267	45,6107	45,5067
49	46,3583	46,0584	45,7925	45,5569	45,3483	45,1637	45,0002	44,8551	44,7262	44,6110	44,5077
50	45,3532	45,0539	44,7886	44,5537	44,3458	44,1619	43,9991	43,8548	43,7266	43,6122	43,5097
51	44,3484	44,0498	43,7852	43,5510	43,3438	43,1607	42,9987	42,8552	42,7278	42,6142	42,5126
52	43,3440	43,0461	42,7823	42,5488	42,3425	42,1602	41,9991	41,8565	41,7300	41,6173	41,5165
53	42,3401	42,0430	41,7799	41,5473	41,3419	41,1605	41,0003	40,8586	40,7330	40,6213	40,5215
54	41,3366	41,0403	40,7782	40,5465	40,3420	40,1616	40,0023	39,8616	39,7371	39,6265	39,5278
55	40,3337	40,0383	39,7771	39,5463	39,3429	39,1635	39,0053	38,8657	38,7423	38,6328	38,5353
56	39,3312	39,0368	38,7766	38,5469	38,3445	38,1663	38,0092	37,8708	37,7486	37,6403	37,5440
57	38,3293	38,0359	37,7768	37,5482	37,3470	37,1699	37,0141	36,8770	36,7561	36,6490	36,5540
58	37,3279	37,0356	36,7776	36,5503	36,3503	36,1745	36,0200	35,8842	35,7646	35,6590	35,5653
59	36,3271	36,0359	35,7791	35,5531	35,3543	35,1799	35,0268	34,8924	34,7743	34,6701	34,5780
60	35,3267	35,0367	34,7813	34,5565	34,3592	34,1862	34,0345	33,9016	33,7850	33,6824	33,5918
61	34,3269	34,0383	33,7842	33,5609	33,3650	33,1935	33,0434	32,9121	32,7971	32,6961	32,6072
62	33,3279	33,0406	32,7880	32,5662	32,3719	32,2020	32,0536	31,9239	31,8107	31,7115	31,6243
63	32,3295	32,0438	31,7927	31,5725	31,3799	31,2118	31,0651	30,9373	30,8259	30,7285	30,6433
64	31,3320	31,0479	30,7984	30,5800	30,3892	30,2229	30,0781	29,9522	29,8428	29,7474	29,6642
65	30,3354	30,0530	29,8053	29,5888	29,3999	29,2356	29,0928	28,9690	28,8617	28,7685	28,6875
66	29,3399	29,0593	28,8136	28,5990	28,4123	28,2501	28,1095	27,9880	27,8829	27,7921	27,7134
67	28,3456	28,0670	27,8234	27,6110	27,4265	27,2666	27,1285	27,0093	26,9068	26,8184	26,7423
68	27,3528	27,0763	26,8350	26,6250	26,4429	26,2856	26,1500	26,0336	25,9337	25,8481	25,7748
69	26,3615	26,0875	25,8486	25,6412	25,4618	25,3073	25,1745	25,0610	24,9641	24,8815	24,8112
70	25,3720	25,1006	24,8645	24,6599	24,4835	24,3320	24,2024	24,0920	23,9983	23,9190	23,8521
71	24,3847	24,1161	23,8831	23,6816	23,5084	23,3603	23,2341	23,1272	23,0372	22,9615	22,8982
72	23,3999	23,1345	22,9048	22,7069	22,5373	22,3929	22,2705	22,1675	22,0815	22,0098	21,9506
73	22,4179	22,1561	21,9302	21,7361	21,5706	21,4303	21,3122	21,2136	21,1319	21,0647	21,0101
74	21,4394	21,1817	20,9599	20,7702	20,6092	20,4736	20,3603	20,2666	20,1899	20,1278	20,0783
75	20,4651	20,2119	19,9949	19,8102	19,6543	19,5240	19,4161	19,3279	19,2568	19,2004	19,1568
76	19,4956	19,2476	19,0359	18,8568	18,7068	18,5824	18,4807	18,3988	18,3341	18,2842	18,2471
77	18,5316	18,2894	18,0840	17,9113	17,7678	17,6503	17,5555	17,4807	17,4233	17,3808	17,3512
78	17,5741	17,3386	17,1401	16,9747	16,8387	16,7290	16,6422	16,5755	16,5264	16,4923	16,4712
79	16,6241	16,3962	16,2057	16,0486	15,9213	15,8204	15,7426	15,6853	15,6457	15,6212	15,6098
80	15,6840	15,4650	15,2839	15,1365	15,0192	14,9287	14,8616	14,8151	14,7865	14,7732	14,7732

Per le adesioni dal 01 agosto 2018

TABELLA 29

RENDITA CERTA FINO ALL' 85° ANNO DI ETÀ E SUCCESSIVAMENTE

L' importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione per il coefficiente relativo all' anno di nascita e all' età alla data di conversione in rendita.

L' importo di una rata di rendita mensile si ottiene dividendo l' importo della rendita per 12.

Età alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita – RATEAZIONE MENSILE										
	Dal 1930 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1957	Dal 1958 al 1966	Dal 1967 al 1976	Dal 1977 al 1986	Dal 1987 al 1996	Dal 1997 al 2007	Dal 2008 al 2018	Dal 2019 al 2020	Dal 2021 in poi
45	50,4668	50,1649	49,8969	49,6591	49,4483	49,2614	49,0955	48,9480	48,8165	48,6988	48,5930
46	49,4603	49,1589	48,8913	48,6540	48,4437	48,2573	48,0919	47,9449	47,8141	47,6969	47,5916
47	48,4541	48,1531	47,8860	47,6492	47,4395	47,2536	47,0888	46,9424	46,8121	46,6956	46,5909
48	47,4481	47,1476	46,8811	46,6449	46,4357	46,2504	46,0862	45,9405	45,8108	45,6949	45,5909
49	46,4425	46,1426	45,8767	45,6411	45,4325	45,2479	45,0843	44,9393	44,8103	44,6951	44,5918
50	45,4373	45,1381	44,8728	44,6378	44,4300	44,2461	44,0833	43,9390	43,8108	43,6963	43,5938
51	44,4326	44,1339	43,8694	43,6351	43,4280	43,2449	43,0829	42,9394	42,8120	42,6984	42,5968
52	43,4282	43,1303	42,8664	42,6330	42,4267	42,2444	42,0833	41,9406	41,8141	41,7014	41,6007
53	42,4243	42,1271	41,8641	41,6315	41,4260	41,2447	41,0844	40,9427	40,8172	40,7055	40,6057
54	41,4208	41,1245	40,8623	40,6306	40,4261	40,2457	40,0865	39,9458	39,8213	39,7107	39,6120
55	40,4178	40,1224	39,8612	39,6305	39,4270	39,2476	39,0895	38,9499	38,8265	38,7170	38,6194
56	39,4154	39,1210	38,8608	38,6311	38,4287	38,2504	38,0934	37,9550	37,8328	37,7245	37,6281
57	38,4135	38,1201	37,8609	37,6324	37,4311	37,2541	37,0983	36,9611	36,8402	36,7332	36,6382
58	37,4121	37,1198	36,8618	36,6345	36,4344	36,2587	36,1042	35,9683	35,8488	35,7431	35,6495
59	36,4112	36,1201	35,8633	35,6372	35,4385	35,2641	35,1110	34,9766	34,8584	34,7543	34,6621
60	35,4108	35,1209	34,8654	34,6407	34,4433	34,2703	34,1187	33,9858	33,8692	33,7665	33,6760
61	34,4111	34,1225	33,8683	33,6450	33,4492	33,2777	33,1276	32,9962	32,8813	32,7803	32,6914
62	33,4120	33,1248	32,8721	32,6503	32,4561	32,2862	32,1378	32,0081	31,8949	31,7956	31,7085
63	32,4137	32,1280	31,8769	31,6567	31,4641	31,2959	31,1492	31,0214	30,9100	30,8127	30,7274
64	31,4162	31,1320	30,8826	30,6641	30,4733	30,3070	30,1623	30,0364	29,9269	29,8315	29,7483
65	30,4196	30,1372	29,8895	29,6729	29,4841	29,3197	29,1770	29,0532	28,9459	28,8527	28,7716
66	29,4241	29,1435	28,8978	28,6832	28,4964	28,3342	28,1937	28,0721	27,9671	27,8762	27,7976
67	28,4298	28,1512	27,9076	27,6952	27,5106	27,3508	27,2126	27,0935	26,9909	26,9026	26,8265
68	27,4369	27,1605	26,9192	26,7092	26,5271	26,3698	26,2342	26,1177	26,0179	25,9323	25,8589
69	26,4457	26,1716	25,9328	25,7254	25,5460	25,3914	25,2587	25,1451	25,0482	24,9656	24,8953
70	25,4562	25,1848	24,9487	24,7441	24,5676	24,4161	24,2865	24,1761	24,0825	24,0032	23,9362
71	24,4689	24,2003	23,9672	23,7658	23,5926	23,4445	23,3183	23,2114	23,1213	23,0456	22,9824
72	23,4840	23,2187	22,9890	22,7910	22,6215	22,4770	22,3547	22,2517	22,1656	22,0940	22,0348
73	22,5021	22,2403	22,0143	21,8203	21,6547	21,5144	21,3964	21,2977	21,2161	21,1489	21,0943
74	21,5236	21,2658	21,0441	20,8544	20,6934	20,5578	20,4445	20,3507	20,2740	20,2119	20,1624
75	20,5493	20,2961	20,0791	19,8944	19,7385	19,6081	19,5002	19,4121	19,3410	19,2846	19,2409
76	19,5798	19,3317	19,1201	18,9410	18,7910	18,6666	18,5648	18,4829	18,4183	18,3684	18,3313
77	18,6158	18,3736	18,1681	17,9954	17,8520	17,7344	17,6397	17,5649	17,5075	17,4650	17,4353
78	17,6583	17,4228	17,2243	17,0588	16,9229	16,8132	16,7263	16,6597	16,6106	16,5765	16,5554
79	16,7082	16,4803	16,2899	16,1328	16,0054	15,9045	15,8268	15,7694	15,7298	15,7054	15,6940
80	15,7682	15,5492	15,3681	15,2207	15,1034	15,0128	14,9457	14,8992	14,8706	14,8574	14,8574

Per le adesioni dal 01 agosto 2018

TABELLA 30

RENDITA VITALIZIA CON CONTROASSICURAZIONE AL 100%

L'importo della rendita si ottiene dividendo il capitale maturato sulla posizione individuale per il coefficiente relativo alla periodicità di pagamento della rata e all'età corretta alla data di conversione. L'importo di una rata di rendita si ottiene dividendo l'importo della rendita per 2 (rata di rendita semestrale) o per 4 (rata di rendita trimestrale) o per 12 (rata di rendita mensile).

Età corretta alla conversione	Coefficienti di conversione in rendita			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
43	52,54660	52,93938	53,13596	53,26709
44	51,55263	51,94568	52,14240	52,27362
45	50,55968	50,95299	51,14985	51,28117
46	49,56767	49,96126	50,15826	50,28967
47	48,57678	48,97065	49,16780	49,29930
48	47,58726	47,98142	48,17870	48,31030
49	46,59924	46,99366	47,19109	47,32279
50	45,61249	46,00720	46,20477	46,33656
51	44,62706	45,02205	45,21976	45,35165
52	43,64302	44,03829	44,23614	44,36813
53	42,66044	43,05599	43,25399	43,38607
54	41,67931	42,07514	42,27329	42,40547
55	40,69961	41,09572	41,29401	41,42629
56	39,72135	40,11774	40,31618	40,44856
57	38,74445	39,14113	39,33972	39,47220
58	37,76883	38,16581	38,36455	38,49978
59	36,79438	37,19167	37,39092	37,52886
60	35,82145	36,21905	36,42155	36,55965
61	34,85015	35,24807	35,45400	35,59226
62	33,88045	34,28080	34,48825	34,62668
63	32,91252	33,31677	33,52448	33,66308
64	31,94662	32,35500	32,56298	32,70176
65	30,98286	31,39565	31,60390	31,74287
66	30,02266	30,43896	30,64749	30,78665
67	29,06851	29,48536	29,69417	29,83352
68	28,11755	28,53496	28,74406	28,88361
69	27,17012	27,58809	27,79748	27,93722
70	26,22662	26,64515	26,85482	26,99476
71	25,28756	25,70663	25,91658	26,05670
72	24,35325	24,77282	24,98304	25,12334
73	23,42437	23,84440	24,05485	24,19935
74	22,50155	22,92196	23,13851	23,28538
75	21,58511	22,01112	22,23149	22,37863
76	20,67544	21,11150	21,33222	21,47960
77	19,77935	20,22017	20,44119	20,58877
78	18,89637	19,33763	19,55889	19,70662
79	18,02432	18,46577	18,68712	18,83492
80	17,16455	17,60580	17,82705	17,97812
81	16,31788	16,76106	16,99319	17,14825
82	15,48620	15,94834	16,18027	16,33521

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta per le adesioni dal 29 novembre 2014, pag. 65.

TABELLA ETÀ CORRETTA PER LE ADESIONI FINO AL 20 DICEMBRE 2012

I coefficienti di conversione in rendita sono determinati considerando quale base demografica la tavola di mortalità IPS55 M/F IMPEGNI DIFFERITI. La base demografica prende a riferimento le generazioni dei nati dal 1948 al 1960 per i maschi e dal 1950 al 1962 per le femmine.

Per i nati in questi anni non è, quindi, prevista alcuna correzione dell'età: l'età assicurativa e quella corretta coincidono.

Per i nati in anni diversi è, invece, necessario prevedere una correzione dell'età per effetto delle diverse aspettative di vita. L'età corretta si ottiene, pertanto, invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita ed al sesso secondo quanto indicato nella Tabella.

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1925	3	fino al 1927	3
dal 1926 al 1938	2	dal 1928 al 1940	2
dal 1939 al 1947	1	dal 1941 al 1949	1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1970	-2	oltre il 1972	-2

TABELLA ETÀ CORRETTA PER LE ADESIONI DAL 21 DICEMBRE 2012 AL 28 NOVEMBRE 2014

I coefficienti di conversione in rendita sono determinati considerando quale base demografica la tavola di mortalità IPS55 F IMPEGNI DIFFERITI. La base demografica prende a riferimento le generazioni dei nati dal 1950 al 1962.

Per i nati in questi anni non è, quindi, prevista alcuna correzione dell'età: l'età assicurativa e quella corretta coincidono.

Per i nati in anni diversi è, invece, necessario prevedere una correzione dell'età per effetto delle diverse aspettative di vita. L'età corretta si ottiene, pertanto, invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella.

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1927	3
dal 1928 al 1940	2
dal 1941 al 1949	1
dal 1950 al 1962	0
dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1972	-2

TABELLA ETÀ CORRETTA PER LE ADESIONI DAL 29 NOVEMBRE 2014

I coefficienti di conversione in rendita sono determinati considerando quale base demografica la tavola di mortalità A62D (100% femmine) - impegni differiti per anno di nascita. La base demografica prende a riferimento le generazioni dei nati dal 1958 al 1966.

Per i nati in questi anni non è, quindi, prevista alcuna correzione dell'età: l'età assicurativa e quella corretta coincidono.

Per i nati in anni diversi è, invece, necessario prevedere una correzione dell'età per effetto delle diverse aspettative di vita. L'età corretta si ottiene, pertanto, invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella.

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1908	7
dal 1909 al 1917	6
dal 1918 al 1922	5
dal 1923 al 1929	4
dal 1930 al 1940	3
dal 1941 al 1949	2
dal 1950 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1976	-1
dal 1977 al 1986	-2
dal 1987 al 1996	-3
dal 1997 al 2007	-4
dal 2008 al 2018	-5
dal 2019 al 2020	-6
oltre il 2020	-7

TABELLA 16

LONG TERM CARE

PREMIO ANNUO - RENDITA VITALIZIA COSTANTE

I coefficienti per il calcolo del premio annuo della Long Term Care, pagato nel corso della durata del contratto, sono distinti per età raggiunta e sesso. Rappresentano il costo annuale della garanzia per ogni 100 euro di rendita vitalizia annua costante.

L'importo del premio annuo si ottiene moltiplicando l'importo della rendita vitalizia annua costante per il coefficiente e dividendo per 100 il risultato.

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
20	0,043	0,043	45	0,636	0,416
21	0,043	0,043	46	0,697	0,455
22	0,043	0,051	47	0,762	0,498
23	0,051	0,057	48	0,834	0,545
24	0,060	0,062	49	0,912	0,595
25	0,067	0,068	50	0,996	0,650
26	0,075	0,074	51	1,088	0,711
27	0,084	0,081	52	1,189	0,776
28	0,094	0,089	53	1,297	0,847
29	0,106	0,097	54	1,410	0,925
30	0,119	0,107	55	1,542	1,009
31	0,134	0,117	56	1,681	1,100
32	0,150	0,128	57	1,831	1,199
33	0,168	0,141	58	1,992	1,307
34	0,188	0,154	59	2,168	1,423
35	0,212	0,168	60	2,499	1,643
36	0,237	0,184	61	2,880	1,895
37	0,266	0,202	62	3,317	2,183
38	0,298	0,221	63	3,814	2,513
39	0,334	0,242	64	4,290	2,945
40	0,374	0,266	65	4,789	3,462
41	0,419	0,291	66	4,993	4,278
42	0,469	0,318	67	5,463	5,042
43	0,525	0,348	68	5,935	5,934
44	0,581	0,381	69	6,407	6,965

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 17

LONG TERM CARE

PREMIO UNICO - RENDITA VITALIZIA COSTANTE

I coefficienti per il calcolo del premio unico della Long Term Care, pagato alla scadenza del contratto, sono distinti per età raggiunta e sesso. Rappresentano il costo della garanzia per ogni 100 euro di rendita vitalizia annua costante.

L'importo del premio unico si ottiene moltiplicando l'importo della rendita vitalizia annua costante per il coefficiente e dividendo per 100 il risultato.

Età	Maschi	Femmine
55	110,285	193,428
56	111,860	196,998
57	113,435	200,620
58	114,993	204,330
59	116,568	208,093
60	118,143	211,943
61	119,613	215,775
62	120,943	219,608
63	122,115	223,423
64	123,078	227,220
65	123,865	230,930
66	124,478	234,553
67	125,143	237,843
68	125,633	240,905
69	126,000	243,670
70	126,228	246,103

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 18

LONG TERM CARE

PREMIO ANNUO RIVALUTABILE - RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

I coefficienti per il calcolo del premio annuo della Long Term Care, pagato nel corso della durata del contratto, sono distinti per età raggiunta e sesso. Rappresentano il costo annuale della garanzia per ogni 100 euro di rendita vitalizia annua rivalutabile del 2% annuo composto fino alla data dell'eventuale sinistro e poi costante.

L'importo del premio annuo si ottiene moltiplicando l'importo della rendita vitalizia annua rivalutabile per il coefficiente e dividendo per 100 il risultato.

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
20	0,043	0,043	45	0,636	0,416
21	0,043	0,043	46	0,697	0,455
22	0,043	0,051	47	0,762	0,498
23	0,051	0,057	48	0,834	0,545
24	0,060	0,062	49	0,912	0,595
25	0,067	0,068	50	0,996	0,650
26	0,075	0,074	51	1,088	0,711
27	0,084	0,081	52	1,189	0,776
28	0,094	0,089	53	1,297	0,847
29	0,106	0,097	54	1,410	0,925
30	0,119	0,107	55	1,542	1,009
31	0,134	0,117	56	1,681	1,100
32	0,150	0,128	57	1,831	1,199
33	0,168	0,141	58	1,992	1,307
34	0,188	0,154	59	2,168	1,423
35	0,212	0,168	60	2,499	1,643
36	0,237	0,184	61	2,880	1,895
37	0,266	0,202	62	3,317	2,183
38	0,298	0,221	63	3,814	2,513
39	0,334	0,242	64	4,290	2,945
40	0,374	0,266	65	4,789	3,462
41	0,419	0,291	66	4,993	4,278
42	0,469	0,318	67	5,463	5,042
43	0,525	0,348	68	5,935	5,934
44	0,581	0,381	69	6,407	6,965

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 19

LONG TERM CARE

PREMIO UNICO - RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

I coefficienti per il calcolo del premio unico della Long Term Care, pagato alla scadenza del contratto, sono distinti per età raggiunta e sesso. Rappresentano il costo della garanzia per ogni 100 euro di rendita vitalizia annua rivalutabile del 2% annuo composto fino alla data dell'eventuale sinistro e poi costante.

L'importo del premio unico si ottiene moltiplicando l'importo della rendita vitalizia annua rivalutabile per il coefficiente e dividendo per 100 il risultato.

Età	Maschi	Femmine
55	169,434	319,291
56	169,126	319,336
57	168,812	319,391
58	168,492	319,466
59	168,172	319,560
60	167,854	319,676
61	167,436	319,747
62	166,893	319,762
63	166,195	319,722
64	165,311	319,625
65	164,271	319,426
66	163,071	319,093
67	161,929	318,454
68	160,646	317,560
69	159,241	316,393
70	157,719	314,903

TABELLA 20

DREAD DISEASE

PREMIO ANNUO

I coefficienti per il calcolo del premio annuo della Dread Disease, pagato nel corso della durata del contratto, sono distinti per età raggiunta e sesso. Rappresentano il costo annuale della garanzia per ogni 1.000 euro di capitale assicurato.
L'importo del premio annuo si ottiene moltiplicando l'importo del capitale assicurato per il coefficiente e dividendo per 1.000 il risultato.

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
20	0,584	0,382	43	5,237	4,618
21	0,626	0,428	44	5,903	5,062
22	0,673	0,482	45	6,647	5,531
23	0,722	0,542	46	7,476	6,020
24	0,778	0,611	47	8,399	6,528
25	0,839	0,690	48	9,426	7,050
26	0,907	0,779	49	10,561	7,596
27	0,985	0,880	50	11,828	8,184
28	1,073	0,994	51	13,216	8,814
29	1,177	1,124	52	14,753	9,507
30	1,295	1,264	53	16,445	10,280
31	1,434	1,417	54	18,304	11,109
32	1,595	1,583	55	20,347	12,034
33	1,782	1,760	56	22,581	13,071
34	1,937	1,951	57	25,015	14,206
35	2,104	2,157	58	27,666	15,440
36	2,316	2,377	59	30,522	16,768
37	2,570	2,620	60	33,502	18,140
38	2,875	2,882	61	36,575	19,540
39	3,232	3,168	62	39,707	20,944
40	3,641	3,480	63	42,925	22,371
41	4,112	3,826	64	46,237	23,826
42	4,643	4,206			

Dal 26/02/2024 i coefficienti indicati per l'età di 64 anni saranno utilizzati anche per le età successive.

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

TABELLA 21

INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

PREMIO ANNUO

I coefficienti per il calcolo del premio annuo della Invalidità Totale Permanente, pagato nel corso della durata del contratto, sono distinti per età raggiunta e sesso. Rappresentano il costo annuo della garanzia per ogni 1.000 euro di capitale assicurato.

L'importo del premio annuo si ottiene moltiplicando l'importo del capitale assicurato per il coefficiente e dividendo per 1.000 il risultato.

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
20	0,780	0,403	43	1,403	1,910
21	0,780	0,403	44	1,520	2,158
22	0,780	0,403	45	1,676	2,456
23	0,754	0,390	46	1,898	2,833
24	0,728	0,377	47	2,210	3,287
25	0,702	0,390	48	2,625	3,911
26	0,676	0,429	49	3,183	4,717
27	0,650	0,468	50	3,821	5,653
28	0,636	0,507	51	4,470	6,471
29	0,636	0,559	52	5,301	7,368
30	0,650	0,611	53	6,406	8,343
31	0,650	0,663	54	7,809	9,459
32	0,676	0,715	55	9,563	10,798
33	0,688	0,792	56	11,642	12,501
34	0,728	0,884	57	13,956	14,540
35	0,780	1,000	58	16,333	16,788
36	0,844	1,104	59	18,542	19,127
37	0,910	1,222	60	20,751	21,492
38	0,988	1,312	61	22,948	23,844
39	1,066	1,391	62	25,156	26,183
40	1,143	1,468	63	27,365	28,509
41	1,235	1,572	64	29,574	30,834
42	1,312	1,715			

Dal 26/02/2024 i coefficienti indicati per l'età di 64 anni saranno utilizzati anche per le età successive.

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

TABELLA 22

LONG TERM CARE

PREMIO ANNUO - RENDITA VITALIZIA COSTANTE

I coefficienti per il calcolo del premio annuo della Long Term Care, pagato nel corso della durata del contratto, sono distinti per età raggiunta. Rappresentano il costo annuale della garanzia per ogni 100 euro di rendita vitalizia annua costante.

L'importo del premio annuo si ottiene moltiplicando l'importo della rendita vitalizia annua costante per il coefficiente e dividendo per 100 il risultato.

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
20	0,12600	45	0,17700
21	0,12600	46	0,19500
22	0,12600	47	0,21900
23	0,12600	48	0,27500
24	0,12600	49	0,33500
25	0,12600	50	0,40400
26	0,12600	51	0,47300
27	0,12600	52	0,54500
28	0,12600	53	0,65300
29	0,12600	54	0,77500
30	0,12600	55	0,91300
31	0,12500	56	1,06900
32	0,12500	57	1,24500
33	0,12500	58	1,36000
34	0,12500	59	1,48800
35	0,12500	60	1,62900
36	0,12500	61	1,78700
37	0,12500	62	1,96400
38	0,12500	63	2,16800
39	0,12500	64	2,40100
40	0,12400	65	2,66800
41	0,13200	66	3,00300
42	0,14000	67	3,38000
43	0,15100	68	3,70500
44	0,16100	69	4,12900

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

TABELLA 23

LONG TERM CARE

PREMIO UNICO - RENDITA VITALIZIA COSTANTE

I coefficienti per il calcolo del premio unico della Long Term Care, pagato alla scadenza del contratto, sono distinti per età raggiunta. Rappresentano il costo della garanzia per ogni 100 euro di rendita vitalizia annua costante.

L'importo del premio unico si ottiene moltiplicando l'importo della rendita vitalizia annua costante per il coefficiente e dividendo per 100 il risultato.

Età	Coefficienti
55	198,98963
56	202,46986
57	205,87731
58	209,18686
59	212,46338
60	215,71708
61	218,91808
62	222,04092
63	225,10214
64	228,05946
65	230,93128
66	233,73000
67	236,42046
68	238,91846
69	241,35939
70	243,69943

TABELLA 24

LONG TERM CARE

PREMIO ANNUO RIVALUTABILE - RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

I coefficienti per il calcolo del premio annuo della Long Term Care, pagato nel corso della durata del contratto, sono distinti per età raggiunta. Rappresentano il costo annuale della garanzia per ogni 100 euro di rendita vitalizia annua rivalutabile del 2% annuo composto fino alla data dell'eventuale sinistro e poi costante.

L'importo del premio annuo si ottiene moltiplicando l'importo della rendita vitalizia annua rivalutabile per il coefficiente e dividendo per 100 il risultato.

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
20	0,12600	45	0,17700
21	0,12600	46	0,19500
22	0,12600	47	0,21900
23	0,12600	48	0,27500
24	0,12600	49	0,33500
25	0,12600	50	0,40400
26	0,12600	51	0,47300
27	0,12600	52	0,54500
28	0,12600	53	0,65300
29	0,12600	54	0,77500
30	0,12600	55	0,91300
31	0,12500	56	1,06900
32	0,12500	57	1,24500
33	0,12500	58	1,36000
34	0,12500	59	1,48800
35	0,12500	60	1,62900
36	0,12500	61	1,78700
37	0,12500	62	1,96400
38	0,12500	63	2,16800
39	0,12500	64	2,40100
40	0,12400	65	2,66800
41	0,13200	66	3,00300
42	0,14000	67	3,38000
43	0,15100	68	3,70500
44	0,16100	69	4,12900

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

TABELLA 25

LONG TERM CARE

PREMIO UNICO - RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

I coefficienti per il calcolo del premio unico della Long Term Care, pagato alla scadenza del contratto, sono distinti per età raggiunta. Rappresentano il costo della garanzia per ogni 100 euro di rendita vitalizia annua rivalutabile del 2% annuo composto fino alla data dell'eventuale sinistro e poi costante. L'importo del premio unico si ottiene moltiplicando l'importo della rendita vitalizia annua rivalutabile per il coefficiente e dividendo per 100 il risultato.

Età	Coefficienti
55	348,98694
56	348,00595
57	346,83437
58	345,44883
59	343,91820
60	342,23077
61	340,37386
62	338,33340
63	336,09343
64	333,62962
65	330,91949
66	327,93817
67	324,64678
68	320,98891
69	317,08230
70	312,85896

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

TABELLA 26

DREAD DISEASE

PREMIO ANNUO

I coefficienti per il calcolo del premio annuo della Dread Disease, pagato nel corso della durata del contratto, sono distinti per età raggiunta. Rappresentano il costo annuale della garanzia per ogni 1.000 euro di capitale assicurato.

L'importo del premio annuo si ottiene moltiplicando l'importo del capitale assicurato per il coefficiente e dividendo per 1.000 il risultato.

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
20	1,28100	43	8,58000
21	1,28600	44	9,41900
22	1,28800	45	10,29000
23	1,41800	46	11,14200
24	1,55100	47	11,92600
25	1,69700	48	12,61600
26	1,85700	49	13,25300
27	2,03800	50	13,88300
28	2,23900	51	14,55000
29	2,45400	52	15,29700
30	2,69400	53	16,12900
31	2,95100	54	17,01800
32	3,24000	55	17,96100
33	3,55200	56	18,95700
34	3,89200	57	20,00100
35	4,25500	58	21,10100
36	4,65200	59	22,24900
37	5,08100	60	23,48000
38	5,54100	61	24,77900
39	6,02400	62	26,18300
40	6,56700	63	27,70400
41	7,16400	64	29,38500
42	7,82300		

Dal 26/02/2024 il coefficiente indicato per l'età di 64 anni sarà utilizzato anche per le età successive.

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

TABELLA 27

INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

PREMIO ANNUO

I coefficienti per il calcolo del premio annuo della Invalidità Totale Permanente, pagato nel corso della durata del contratto, sono distinti per età raggiunta. Rappresentano il costo annuale della garanzia per ogni 1.000 euro di capitale assicurato.

L'importo del premio annuo si ottiene moltiplicando l'importo del capitale assicurato per il coefficiente e dividendo per 1.000 il risultato.

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
20	0,33700	43	1,17700
21	0,33700	44	1,26000
22	0,33700	45	1,38700
23	0,33700	46	1,53300
24	0,33700	47	1,72200
25	0,33700	48	1,95300
26	0,35700	49	2,24700
27	0,39800	50	2,58300
28	0,44200	51	2,96200
29	0,48300	52	3,42300
30	0,52500	53	3,94800
31	0,54700	54	4,55700
32	0,60800	55	5,23000
33	0,65200	56	5,98500
34	0,67200	57	6,80500
35	0,73500	58	7,66700
36	0,77700	59	8,61200
37	0,81800	60	9,59800
38	0,88200	61	10,62700
39	0,92300	62	11,69800
40	0,96700	63	12,03500
41	1,02800	64	12,30700
42	1,09200		

Dal 26/02/2024 il coefficiente indicato per l'età di 64 anni sarà utilizzato anche per le età successive.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE PREVIDENZA”

1. Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “GESTIONE PREVIDENZA”. La gestione “GESTIONE PREVIDENZA” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2. La valuta di denominazione della gestione “GESTIONE PREVIDENZA” è in Euro.
3. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di “GESTIONE PREVIDENZA” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
4. Obiettivi e politiche di investimento:
 - a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
 - titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le

opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie. L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
5. La gestione "GESTIONE PREVIDENZA" è dedicata a piani individuali pensionistici di tipo assicurativo fondo pensione. La gestione "GESTIONE PREVIDENZA" non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "GESTIONE PREVIDENZA".
7. Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.
8. Sulla gestione "GESTIONE PREVIDENZA" possono gravare unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla Covip ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei Piani Individuali Pensionistici, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9. Il rendimento della gestione "GESTIONE PREVIDENZA" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10. Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "GESTIONE PREVIDENZA" si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "GESTIONE PREVIDENZA", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "GESTIONE PREVIDENZA" nello stesso periodo. Nel risultato finanziario della gestione "GESTIONE PREVIDENZA", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "GESTIONE PREVIDENZA", comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
- Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
- Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "GESTIONE PREVIDENZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "GESTIONE PREVIDENZA" per i beni già di proprietà della Compagnia.
- Per valore medio della gestione "GESTIONE PREVIDENZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza

media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione "GESTIONE PREVIDENZA".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "GESTIONE PREVIDENZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione "GESTIONE PREVIDENZA".

L'esercizio di "GESTIONE PREVIDENZA" da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione "GESTIONE PREVIDENZA" sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

11. È ammessa la possibilità di fusione della gestione "GESTIONE PREVIDENZA" con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse degli Aderenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per gli Aderenti;
- f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione "GESTIONE PREVIDENZA" in senso meno favorevole agli Aderenti;
- g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, gli Aderenti della gestione "GESTIONE PREVIDENZA" circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare agli Aderenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

L'Aderente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dall'Aderente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora l'Aderente non eserciti il diritto di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12. La gestione di "GESTIONE PREVIDENZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27/01/2010, la quale attesta la rispondenza di GESTIONE PREVIDENZA al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a "GESTIONE PREVIDENZA", il rendimento medio di "GESTIONE PREVIDENZA" realizzato nell'esercizio, quale descritto al punto 10, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "RI.SPE.VI."

1. Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito con la sigla "RI.SPE.VI.". La gestione "RI.SPE. VI." è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2. La valuta di denominazione della gestione "RI.SPE.VI." è in Euro.
3. Il rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4. Obiettivi e politiche di investimento:
 - a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
 - titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le

opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie. L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
5. La gestione "RI.SPE.VI." è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione "RI.SPE.VI." non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "RI.SPE.VI..".
7. Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
8. Sulla gestione "RI.SPE.VI." possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9. Il rendimento della gestione "RI.SPE.VI." beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10. Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "RI.SPE.VI." nello stesso periodo.
- Nel risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "RI.SPE.VI.", comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
- Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
- Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "RI.SPE.VI." e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "RI.SPE.VI." per i beni già di proprietà della Compagnia.
- Per valore medio della gestione "RI.SPE.VI." si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione "RI.SPE.VI..".
- La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "RI.SPE.VI." ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI..".
- L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
- Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI..".

sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

11. È ammessa la possibilità di fusione della gestione “RI.SPE.VI.” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l’operazione persegua l’interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) l’operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “RI.SPE.VI.” in senso meno favorevole ai Contraenti;
- g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “RI.SPE.VI.” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12. La gestione “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “RI.SPE.VI.” al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “RI.SPE.VI.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EV STRATEGIA INTERNAZIONALE

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

La Compagnia al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Condizioni generali di contratto, gestisce il Fondo Interno suddiviso in quote denominato Fondo Interno EV Strategia Internazionale.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli Aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

Art. 2 – Partecipanti al Fondo Interno

Sono legittimati a partecipare al Fondo Interno, sotto qualsiasi titolo e forma, i soggetti che aderiscono a Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo.

Art. 3 – Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark.

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Fino alla data del 31.03.2010 il benchmark utilizzato è l'indice MSCI World Usd (valorizzato in euro).

Dal 01.04.2010 il benchmark utilizzato è l'indice MSCI Daily TR Gross World USD.

L'indice MSCI Daily TR Gross World USD riflette l'andamento dei principali mercati azionari europei, con esclusione dell'Italia. L'indice è elaborato da Morgan Stanley Capital International Inc. che cura la selezione e l'aggiornamento dei titoli che lo compongono. È calcolato su base giornaliera. Il ribilanciamento dell'indice avviene a maggio di ogni anno. Il valore giornaliero dell'indice riflette l'ammontare derivante dal reinvestimento della maggioranza dei dividendi maturati. I dividendi al netto degli eventuali crediti di imposta, vengono reinvestiti il giorno in cui al titolo a cui si riferiscono, quotato nel paese della Società, viene staccata la relativa cedola. Data-type (modalità di attribuzione delle performances): Total Return. La valuta base per il calcolo dell'indice è il Dollaro. L'indice sarà convertito in uro utilizzando il tasso di cambio della BCE. Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Bloomberg. Index Ticker: GDDUWI.

Dal 01.04.2013 il benchmark utilizzato è l'indice FTSE All World Series All World Developed TR EUR.

L'indice FTSE All World Series All World Developed TR EUR è un indice total return che offre un'esposizione ai titoli dei principali paesi sviluppati di tutto il mondo; i titoli vengono ponderati secondo la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. L'aggiustamento serve a garantire una liquidità dei titoli più elevata rispetto alla semplice ponderazione in base alla capitalizzazione di mercato. L'indice viene rivisto quattro volte l'anno.

È derivato dall'indice FTSE Global Equity Series il quale copre il 98% della capitalizzazione di mercato dell'universo investibile mondiale. Il valore dell'indice è disponibile quotidianamente sulle principali agenzie di informazioni "Bloomberg" e "Reuters".

L'indice è disponibile anche in Euro. Le serie storiche sono disponibili dal dicembre 1993. Index Ticker: FTS7DEV.

Dal 01.04.2023 il benchmark utilizzato è MSCI Daily TR World Gross EUR. Index Ticker: GSESWRLD.

L'indice offre una rappresentazione della capitalizzazione large e mid in 23 paesi dei mercati sviluppati (DM). Con 1.540 constituents, l'indice copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante di ciascun paese. L'indice si basa sulla metodologia MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI), un approccio completo e coerente alla costruzione dell'indice che consente visualizzazioni globali significative e confronti interregionali su tutte le dimensioni della capitalizzazione di mercato, i segmenti e le combinazioni di settori e stili. Questa metodologia mira a fornire una copertura esaustiva delle opportunità di investimento rilevanti impostate con una forte enfasi sulla liquidità dell'indice, sull'investibilità e sulla replicabilità.

L'indice viene rivisto trimestralmente, a febbraio, maggio, agosto e novembre, con l'obiettivo di riflettere tempestivamente i cambiamenti nei mercati azionari sottostanti, limitando al contempo il turnover

indebitato dell'indice. Durante le revisioni semestrali dell'indice di maggio e novembre, l'indice viene ribilanciato e vengono ricalcolati i punti di cutoff per il segmento di capitalizzazione mid e large.

Art. 4 – Destinazione dei versamenti

L'Aderente, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo Interno gestito dalla Compagnia.

Art. 5 – Gestione del Fondo Interno

Il Fondo Interno EV Strategia Internazionale, attraverso la gestione della Compagnia, investirà gli attivi conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Le attività conferite al Fondo Interno potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati nei principali mercati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli Aderenti.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno “EV Strategia Internazionale” a Generali Insurance Asset Management S.p.A. S.G.R., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno.

Art. 6 – Criteri d'investimento del Fondo Interno

Il Fondo investe in titoli di natura azionaria. La diversificazione è assicurata dalla possibilità del Fondo Interno di investire i capitali conferiti in qualsiasi parte del mondo, pur nei limiti idonei a contenere il rischio. Tuttavia, si investirà in strumenti finanziari prevalentemente dell'area europea e nordamericana.

Profilo di rischio: alto

Nell'ambito del Fondo Interno la Compagnia ha la facoltà di modificare nel tempo gli investimenti nelle diverse aree di investimento, nonché di investire in comparti azionari con specializzazione geografica e/o globale, nel rispetto del profilo di rischio sopra indicato e delle finalità descritte in Nota Informativa.

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide fino ad un massimo del 10%; si segnala tuttavia che tale limite potrebbe essere superato per periodi transitori e per esigenze operative del Fondo Interno.

Art. 7 – Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono costituiti da una commissione di gestione come indicato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia
EV Strategia Internazionale	1,50%

Tale commissione viene calcolata sul patrimonio netto del fondo stesso con la medesima periodicità di calcolo del valore della quota e viene prelevata trimestralmente.

Sono inoltre a carico del Fondo Interno, per quanto di competenza, unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di

negoiazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione o di altri Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo – Fondo Pensione istituiti dalla

Compagnia a cui viene collegato il presente Fondo, salva diversa decisione della Compagnia. Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

Art. 8 – Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto del Fondo Interno è pari al valore delle attività del fondo stesso al netto del valore di tutte le passività.

Il patrimonio netto del Fondo Interno viene calcolato ogni lunedì, salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al lunedì stesso:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo Interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al punto 7 "Costi gravanti sul Fondo Interno", per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data. Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il giovedì, di una parte consistente delle attività del Fondo Interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo Interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il giovedì. Il numero delle quote in cui il Fondo Interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo Interno medesimo.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario sui siti internet della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche al Fondo Interno

Il Regolamento del Fondo Interno potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile al contratto oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione collegato al presente Fondo Interno.

Art. 10 – Eventuale fusione del Fondo Interno

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del Fondo Interno con uno o più Fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche d'investimento omogenee.

La fusione rappresenta eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del Fondo incorporante, il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo

delle quote possedute dall'Aderente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione precedente la fusione.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione collegato al presente Fondo Interno.

Art. 11 – Eventuale estinzione del Fondo Interno

La Compagnia può chiudere il Fondo Interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo Interno cessato. In tale caso verrà comunicato con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione collegato al presente Fondo Interno.

GLOSSARIO

Anticipazione:

Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell'iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).

Assegno sociale:

Assegno disciplinato all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Carenza:

Periodo che intercorre tra il momento dell'acquisto della garanzia accessoria e quello a partire dal quale la garanzia diviene efficace.

Coefficienti di conversione in rendita:

Coefficienti che servono a convertire la posizione individuale maturata all'età del pensionamento in rendita. Tali coefficienti dipendono da ipotesi demografiche (evoluzione della sopravvivenza), desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

Commissione di gestione:

Costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.

Conferimento (del TFR):

Versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita (v. silenzio assenso).

Consolidamento annuo dei risultati:

Rivalutazione annuale del capitale che viene incrementato degli interessi maturati.

Contributi:

Somme versate alle forme pensionistiche complementari a carico dell'iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell'intero TFR.

Data di valorizzazione:

Giorno di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario delle quote dello stesso.

Età Assicurativa:

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Età corretta:

L'età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa alla data di pensionamento in base all'anno di nascita secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta.

Fondo interno:

Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit linked costituito all'interno della Compagnia assicurativa e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Forme pensionistiche complementari:

Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.

Forma pensionistica individuale:

Forma di previdenza complementare che si attua mediante l'adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

Garanzia accessoria:

Termine di uso comune per definire estensioni di garanzia con o senza sovra premio.

Gestione separata:

Fondo appositamente creato dalla Compagnia gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della Compagnia. Nei fondi a gestione separata confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto con il fondo a gestione separata deriva la rivalutazione annua del capitale dovuto dall'assicuratore.

Iscritti:

Aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono 'vecchi iscritti' coloro che si erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993; sono 'nuovi iscritti' gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.

Liquidazione in capitale:

Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (V. anche Prestazioni).

Nota informativa:

Documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole del lavoratore.

Posizione individuale:

Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.

Prestazione:

Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Previdenza complementare:

Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Quota:

Ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle

quali vengono impiegati i contributi effettuati dall'Aderente, al netto dei costi e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Reintegro:

Contributi aggiuntivi versati a titolo di reintegro degli importi ricevuti come anticipazioni.

Rendimento:

Risultato che deriva dalla gestione delle risorse.

Rendita:

Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche Prestazione).

Riscatto totale:

Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.

Riscatto parziale:

Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Trasferimento (della posizione individuale):

Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.

Trattamento di fine rapporto (TFR):

Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

Valore unitario della quota:

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.



CATTOLICA PREVIDENZA **PROGETTO PENSIONE BIS**

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO
FONDO PENSIONE

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE GARANZIE ACCESSORIE

Avvertenze:

**Barrare la/e garanzia/e scelta/e
e compilare il questionario:**

- ☐ Long Term Care
- ☐ Dread Disease
- ☐ Invalidità Totale e Permanente

CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS

QUESTIONARIO ANAMNESTICO PER L'ACQUISTO DELLE GARANZIE ACCESSORIE

■ **LONG TERM
CARE**

■ **DREAD
DISEASE**

■ **INVALIDITÀ TOTALE E
PERMANENTE**

Il Questionario Anamnestico riporta la dichiarazione dell'Aderente in qualità di assicurato sul proprio stato di salute e stile di vita. Prima di sottoscrivere la dichiarazione si raccomanda di leggere attentamente tutte le avvertenze riportate sul Modulo di Adesione.

Stato di salute e stile di vita	Risposta (barrare la casella):
1. - Peso Kg - Altezza cm La differenza tra la Sua altezza in centimetri ed il Suo peso in chilogrammi e 100 è superiore a 10 (ad es. altezza 175 cm – peso 70 kg - 100 = 175-70-100 = 5)?	SI ☐ NO ☐
2. - Negli ultimi cinque anni ha sofferto di o soffre attualmente di o ha ricevuto cure per una o più delle seguenti malattie: neoplasie maligne di qualsiasi tipo, malattie dell'apparato cardiovascolare (cardiopatia, ischemico-dilatativa, infarti del miocardio, ipertensione arteriosa molto grave – pressione arteriosa minima almeno pari a 120 e/o pressione arteriosa massima almeno pari a 210 – valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali e sistemiche gravi), malattie del sangue, malattie dell'apparato gastrointestinale (cirrosi epatiche, epatopatie croniche attive hbv e hcv correlate, malattie infiammatorie intestinali), malattie dell'apparato respiratorio (grave insufficienza respiratoria da enfisema, broncopneumopatia), malattie dell'apparato muscoloscheletrico (miastenia grave), malattie neurologiche o mentali (ictus cerebrale, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, sclerosi a placche, psicopatie), malattie dell'apparato genitourinario (insufficienze renali croniche), malattie del sistema endocrino (diabete di tipo I insulino dipendente)?	SI ☐ NO ☐
3. - Si è mai sottoposto a terapia radiante, chemioterapia oppure fa uso regolare di farmaci (ad eccezione di farmaci a contenuto ormonale, antidepressivi, anti-ipertensivi e antidiabetici orali per diabete di tipo II)?	SI ☐ NO ☐
4. - Negli ultimi cinque anni ha subito interventi chirurgici o ricoveri in ospedale o in casa di cura, salvo in caso di appendicectomia, ernia inguinale, adeno-tonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, chirurgia estetica, parto?	SI ☐ NO ☐
5. - Negli ultimi 3 mesi ha manifestato contestualmente i sintomi del Covid-19 (quali tosse, affanno e febbre superiore a 37,5 – i sintomi indicati si devono manifestare contestualmente) o è stato invitato a mettersi in autoisolamento per presenza di sintomi, su consiglio del medico, per almeno 14 giorni?	SI ☐ NO ☐
6. - Nell'ultimo mese, a causa del Covid-19, è stato invitato a mettersi in autoisolamento (*) senza sintomatologia (a causa di contatti con soggetti positivi al Covid-19) o a seguito di un viaggio? (*) Sono escluse tutte le eventuali restrizioni del Governo che obbligano a rimanere a casa.	SI ☐ NO ☐
7. - Nella Sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) prima dell'età di 60 anni ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, diabete, malattie renali, tumori, malattie dei motoneuroni, malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson?	SI ☐ NO ☐
8. - Ha mai avuto malattie o subito infortuni i quali abbiano residuo postumi aventi un grado di invalidità permanente superiore al 36%?	SI ☐ NO ☐

Stato di salute e stile di vita	Risposta (barrare la casella):
9. - Fa uso di prodotti contenenti nicotina?	SI ☐ NO ☐
10. - Pratica attività lavorative pericolose (ad es.: contatti con sostanze di tipo esplosivo, venefiche, chimiche, lavori su impalcature e/o ponti?)	SI ☐ NO ☐
11. - Pratica attività sportive pericolose (ad es.: rugby, pugilato, scalata di roccia, sci acrobatico, speleologia)?	SI ☐ NO ☐
12. - In riferimento ad una delle patologie elencate al punto 2. è in attesa di risultati di consulti medici, esami medici o ricoveri ospedalieri (o in istituti di cura)?	SI ☐ NO ☐

Il presente modulo deve essere sottoscritto a conferma delle risposte alle domande sopra riportate. In mancanza di sottoscrizione la garanzia non è operante.

Non è possibile sottoscrivere la dichiarazione se viene risposto con un **Sì** anche a una sola domanda del Questionario Anamnestico o se viene omessa anche una sola risposta.

L'Aderente in qualità di Assicurato dichiara di aver preso visione e compilato il presente Questionario Anamnestico in ogni sua parte, di aver risposto negativamente a ciascuna domanda e di non aver omesso alcuna risposta.

Il presente Questionario Anamnestico forma parte integrante del Modulo di Adesione n. _____.

Assicurato: Cognome e nome _____

Data _____ L'ASSICURATO _____
(o del rappresentante legale in caso di Assicurato incapace)

PAGINA BIANCA